KAIS.KÖN.HOF-BIBLIOTHEK
42.498-B
Alt-

S.A. 60. D. 34.

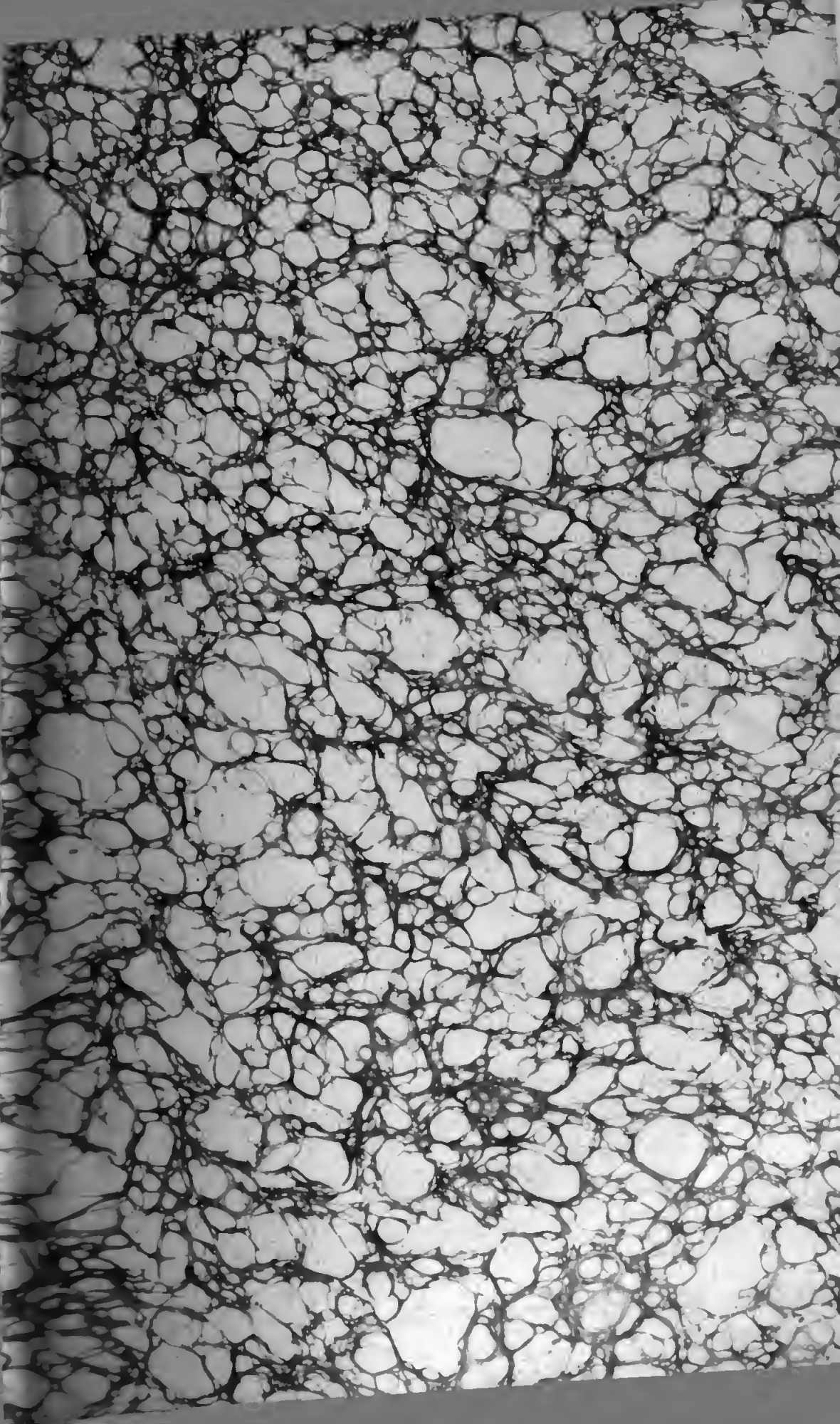

Digitized by Google

42498-B.

Digitized by Google

Digitized by Google

Opera egregia, che, secondo mi disse l'amico cav. Cibrario a Torino nel 1845, non ha il pari nella letteratura legale del Piemonte e Ame è più del tutto d'interesse la erudita introduzione. L'opera non è più in vendita dal librajo tipografo Chiuso e Mina, successori del Pomba.

Giulio Kroner

L'autore Giovanetti uomo esercito in più punti, però fu mai molto accolto alla Corte, essendo uomo troppo franco sì nel politico quanto nel sociale. Allora che certi taluni, ch'io conosco, scimie dell'ombra di scimie!

DEGLI

STATUTI NOVARESI

COMMENTARIO

DELL' AVVOCATO

GIACOMO GIOVANETTI

ASSESSORE AGGIUNTO DEL TRIBUNALE DI PREFETTURA

E CONSIGLIERE DELLA CITTA' DI NOVARA.

Quemadmodum enim Legibus nondum enatis, nascendi causas rerum usus praestat: sic quando Lex rerum utilitati non subservit, eam abolendam esse sequitur.

Imp. Leonis Const. 47.

TORINO

TIPOGRAFIA CHIRIO E MINA

1830.

L'Autore a fine di godere il privilegio che gli accorda l'art. 18 delle R. Patenti 18 febbraio 1826, ne ha adempiute le condizioni, e dichiara contraffatto ogni esemplare, che a questa pagina non porti la sua manual soscrizione.

Giacomo Giovanetti

PREFAZIONE.

Gli Statuti di Novara, come delle altre Città Lombarde, furono creati in tempo di violenza e di barbarie. La sola forza avea allora condotti i nostri maggiori a scuotere il giogo dell'Impero Germanico, e del feudalismo. Nella sola forza confidavano per governarsi con nome ed autorità propria. Non poteano quindi conoscere, e privilegiare altra virtù. Ignari che dal modo di governare dipendevano i mali, e le sciagure della patria, e non dall'essere concentrata in uno, o divisa fra più la sovranità, confondendo la libertà civile colla politica si erano fatto di questa un idolo tirannico, a cui sagrificavano ogni

Digitized by Google

bene. Dallo sfrenato amore della libertà politica mossero agevolmente a quello dell'independenza municipale, che dovea avvelenare il frutto de' loro eroici sforzi, e dall' amore dell' independenza alla funesta ambizione di sottomettere, e signoreggiare i vicini, che dovea indebolire, e ruinare gli assalitori e gli assaliti. Quindi l'indomabile avversione a tutto, che non dependesse dal municipio: quindi uno spirito di egoismo municipale nelle leggi tanto più feroce, quanto più rozzi erano i costumi, in mezzo a' quali furono ordinati. Popolazioni concitate da queste passioni non doveano veder altro di utile, e di pregevole nelle famiglie, che il nerboruto braccio maschile. La donna, che esce dalla propria per formarne una nuova, fu riguardata come cagione di detrimento e di spoglio. La povertà de' tempi rese più aspro e tenace il sesso forte, che dettava le leggi in suo favore. Se poi la donna o si maritava in terra straniera, o di là era venuta fra noi,

doveasi aggravarne la condizione. Nè stima, nè pietà avea da temperare la sorte delle femmine, perchè l'amabilità, e la gentilezza non piegano animi selvaggi. Degradate ed avvilite, restavano loro ancora le attrattive della beltà, che non viene sempre deformata da un' educazione deprimente; restava loro ancora l'ingegno, che non è sempre spento dal servaggio, e da cui sovente si converte in astuzia; restava loro soprattutto il diritto d'inspirare un sentimento di gratitudine a coloro, di cui abbelliscono i giorni col più tenero ed innocente affetto, ed alleviano le pene colla soavità del consorzio. Gli statuenti vollero premunirsi contro il proprio cuore, e serbando la facoltà di largheggiare cogli estranei, si condannarono ad essere avarissimi verso la moglie in quell' ora stessa, che il pensiero dell' eternità fa cadere il velo delle illusioni, in quell'ora stessa, in cui la memoria di un mutuo affetto è il più dolce conforto a' morenti. Anche da'figli, che turbato l'ordine naturale pre-

cedono al sepolcro le madri, non doveano queste avere altro retaggio, che le lagrime. Non paghi di trascorrere in questa crudeltà, calunniarono le femmine, giudicando che non nutrissero per la prole quella tenerezza, che per esse mostravano di non conoscere i padri, e fu loro imposto di non disporre che a pro de' figli. Ove la durezza del cuore è comandata, le affezioni domestiche si infievoliscono e dileguano, e si dovea credere che il fratello non amasse il fratello, il parente non amasse il parente. Per conservare i beni in famiglia si ebbe ricorso al riscatto gentilizio. Per antivenire l'usurpazione de' frutti comuni si ebbe ricorso alla legge, che i beni, acquistati anche a nome proprio da' fratelli, e cugini conviventi, fossero comuni. Moltissimi altri provvedimenti di tal conio cancellò l'onda mordente de' secoli. Questi ci rimangono (1).

(1) I capi concernenti la materia rapidamente accennata son quelli, che riguardano propriamente la ragione civile, e che

Indarno sono risorte le lettere a diffondere luce immensa e gentilezza. Indarno l'arte della stampa separò per sempre il genere umano dall'ignoranza de'bassi tempi, e comandò di progredire allo stupendo incivilimento in cui ci troviamo. Indarno la filosofia si assise sui troni, e la felicità de' popoli divenne cura specialissima de' Governi, i quali compresero la grandezza e la gloria della missione che loro diede la Provvidenza.

2.° Però fu grandissimo senno, al tempo in cui si compilarono le generali Costituzioni, il non torre nettamente di mezzo le leggi municipali. L' esperienza insegnava, che i cambiamenti rapidi sono pericolosi; che violentare le abitudini ed

trovansi in vigore. Su questi soli verserà il mio commento. Resterebbe una materia assai importante qual è quella delle acque, contemplata nel libro VI de'nostri statuti; ma essendo del tutto disparata dal soggetto di detti capi, e d'indole delicatissima per gl'interessi privati con cui è complicata, non cade fra'voti della Città di Novara, che vi si tocchi, nè io posso occuparmene per ora, sebbene la reputi argomento meritevole e bisognevole delle cure di chi ama la prosperità di questa patria.

*

i pregiudizi è un male, di cui non sono facilmente apprezzate le conseguenze; che la prudenza e la circospezione non sono mai tanto utili quanto in fatto di legislazione, e che il giogo della sapienza è duro anch'esso quando il popolo, che lo riceve, non è in grado di superare la molestia delle sensazioni presenti trasportandosi colla mente a calcolare i vantaggi dell' avvenire. Allora non si era fatta prova d'alcuno di que'repentini e totali cambiamenti che vennero, sul finire del secolo scorso, a scuotere da'cardini l'antica struttura sociale: allora nessun popolo conosceva ancora il benefizio inestimabile di leggi generali, chiare, uniformi, intelligibili a tutti coloro che pur le debbono osservare. Quale distanza immensurabile non havvi fra il 1770 e i nostri giorni! Quanta sperienza non si è accumulata in quest' intervallo così pieno di maravigliose vicende, così fecondo di lezioni importantissime! Quanti milioni d' uomini inerti non hanno pronunziato quell' *io* che

provò alla statua di Prometeo la propria esistenza!

3.° Ma il nostro sovrano Legislatore, che si era elevato alla nobilissima idea di dare un codice generale, e che per sola prudenza amò di rispettare gli statuti municipali, era troppo giudizioso ed avveduto per prescriverne l' applicazione, e limitandosi a tollerarla dove le sue Costituzioni non provvedono, colla condizione eziandio che si trovassero in osservanza, volle prepararne quella lenta caduta, che riesce insensibile, e senza rumore. Sicuro egli inoltre, che il Senato, ove insieme con una profonda cognizione de' principii genuini della giurisprudenza mai sempre dominò il senso squisito dell'equità e delle più sottili relazioni degli effetti delle leggi col bene e coll'ordine pubblico, evitava diligentemente ogni interpretazione estensiva degli statuti, e gli bastava il solo dubbio a scartarli, a quel supremo Ordine riservò ogni questione sull' intelligenza de' medesimi, quasi incaricandolo di restringere

e circoscrivere la loro azione entro la sfera che si potesse minore.

4.° Abbiansi anche in oggi il debito tributo delle nostre lodi e della nostra riconoscenza sì il sapientissimo Re Carlo Emanuele, che trasportò nel vigente Codice le accennate disposizioni, come il suo augustissimo Padre, che primo le creò. Questi sentimenti però possono andar accompagnati dal desiderio, che l'eccelso Erede della loro virtù e del loro scettro, approfittando di più favorevoli circostanze, ne compia il divisamento (1). Non vi hanno per verità leggi, che meno degli statuti si meritino tal nome, e che meno si confacciano a' tempi ed a' costumi d'oggidì. Riconosciuti per odiosi da quegli stessi interpreti, che con tanto amore si occuparono a commentarli ed esporli, questo loro carattere è divenuto più risentito,

(1) La frequenza delle Regie Patenti, con cui vengono facilmente derogati in casi speciali gli statuti, dimostra che non s'inganna chi opina essere i medesimi tuttavia considerati dal Legislatore sotto lo stesso sfavorevole aspetto.

quanto più si è meditato sulle relazioni delle leggi col ben essere degli individui e delle famiglie. Divenne particolarmente insopportabile quell'ignorante avarizia, che pretese di provvedere, in secoli così da noi remoti, alla conservazione delle famiglie con espedienti che falliscono lo scopo, e conducono a danni incalcolabili. Una più accurata educazione ha elevato le femmine anche tra noi al grado d'intendere, amare, e promuovere gl'interessi della famiglia. Non ne sono desse soltanto l'ornamento, ma stromento utilissimo di prosperità. Il pregio che il bel sesso ricuperò agli occhi nostri, fa prevalere i sentimenti della natura, e sentire il dolore di vederli contrariati anche là dove un ben inteso favore dell'agnazione non lo esige. Una triste esperienza ci ammonisce, che malgrado tutte le leggi, le famiglie scompaiono, e non rimane che il danno della soverchia concentrazione dei patrimonii, che non solo si oppone all'incremento delle popolazioni, ma diserta

le campagne. Un altro prezioso sentimento si è diffuso, ed è il bisogno che i sudditi di uno stesso Stato abbiano una sola fisonomia, e che i loro interessi vengano assoggettati ad un vincolo comune, perchè ne derivi quella benevolenza reciproca; quella facilità di comunicazioni, e quell' ordine d' interessi generali, che è base della nazionalità. Invece gli statuti municipali ci mantengono stranieri gli uni agli altri; siamo sottomessi allo stesso Sovrano, ed abbiamo una patria diversa; passando da una città all' altra difficilmente sappiamo quali modificazioni subisca il diritto di disporre de' nostri beni (1).

(1) In nota alla decis. 26 genn. 1768 ref. Galli in causa *utrinque* Perrodi il dottissimo compilatore, protestando di non aver in animo di accennare tutti gli statuti, che sono in questi Stati, ne annovera ben cinquantacinque. Dichiara egli stesso di non parlare nè della Savoia, nè della valle d'Aosta. Nello stesso Piemonte omise per esempio quel di Candelo, non ha molto ad instanza di que' terrieri abrogato. Dello statuto di Vercelli, di Vigevano, di Milano vigente in Arona ed altrove, di Pavia vigente in Lumellina, nè de' tanti altri che vi hanno nelle provincie di Novara, di Varallo, di Pallanza e dell' Ossola, non fa neppur motto. Non andrebbe lungi dal vero chi credesse,

Scritti poi essendo gli statuti in un rozzo e corrotto latino, che sovente il glossario del Du-Cange, e la sterminata erudizione di Lodovico Muratori non valgono a diciferare, invece di avere le loro disposizioni quella chiarezza e quella precisione, che sono indispensabili nelle buone leggi, si rendono inintelligibili anche agli uomini più versati in tal genere di studi, e più famigliari allo stile indigesto di siffatti codici. L'oscurità loro si accresce, e si rende più fitta per essere dimenticate e perdute molte idee significate da vocaboli e locuzioni, che ora suonano vanamente. La diversità de' mezzi di esistenza, de' comodi, e de' piaceri della vita, delle relazioni cogli altri paesi e colle altre nazioni riesce incalcolabile. Il valore delle cose e delle monete hanno cangiato sì fattamente, che quello che era ricchezza a' nostri

che a contare tutti gli statuti locali nelle divisioni di Torino, Cuneo, Alessandria, e Novara oltrepasseremmo i settanta. A Genova fu conservato il codice civile: a Nizza e Ciamberì non si parla più di statuti.

antenati, ora è meschinità. Il linguaggio di que' remoti tempi non può quindi a meno di mancare per noi di senso, o tornare inesatto ed incondito.

Altro non sono divenuti per tal guisa gli statuti che una fonte d'ingratissimi ed interminabili litigi, che logorano i patrimonii più cospicui, e che mettono nelle famiglie acerbi dissapori. E il Ciel volesse che l'ingegno, il tempo e la fatica condur potessero alla distinta cognizione del mistero, che ricopre la giurisprudenza statutaria! Potremmo almeno sperare, che un altro Gneo Flavio lo svelasse. Ma no: l'oscurità e l'incertezza della medesima è tale, che i più provetti Giureconsulti, se l'autorità del Senato non gli aiuta, non osano di rispondere con asseveranza. Volgasi lo sguardo a'nostri più stimati Autori legali, e veggasi come essi stessi sono titubanti, e camminano a tentone, sorreggendosi più spesso coll'autorità del numero, che con quella della ragione. Faccia fede del mio

dire la soddisfazione, con cui sono accolte le decisioni che si vanno mettendo in luce anche in quest' argomento; soddisfazione tanto maggiore, quanto più è tormentoso il dubbio sulla pertinenza delle sostanze che talun possiede, e si lusinga di trasmettere a'suoi. Ne faccia fede il gusto con cui sono sempre assaporate le filosofiche osservazioni, colle quali uno de' dotti e laboriosi nostri scrittori legali, innalzandosi talora con volo ardito in regioni superiori alla giurisprudenza pratica, cui rende sì importanti servizi colla pubblicazione di una raccolta di giudicati de' Magistrati Supremi, divulga e condanna la barbarie, l'incongruenza e l'ingiustizia degli statuti municipali. La giurisprudenza statutaria in una parola è una selva selvaggia ed aspra e forte, non da smarrirvi la diritta via, ma da smarrirvi l' animo.

5.° Il pubblico voto de'Novaresi implora da gran tempo l'abolizione de' nostri statuti. Questa Amministrazione civica si cre-

dette obbligata dal dovere di procurare ogni ben essere de'suoi concittadini a portarlo appiè del trono di S. M. (1). Le nostre rappresentanze furono benignamente accolte; ma perchè il pubblico voto de' Novaresi si adempia dalla Regale Clemenza, è mestieri che si conosca anche quello delle altre comunità, che soggette vanno tuttavia alle nostre leggi municipali. Sebbene io sentissi, che l'impresa era maggiore degli omeri miei, pure m'assunsi la fatica di comporre questo commentario, affinchè le comunità interessate potessero deliberare con cognizione di causa. Scrissi col pensiero unicamente di giovare alla patria, e do in luce il mio lavoro sperando, che, se per avventura non si accordasse il voto di tutte le comunità interessate a concorrere nella domanda dell'abolizione degli statuti, avrò reso almeno il servizio al Pubblico di mettere a

(1) Deliberazione presa sopra rapporto dell'Autore in consiglio duplicato addì 11 maggio 1827.

portata del medesimo quelle poche cognizioni, che in sedici anni di patrocinio mi è venuto fatto di acquistare. Se gli altri Giureconsulti assai più instrutti di me, che vanta la nostra provincia, e soprattutto la capitale di questi Stati, porranno in comune collo stesso animo quanto hanno di meglio in proposito (1), sarà dissipata gran parte di quella oscurità e di quell' incertezza, che regna nella giurisprudenza statutaria. Avremo la consolazione di contribuire alla tranquillità, ed alla conseguente prosperità d'innumerevoli famiglie.

6.° Intanto ch'io, distratto però assai dalle cure della professione, attendeva a mettere insieme questo commentario, insorse la lite fra S. E. il signor Cardinale

(1) Non debbo fin d'ora lasciare di render pubbliche grazie a' dottissimi miei amici e colleghi, Colla e Demargherita, che mi furono cortesi de'loro lumi e suggerimenti nel riveder meco questo lavoro; nè voglio passare sotto silenzio la cordialità con la quale il mio carissimo compatriota e condiscepolo Biagini mi si mostrò liberale d' osservazioni e notizie.

Giovanni Cacciapiatti, ed i suoi nipoti di sorelle Conte Marco Bellini, e Dama Francesca Tornielli vedova Tornielli, intorno alla pingue successione del rispettivo fratello e zio Marchese Luigi Cacciapiatti. Questa lite, che sopraggiunge ad affliggere tre nobilissime e ricche famiglie in istretta parentela congiunte, mentre appena ne era terminata una di egual tempra, che disuniva da più di vent'anni altre tre nobilissime e ricche famiglie *, mi fu di sprone a correre verso la meta che mi era proposta. Imperciocchè non vi ha nulla di più efficace a spingere alla ricerca del rimedio quanto la presenza delle calamità. Possa questa essere l'ultima, che, per cagione degli statuti, travagli i miei concittadini!

* Caccia, Leonardi, e Gibellini. Fatale combinazione! Le questioni statutarie flagellano segnatamente i grandi patrimonii, e le famiglie discendenti dagli antichi statuenti.

DEGLI

STATUTI NOVARESI.

Digitized by Google

CAPO I.

DELL' ORIGINE, E DELLE VICENDE DEGLI STATUTI DI NOVARA.

1.° L'origine della Città di Novara è coperta dalle tenebre impenetrabili de' secoli, che precedettero l'era volgare. Era già celebre ed importante a' tempi di Pompeo Strabone, che l'aggregò alle Colonie Latine. Giulio Cesare la innalzò alla dignità di Colonia Romana, e Tacito, che cominciò a scrivere le sue istorie sotto l'impero di Nerva, l'annovera fra' migliori municipii della regione transpadana.

2.° Cluverio, ed altri Eruditi fondati sulla tavola Peutingeriana opinano, che anticamente il fiume-torrente Agogna si chiamasse Novaria, e desse il nome alla nostra Città. Ad altri parve di nobilitarla favoleggiando intorno alla sua fondazione. Guidone Ferrari, dottissimo Gesuita Novarese, nelle tre sue dissertazioni sulle antichità dell' Insubria si accinse a rivendicarle seriamente l'onore di essere stata fondata, e denominata *Aria* dall' Ercole Fenicio, e di essere rappresentata da una vergine coperta di pelle leonina. Ognun pensi a sua posta, chè il vero non si saprà, nè rileva il chiarirlo.

3.° Conviene invece por mente, che dal tempo de' Romani fin verso il declinare del secolo XVIII

il nome di città ebbe fra noi un significato assai più ampio che in oggi. Esso abbracciava tutta l'estensione dell'agro (*pagi*), distretto, o contado, che dopo i progressi della Religione Cristiana, essendosi scompartita la giurisdizione spirituale de'Vescovi secondo la divisione civile preesistente, fu chiamata Parrocchia, poi Diocesi od Episcopato. In questo senso definisce Cicerone il vocabolo di città: *concilia coetus hominum jure sociati* (1); e narra Cesare, che *omnis civitas Helvetiae in quatuor pagos divisa est* (2). Quindi coloro, che nati erano in una terra dipendente da una città, erano partecipi de' dritti e pesi municipali (3). Quindi anche presso i nostri Statuenti si hanno per sinonimi agro, distretto, giurisdizione della città, Episcopato (4). Era lo stesso anche nelle Gallie (5).

4.° Però gli orrendi disordini de' secoli di mezzo, la feudalità, l' abuso delle concessioni imperiali, e le vicende politiche cangiarono spesso i confini alla giurisdizione civile. Lo scompartimento religioso, essenzialmente più stabile, era il solo, che nelle

(1) De Republ. lib. VI. § 13.

(2) De bello Gall. lib. I.

(3) L. 30 ff. ad municip. L. 3 cod. de nat. lib.

(4) Statuta Novariae passim, *Edizione del* 1583, in aedibus Francisci Sesalli, *della quale farò sempre uso.*

(5) Raynouard: *Histoire du droit municipal en France.* Tom I, cap. 8.

antiche controversie fornisse la norma per determinarli. Nel 1191 i Vescovi di Novara e di Vercelli, delegati da Arrigo VI a comporre le differenze fra'Novaresi e Vercellesi, pronunziarono, che le terre poste oltre l'Agogna essendo soggette a Vercelli nello spirituale, gli restassero del pari nel temporale (1). Questo temperamento fu di nuovo adottato nel 1228 dalle Città Lombarde al Concilio di Mantova, allorchè Novara e Vercelli, per la paura di Federico Barbarossa, s' indussero a cessare dalla guerra, che tuttavia si faceano per cagion di confini (2). Nel precedente Concilio, tenuto dalle stesse Città in Piacenza (3), erasi pur fermato, che Casale Sant'Evasio (4), e Robbio spettassero anche nel civile a Vercelli, poichè ne dipendevano nello spirituale.

5.° Non è per questo che' siano andati immuni dalle vicissitudini i confini della giurisdizione ecclesiastica. Sovente furono alterati per casi di guerra, per la cupidigia de' Vescovi vicini, per lo stabilimento di monasteri con giurisdizione propria, per la creazione di nuovi vescovadi, e per molte altre

(1) Annali della città di Vercelli, composti dall'Avv. Carlo Amedeo Bellini, figlio di Vercellino. Manoscritto presso il sig. Teologo Gaetano Lavino Vercellese. Anno 1191.

(2) Annali citati. An. 1228.

(3) *Ibid.* an. 1217, e lib. II de'Biscioni dell' archivio della città di Vercelli, fol. 148.

(4) Or città di Casale in Monferrato.

cause, che or torna superfluo di riferire (1). Ad ogni modo la cognizione de' confini spirituali diffonde sempre una luce preziosa sulla storia della giurisdizione territoriale, che il Giureconsulto non dee ignorare, se ama di conoscere distintamente i paesi, che vanno soggetti a' nostri Statuti. Allora egli vede, perchè alcuni paesi, che più non fanno parte della provincia di Novara, ubbidir denno alle leggi municipali di questa città, e perchè altri, che in tale provincia sono compresi, da leggi municipali diverse vengono retti.

A questi studi non si può, per mio avviso, supplire colla prova testimoniale incerta, difficile, e sempre contrastata dell' osservanza di uno statuto in questa, o in quella terra. Può accadere che non consti dell' osservanza, e che tuttavia la terra, riguardo alla quale si contende, sia soggetta allo statuto. Può accadere il contrario. Se la face della storia vien meno, o riesce insufficiente, allora si dee ricorrere alla memoria, ed alla coscienza degli uomini; ma allora soltanto, perchè gli uomini sovente non sanno le cose più ovvie, sovente s' ingannano, e talora anche sagrificano la verità alla passione.

6.° Non inviterò tuttavia il lettore ad avvolgersi nello spaventevole labirinto del medio evo. Compare,

(1) V. Muratori, Antiq. Ital. dissert. 64.

egli è vero, il governo municipale più antico fra noi della conquista de' popoli alpini fatta da Cesare. Si debbe a questa instituzione, corroborata dagli ordini civili introdotti da' Romani nelle colonie, e ne' municipii, la forza e l'ardimento, con cui hanno potuto le Città Italiane, verso il mille, aspirare a quella libertà, che, vendicata coll' armi, venne poi sancita a loro favore colla pace di Costanza (1). Ma egli è soltanto da quest' epoca, che le medesime, sicure del possesso della sovranità territoriale, e del diritto di regolarsi con leggi proprie, hanno cominciato a creare gli Statuti (2). Ne' tempi anteriori i barbari venuti in Italia o coll' armi alla mano, od allettati dalla piacevolezza del clima, aveano bensì introdotte varie leggi, e consuetudini, ma lasciando vivere i vinti secondò le proprie, ciascuno ubbidiva a quella che professava. Sei diverse leggi almeno si annove-

(1) Pagnoncelli : *Ricerche sull' origine antichissima de' Governi municipali delle città Italiane.*

(2) Il Conte Gabriele Verri nel suo prodromo *de origine, et progressu Juris Mediolanensis* premesso a' suoi commenti delle nuove Costituzioni di Milano, cerca di dimostrare contro il sentimento del Muratori, che fino dal secolo X le Città Lombarde, e specialmente Milano, per concessione di Ottone il grande, aveano cominciato ad aver leggi proprie. Ma le prove che egli reca si riducono a persuadere, che le Città Lombarde godevano fino dai tempi di quell' Imperatore una sorta d' indipendenza, ch' ei chiama *autonomia*, e che in sostanza era il risultato degli antichi ordini municipali, e dell' indebolimento della podestà imperiale in Italia.

ravano (1). Romana, Longobarda, Salica, Ripuaria, Alamannica, Bajoaria, alle quali voglionsi aggiugnere i Capitolari di Carlo Magno, e de' suoi successori, che indistintamente tutti i popoli del Regno Italico obbligavano. Due carte pubblicate dal Padre Zaccaria (2) provano, che nel 1044, e nel 1114 in Oleggio ed Arona vi era ancora chi vivea secondo la legge Longobarda. Danno a divedere esistente in Reggio nel 1180, ed in Parma nel 1212 l'uso di vivere ciascuno secondo le proprie leggi altre carte pubblicate dal Muratori (3). Durò la servitù anche oltre il mille, ed ho veduto documenti, che fanno menzione di servi ed aldioni esistenti dopo tal epoca sopra terre del Novarese e del Vercellese. Si aggiunga, che dappertutto eranvi o Marchesi, o Conti, o Castaldi regalatici da' Longobardi. Conseguentemente sarebbe estranea al nostro lavoro ogni esposizione dello stato legislativo della Città di Novara anteriormente al secolo XIII. Il Muratori non accorda nemmeno a'Pisani, che abbiano condito statuti innanzi che la pace di Costanza fondasse un nuovo dritto pubblico in Italia (4), e il Benvoglienti commentando gli antichi statuti di Pistoja dimostra, che, sebbene portino la data del 1107, deve tuttavia ravvisarsi erronea, perchè

(1) Muratori Ant. Ital. diss. 22, col. 233, C.
(2) Della Badia d'Arona lib. III, pag. 127, e 132.
(3) Dissert. cit.
(4) Ibid.

vi si parla de' Podestà, i quali dalle Città Italiane non furono surrogati a' Consoli se non sul cadere del secolo XII (1).

7.° Per la stessa ragione addotta dal Benvoglienti non possiamo riferire a tempo più remoto gli Statuti Novaresi, che incominciano appunto dal giuramento, che prestar dovea in pubblico il Podestà, o Rettore annuale. Però il celebre nostro Giureconsulto Ploto, discepolo dell' Alciato, tanto ne' suoi consigli (2), quanto nel trattato *de Blasphemia* (3), e dietro di lui il Senatore Caroelli (4), Patrizio Novarese anch' egli, notarono che i nostri Statuti furono fatti allorchè la Città era libera, e reggevasi a popolo. Il primo anzi, nell' indice al trattato *de in litem jurando* (5), sostiene, che molti e molti anni prima del 1183, in cui fu celebrata la pace di Costanza, Novara vivea in libertà; onde riunendo quest' espressione all' altra, che or or si è accennata, parrebbe voler riportare la formazione de' nostri Statuti a tempo più vicino al secolo XI. Egli è quindi pregio dell' opera l' intertenersi ancora un istante su questo argomento.

8.° Le Città Italiane, assai prima della Lega Lombarda, si erano a gran passi avanzate verso l' indi-

(1) Presso il Muratori: Ant. Ital. tom. IV, pag. 528.
(2) Cons. 17 n.° 63.
(3) N.° 25.
(4) De servit. et aqua: disq. 8 n.° 1.
(5) Verbo *Novaria*.

pendenza, ed anzi fino dal secolo XI o si erano collegate, o meditavano di collegarsi per resistere alla potenza imperiale, spezzare quella ferrea rete, che il feudalismo avea stesa d'ogni dove, e soggiogarne i propugnatori (1). La vicina Milano, di cui Novara partecipò quasi sempre ne' secoli anteriori al decimottavo le peripezie, prima ancora del mille (2) erasi levata a romore contro l'Arcivescovo Landolfo, che la dominava aspramente, ed avea battuto le di lui soldatesche al campo di Carbonara.

Nel 1110 l'Imperatore Arrigo IV calando in Italia, pervenuto a Novara trovonne il popolo al suo volere avverso, diede la città alle fiamme, e ne ruinò le mura (3). Pare quindi, che i Novaresi avessero già una esistenza propria, ed un regime proprio. Ciò si prova viemeglio dal diploma del 1116 conservato nell' archivio di questa Chiesa cattedrale (4), col quale quell'Imperatore riconciliato co' Novaresi loro concede di serbare i buoni usi, e consuetudini, che fino allora aveano tenuto, non che le torri, che a difesa della città aveano erette, e comanda che niun Vescovo, Marchese, o Conte operi in contrario. Veggonsi inoltre i Novaresi recare insieme a molte altre Città Lombarde gagliardi soccorsi a Milano

(1) Pagnoncelli: op. cit. cap. IV.
(2) Muratori: Ant. Ital. diss. 45, col. 7.
(3) Muratori: Ann. d'Ital. an. 1110.
(4) Bascapè: Novaria lib. II, pag. 350.

contro Como (1). Dalle quali osservazioni si raccoglie, che benissimo anche sotto il dominio temporale de' Vescovi, a' quali spettò Novara con ristrettissimo territorio per concessione imperiale nei secoli X, ed XI (2), esisteva fra noi una specie di regime popolare; ma non emerge, che si fosse elevato il pensiero ad ordinare leggi municipali. Forse i nostri Vescovi a guisa di que' di Vercelli, che eguali concessioni ebbero dagli Imperatori, non esercitavano altra giurisdizione che quella di decidere le cause di appello (3), ed assorti nelle cure ecclesiastiche lasciarono a' Consoli il governo della città. È più credibile ancora che il supremo dominio de' Vescovi come quello di ogni altro feudatario lasciasse intatto il regime comunale. Così accadde nella riviera d'Orta, e nella corte di Mattarella. Così accadde in Arona, ove non ostante che l'Abate di quel monastero avesse il mero e misto impero, e piena giurisdizione nella pubblica vicinanza, pure vi avea il consiglio di tutti i vicini, e governavasi il comune da' Consoli e da una credenza (4).

(1) Muratori: Ann. d'Ital. tom. VI, pag. 354.

(2) Bascapè: *ibid.* pag. 311.

(3) Lib. II de' Biscioni fol. 471: Archivio della città di Vercelli. Cap. *licet ex suscepto*: *de foro compet.* — Ranza Gio. Franc. *Memorie manoscritte per servire alla storia di Vercelli*: *Archivio Avogadro di Casanova.*

(4) Zaccaria: op. cit. lib. 3 pag. 161.

Ogni segnale poi di dipendenza da'ministri imperiali non è scomparso fra noi se non dopo la metà del secolo XI. Novara comincia a figurare come affatto libera soltanto nella tregua del 1177 preceduta alla pace di Costanza, e ne' patti nove anni innanzi stipulati fra la Lega Lombarda, ed il Marchese Malaspina (1).

In mezzo al trambusto di continue guerre non è possibile, che si pigliasse tal cura degli ordini civili da concepire ed eseguire il divisamento di un codice municipale. Ne mancava fors'anche il soggetto mancando allora la Città di giurisdizione sovra altre terre. Ottone Frisingense nel 1154 (2) trovò che i Conti di Biandrate possedevano pressochè tutto il Novarese, appena eccettuata la città, alla quale sì da quello Storico, che dal Poeta Guntero ne' Ligurini (3) vien data l'aggiunto di piccola.

I Conti di Biandrate erano potentissimi per l'estensione del dominio, pel favore degli Imperatori, e per essere aggregati alla cittadinanza di Vercelli. Fino dal 1111 congiuntamente al Marchese di Monferrato era concorso un Conte di Biandrate ad imprigionare Papa Pasquale II, e a devastare, al seguito dell'Imperatore Arrigo, gran parte d'Italia (4). Bian-

(1) Muratori: Ant. Ital. vol. IV, col 263, e seg.
(2) De gestis Frid. Imp. lib. II, cap. 15.
(3) Lib. II.
(4) Annali cit. del Bellini: an. 1127.

drate poi non fu espugnato nel 1168 se non coll'ajuto de'Milanesi, Vercellesi, Bresciani, e Lodigiani (1). Dubito, che fosse allora distrutto, come altri asserisce (2). È più probabile, che fosse distrutto nelle guerre successive. O fosse allora distrutto, od espugnato soltanto, sopravvisse ancora sì tremenda la potenza de' Conti di Biandrate partigiani graditissimi di Federico I, che si vede nel 1170 nominativamente ordita anche contro di essi la lega Lombarda (3). Nè la sconfitta, e l'umiliazione di quell'Imperatore annientolli. Si giovarono dell' ambizione de' Vercellesi, che aspiravano a signoreggiare tutta l'antica provincia Lebezia (4), si collegarono con essi giurando loro anzi fedeltà (5), e suscitarono una acerrima guerra a' Novaresi, che non fu sopita nè dalla concordia stipulata in Casalino nel 1194 (6), ove le due Città promisero di tener distrutto Biandrate; nè dalla partizione degli uomini di quel borgo, sancita a Cameriano li 9 agosto 1199 (7) fra gli inviati delle Città stesse. Riconfermati ne' loro feudi i Conti di Biandrate nel 1209 da Ottone IV (8),

(1) Muratori: Ann. d' Ital. vol VI, pag. 90.
(2) Galvaneo Flamma. Ferrari, *Lettere Lombarde*, e varii altri.
(3) Muratori: Ant. Ital. tom IV, col. 266. B.
(4) Annali cit. del Bellini, an. 1190.
(5) Biscioni: lib. III, fol. 64.
(6) *Id.* lib. I, fol. 254.
(7) *Id.* lib. IV, fol. 234.
(8) Ferrari: *Lettere Lombarde*, *lett.* 19.

collegati di nuovo più strettamente co' Vercellesi, a' quali giurarono la cittadinanza, e da cui vollero anche riconoscere i loro feudi (1), istigarono gli uomini di Vallesesia, Pallanza, Vegezzo, ed Ossola, ove erano que' feudi, a darsi a Vercelli (2). Si ripigliarono le armi, e ne venne la guerra, in cui i Novaresi, armate alcune navi, espugnarono due volte Pallanza (3); guerra che malgrado l'inclinazione delle due Città a concordarsi, e l'arbitramento pronunciato da Pietro Avento Podestà di Milano il 24 novembre 1223 (4), per la resistenza e maneggi de' Conti di Biandrate (5) si riaccese più viva e più terribile. Indomiti sempre in qualunque sinistro que' feudatarii, non ostante la concordia di Mantova (6), e l'unione di Novara, e di Vercelli procurata nel 1243 (7) da Gregorio di Montelongo alla lega promossa da Innocenzo IV, fecero risorgere ad ogni istante le ostilità fra le due rivali. Impresa per verità non malagevole, perchè le Città Lombarde, appena dileguava il terrore dell'armi germaniche, che di quando in quando venivano a

(1) Ranza: *Memorie citate.*

(2) Biscioni lib. III, fol. 122: *retr.* Annali cit. del Bellini, an. 1217, 1223.

(3) Vercellino Bellini: *Descrizione dell' origine, e successi di Serravalle.* — Bibliot. Ambros. Miscell Nov. tom. V.

(4) *Ibid.*

(5) Annali cit. del Bellini, an. 1223, 1224, 1225.

(6) An. del Bellini, an. 1228.

(7) Muratori: Ann. d'Ital. tom. 7, pag. 217.—Vercellino Bellini, op. cit.

sollecitarne l'unione, erano sospinte dall' ambizione d'impero a lacerarsi a vicenda; ma impresa che non trascurarono mai i Conti di Biandrate. La divisione stessa che si mise nella costoro famiglia, volti essendosi i discendenti del Conte Ottone a parte Guelfa poi ritirati nel Canavese, e rimasi quelli del Conte Gozio fedeli a Cesare; nè l'essersi ridotti gli uomini di Biandrate a giurare il *citainatico* (1), ossia di essere buoni e fedeli cittadini a Novara, valse alla nostra Città la quiete. I figli del Conte Gozio profittarono in vece della defezione de'cugini per ottenere da Federico II l'investitura di Biandrate, della Vallesesia, dell'Ossola, e d'altri luoghi (2), ed alla morte di quello scomunicato Imperatore, perduta ogni speranza di riaccendere la guerra fra Novara e Vercelli, poichè queste Città nel 1259 (3) si erano accordate sulla divisione del controverso territorio fra l'Agogna e la Sesia, continuarono a proteggere in Vallesesia e stipendiare i Cateri, o Patarini (4) già in odio del poter temporale di Roma, da Federico favoreggiati,

(1) Benvenuto di s. Giorgio, pag. 194: *Manoscritto presso la nobilissima famiglia Silva di Milano, citato dal Conte Donato Silva feudatario di Biandrate nelle sue note allo statuto di quel luogo.*

(2) Benvenuto di s. Giorgio: *ibid.*—Giulini *Storia di Milano*: tom. VII, pag. 526.

(3) Vercellino Bellini: op. cit. — Biscioni: lib. I fol. 280, lib. IV fol. 302.

(4) Vercellino Bellini: op. cit.

finchè quella genìa di eretici si spense colla sconfitta, ed il supplizio di fra Dolcino.

9.° Non dispiaccia al lettore questa escursione che ho fatto nella parte più oscura, e più intralciata della nostra storia municipale per persuadere che molto innanzi il secolo XIII non potevano i Novaresi nè pur volgere l'animo a creare le loro leggi. Conveniva che prima si conducessero ad avere cui imporle, e non è che dopo la pace di Casalino, e la partizione stipulata a Cameriano, che, tolti di mezzo i Conti di Biandrate, furono stabiliti i confini del territorio.

Mi sono anche lasciato tentare dal desiderio di mettere in palese le vere cause delle disastrose contese, che ebbimo per tanti anni con Vercelli, e di indicare molte buone fonti a chi amasse conoscere per minuto avvenimenti finora non poco trasandati, quantunque non siano sterili di utile istruzione a chi medita sugli effetti delle instituzioni municipali. Per altra parte nel proseguire il discorso de' nostri statuti si vedrà che non è stato indarno il frugare fra tante anticaglie.

10.° Ma per non divertire di nuovo comincio dal far presente che gli statuti delle città furono ordinati in tempi diversi, e distanti, ed hanno subìto non lievi cambiamenti ognora che accadde di riordinarli. Se ci mancassero altri testimonii di questo, ne sarebbe uno irrefragabile la compilazione stessa rior-

dinata nel 1460 per ordine di Francesco I Sforza, e che unica ci rimane conservata dall'arte della stampa. Ce ne convinceremo strada facendo. Intanto sappiasi che i Novaresi non furono lenti a ridurre in iscritto le proprie leggi, e compilarne un codice. Profittarono molto probabilmente della tranquillità della quale godettero sul finire del secolo XII, ed al principio del XIII. Ne diedero certamente l'esempio alla stessa Milano, che nel 1216 raccolse in un volume tutte le consuetudini perchè si osservassero in avvenire (1). Quella città non tolse, cred'io, ad imitare la Badessa del suo monastero maggiore, che nel 1215 fece degli statuti per i suoi sudditi di alcune terre (2). Imparò da noi, i quali fino dal 1198 avevamo adottato il regime de' Podestà (3), e che nel 1214 avevamo sancito fra gli altri lo statuto *de prohibita alienatione in personam non subditam comunis Novariae* (4). Una carta de' 19 settembre detto anno (5) reca infatti, che usando i Novaresi violenza all'Abate Ariberto del monastero di Arona per cagione di uno

(1) Giulini: *Storia di Milano*, tom. VII, pag. 312.—Verri: *Storia di Milano*, tom. II, pag. 16, *edizione del* 1824.

(2) Giulini: *ibid.* pag. 573.

(3) *Instr.* 10 *novemb.* 1198, *inserto nel lib. VI de' citati Statuti Novaresi.*

(4) Lib. II, pag. 59.

(5) Zaccaria: *della Badia d'Arona*, lib III, pag. 143.

statuto ordinato dagli stessi Novaresi, e portante, che niuno della loro giurisdizione alienasse, o vendesse possessione alcuna ad alcun uomo di altrui giurisdizione a pena di confisca, Enrico Arcivescovo di Milano dà licenza all'Abate di dismettere a' Novaresi le possessioni e diritti, che poco stante aveva comprato da Guidone Conte di Biandrate nel luogo di Marzalesco, e sue pertinenze (1). Più antichi sono anche di tal tempo gli statuti di tener distrutto Biandrate, e Borgofranco, oggi Serravalle di Vallesesia (2), poichè il patto di far questo fu stipulato con Vercelli nel 1194 nella già citata concordia di Casalino. Or bene: l'ordine di raccogliere le consuetudini Milanesi in un codice fu dato nel 1215 al suo successore da Brunasio Porcha, che in quell'anno era Podestà di Milano (3). Questo illustre Novarese era Console in patria nel 1199, e insieme a Matteo Rosso altro Console di Novara stipulò con Vercelli la già accennata partizione degli uomini di Biandrate. Fu Podestà di Vercelli prima che a Milano, e in tal qualità condusse i Vercellesi all'assedio

(1) Il Giulini nell'op. cit., e il Bianchini nel suo Compendio storico, precedente le sue *Cose Rimarchevoli* della Città di Novara, parlano di questa carta.

(2) Stat. Nov. lib. I, p. 20, 21. — L'identità di Borgofranco, e Serravalle è insegnata da Vercellino Bellini nella descrizione più volte citata.

(3) Giulini stor. cit., tom. VII pag. 312.

del ribellante Casale, lo prese, e saccheggiò (1). Ragion vuole adunque o che in patria imparasse la utilità del raccogliere le leggi municipali in un codice, o che innanzi di gratificar gli stranieri di questo benefico divisamento a pro de' suoi concittadini lo facesse valere. Anche nella sentenza arbitramentale pronunciata il 25 ottobre 1219 da Giacomo Vescovo di Torino sulle vertenze, che esistevano fra i Novaresi, ed il loro Vescovo Odelberto intorno a'confini della Riviera d'Orta, si fa menzione de' nostri statuti, e specialmente di que'concernenti Sorriso e Mesima (2), e siccome il Podestà avea giurato di mantenerli, vi si prescrive, che siano tolti al fine del suo governo dallo statuto del comune di Novara. La quale espressione dà a divedere che i Novaresi aveano già raccolte in un codice le loro leggi. Così significa il vocabolo *statuto* adoperato nel senso, che toglier si dovessero dal medesimo gli statuti concernenti Sorriso, e Mesima. Questi erano al certo diversi da quello, che si conserva nell'odierna collezione *de castro et monte Messinae custodiendo, et affictando* (3), e dall'altro, che vuol tassati come borghesi gli abitanti in Sorriso, o nella corte di quel luogo sopra poderi di uomini di Novara, o soggetti alla giurisdizione di Novara (4), perchè il primo ri-

(1) Ann. cit. del Bellini, an. 1215.

(2) Bascapè: Novaria lib. II, p 388.

(3) Pag. 21.

(4) Pag. 35.

cordando, che il castello di Mesima era stato dagli uomini di Riviera nel 1358 diroccato, reca la prova di una creazione posteriore a tal anno, ed il secondo non potea fornir soggetto di controversia col Vescovo. Doveano poi gli statuti da cancellarsi essere anteriori alla sentenza di più anni, perchè in que' tempi le quistioni territoriali non si troncavano nè presto nè di leggieri. Mi par dunque certo, che noi ebbimo un corpo di leggi municipali innanzi de' Milanesi, e che debbono essi la prima compilazione ad un nostro concittadino.

Che poi gli statuti Novaresi siano stati ordinati in tempi diversi, e rinnovati più volte, si desume non solamente da quello posto sotto la prima delle citate rubriche, ma anche dall' altro che impone alle comuni di pagare i Podestà per tempo, avendo la data precisa del 1273 (1), e dall' altro pure, che convalidando le alienazioni de' beni spettanti a' Conti Gozii di Biandrate, cita un instrumento del 1298 (2). Aggiungasi, che lo statuto, che abolisce i paratici (3), non può non essere posteriore al 1225. Il Bianchini cita nelle sue *Cose Rimarchevoli* (4) un

(1) Pag. 26.

(2) Pag. 27. Questa linea de' Conti Gozii è quella, che vedemmo più a lungo perseverare nella parte Ghibellina, e nel travagliare i Novaresi fino ad insudiciarsi co' Patarini.

(3) Pag. 26.

(4) Pag. 120.

instrumento di tale anno, per cui consta che allora esisteva legalmente il paratico de' Calzolai (1). Inoltre il Bascapè afferma positivamente (2), che gli statuti furono da' Novaresi rinnovati sotto Galeazzo Visconti fratello di Barnabò, come al suo tempo si conosceva dall'esistente volume manoscritto, e che fra le altre cose si provvide intorno al cingere di muro la nuova città a mezzodì. Il già ricordato statuto *de castro, et monte Messinae* è concepito con parole che svelano l'esistenza di statuti antichissimi, e vecchi e nuovi, già promulgati in addietro. Appartiene egli di certo alla compilazione a cui allude il Bascapè. Anche il Ploto narra (3), che negli statuti antichi fatti dai Novaresi quando si reggevano a popolo, ed allora conservati nel nostro archivio, vide scritto egli stesso uno statuto contro i bestemmiatori, che non era inserto negli statuti stampati, di

(1) Erano i paratici le università o società degli artisti e mercanti, che anche dopo la pace di Costanza aveano fra noi i loro Consoli, e col loro mezzo concorrevano alle pubbliche deliberazioni. Nell'atto 12 agosto 1199 di ratifica per parte de' Novaresi della partizione di Biandrate, conservato anch' egli nell' Archivio Vercellese, intervennero cogli uomini della Credenza i Consoli de' paratici, de' calzolai, de' beccai, de' negozianti, e de' pelliciai. Il Muratori dotato di finissimo tatto nella storia, indovinò che si era male apposto il Du-Cange, supponendo, che la voce *paratici* significasse *nobili*, e la interpretò mercanti. Or non vi può essere più dubbio sul vero suo senso.

(2) Novaria lib. II, pag. 483.

(3) De Blasphemia, n.° 25.

cui si faceva uso a' suoi tempi, cioè verso la metà del secolo XVI. Sgraziatamente il nostro archivio è stato negli anni decorsi così malconcio e scemo, che non vi ha più nulla di tanti importanti documenti. Ciò nondimeno abbiamo quanto basta per dedurne sì l'antichità delle nostre leggi, sì la certezza, che furono ordinate, e variate in tempo di libertà. I Novaresi non sono nella condizione di coloro, che essendo stati infeudati, hanno bensì statuti da essi consentiti, perchè ne'bassi tempi anche i barbari soleano ordinare le leggi nelle assemblee de'principali cittadini, ma sostanzialmente dati dal signore del luogo. Debbono le proprie leggi alla propria sovranità, ed allorchè piegarono all'armi di quello stesso Francesco Sforza, che volle farle riordinare, e munirle della sua sanzione, stipularono espressamente, che ferme ed illese rimanessero (1). Io penso anzi che la riordinazione degli statuti nostri non venisse operata da quel fortunato ed accorto capitano se non se per cangiare il regime comunale, il quale era stato del tutto popolare anche a' tempi de' Visconti (2), e ridurlo a mano di sessanta buoni uomini nobili cittadini della città scelti da'suoi commissarii, ed amovibili ogni anno a suo piacimento

(1) Capitoli concessi a Novara da Francesco Sforza il 23 dicembre 1448, allorchè era accampato nel sobborgo di s. Stefano.-*Mihi.*

(2) Instr. 31 dicembre 1421 in pergamena, rog. Antonio de' Buoi. Archivio dell'Avv. Carlo Antonio Molli di Borgomanero.

(1), onde poi derivarono i nostri Decurioni, i quali dopo di avere nel 1608 essi medesimi fermato di non ammettere nel loro corpo se non chi avesse fatto le prove di nobiltà, o fosse discendente dai Decurioni, pervennero non senza grave contrasto degli altri cittadini a rendere la loro carica vitalizia (2), e quindi a far valere la consuetudine di surrogare a' trapassati i figli, od altri più prossimi parenti del defunto (3). Perciò gli statuti esistenti altro non sono, che quelli vigenti innanzi la dedizione allo Sforza da quanto riguarda il Consiglio generale in fuori.

Volgiamo adesso lo sguardo all'estensione del distretto giurisdizionale di Novara. I confini dell'antico municipio non si sanno. L' episcopato, come notammo, tutto abbracciava l'agro Novarese, che si stendeva dal monte Rosa, e dal Sempione sino alla precisa metà di Mortara, fiancheggiato a levante dal Ticino, a ponente dalla Sesia (4). Compaiono anche naturali questi confini; ma non sono veramente quelli della giurisdizione ecclesiastica, nè della giurisdizione civile di Novara. Vediamone le eccezioni, e cominciamo da quelle, che stanno per amendue

(1) Stat. Nov. lib. VI, pag. 209.

(2) Sentenza del Senato di Milano 11 maggio 1612. Archivio di Novara.

(3) Lettere dello stesso Supremo Magistrato 11 settembre detto anno. Archivio di Novara.

(4) Bascapè: Novaria lib. I, p 24.

le giurisdizioni, quindi le altre che stanno per la giurisdizione civile soltanto.

12.° Non si ha memoria primieramente, che Arona abbia mai appartenuto all' episcopato, od all' agro Novarese, malgrado che ciò si sospetti dal Bascapè (1). Se quel paese non era infeudato ad altri nel secolo X, certo vi avea piena giurisdizione l'Abate di quell' antico monastero de' Benedettini nel 1298 e nel 1319 (2), e fu sempre dipendente dall'Arcivescovo di Milano fino dal principio del secolo XI (3). Quantunque Lodovico il Bavaro creasse poscia nel 1327 Conti di Arona (4), e ad un tempo Vicarii di Novara Robaldone, e Calcino Tornielli (5), pure rimase sempre quel borgo soggetto agli statuti di Milano (6). I quali, sebbene abrogati da oltre trent' anni nel Milanese, pure non solo in Arona e Massino (7), che appartengono alla provincia di Pallanza, ma in Castelletto sopra Ticino, che della nostra Provincia fa parte,

(1) Bascapè: Novaria lib. I, p. 76.

(2) Zaccaria: op. cit. lib. III, pag. 158 e 161.

(3) *Ibid.* pag. 122.

(4) Taeggio: *Orazione in morte del Conte Filippo Tornielli.* Bibliot. Ambr. Miscell. Nov. tom. II. — Ploto: Cons. 17, n.° 32. — Bascapè: Novaria lib. II, pag. 463.

(5) Ascendenti de' nostri Tornielli di Vergano, fra cui ora risplende il Conte Giuseppe, Vicerè di Sardegna.

(6) Ploto: *ibid.* — Alciato: Cons. 11, n.° 5. — Carpanus ad Stat. Med. cap. 175, n.° 18. — Bernardinus Innocentius *de successione municipali*: quest. 1, n.° 1.

(7) Cephal. cons. 169. — Innocent. loc. cit.

e il fece *ab antico* del nostro episcopato, ha forza di legge (1). Anomalia singolare, ma non la più grave. Arona non ha nel suo territorio che tre terricciuole (2), e continua la diocesi Novarese fino a Cannobio (3), che colla sua valle spettò sempre in addietro alla Chiesa Milanese (4), e che quantunque avesse statuti speciali, trovasi però soggetto a quelli di Milano (5).

Più incerti poi sono gli antichi confini della giurisdizione ecclesiastica verso la Sesia, mentre sulla strada, che or tende a Vercelli, comprende Orfengo, e si stende anzi a Casalvolone e Villata, ma omette Biandrate, Casalbeltrame, Vicolungo, Gargarengo, Casaleggio, Sannazzaro presso Sesia, e Ricetto. Tuttavia, oltre a Casalvolone e Villata, sono soggetti all' impero de'nostri statuti Gargarengo e Casaleggio, che nella concordia del 1194 i Vercellesi ci lasciarono (6), ritenendosi però Casalvolone, che si erano comprato dagli uomini di quel luogo fino dal 1186 (7). Forse Casalvolone e la Villata ritornarono a

(1) Sentenza del Senato di Torino, 22 dicembre 1780, refer. Nomis in causa della Maria De-Medici Sardi contro Nicolini. Innocent. loc. cit.

(2) Bascapè: Novaria lib. I, p. 3. Queste terre sono Solcio, Somarino, e Meina.

(3) *Ibid.* p. 74.

(4) Lazzaro Agostino Colla, nelle note alla descrizione corografica del Verbano, n.° 9 e 101.

(5) *Tamquam de Dioecesi Mediolanensi*: Innocent. loc. cit.

(6) Biscioni lib. I, f. 250.

(7) Ranza: mem. cit.

Novara colla pace del 1259, od almeno al tempo, in cui il secondo Galeazzo Visconti stese il suo dominio anche sovra Vercelli. Sannazzaro non era che una badìa, e Ricetto sempre appartenne a Vercelli, ossia a' signori Arborio, che nel 1259 ottennero da quella città di averne libero ed assoluto dominio (1), e che continuarono a possederlo lungamente (2), finchè per fuggire le ingurie de' Ghibellini si diedero nel 1404 ad Amedeo di Savoia. Biandrate, Casalbeltrame, e Vicolungo, oltre a spettare nello spirituale a Vercelli, costituivano in ultimo il contado, che prende il nome dal primo di detti luoghi, e dove sono vigenti statuti speciali approvati da Gian Galeazzo Visconti nel 1395. Sembra inesplicabile questo accidente, perchè dopo il 1259 le terre poste tra la Sesia, e l'Agogna doveano essere sotto la giurisdizione rispettiva delle due città, che se le erano fra loro divise. Ma giova por mente, che Gian Galeazzo ereditò dal padre la signoria sì di Novara, che di Vercelli, e che manteneva in Biandrate un vicario. Era spenta nella comune servitù ogni cagione di discordia fra le due città, e Gian Galeazzo, il quale mirava a cattivarsi i popoli, ed avvincerli al suo trono, risorgendo Biandrate, formandone il vicariato, che poco stante infeudò coll' antico titolo comitale a Facino Cane, e ridonandogli per forma

(1) Ann. del Bellini. An. 1259.
(2) Biscioni: lib. III, f. 9.

di nuove leggi quelle consuetudini, che al tempo de'primi Conti costituivano necessariamente il regime proprio del paese, servì alla sua politica, e scemò il potere delle rivali città.

Nella provincia attuale abbiamo ancora un paese che non fu mai sottoposto a Novara nè nel temporale, nè nello spirituale. Vinzaglio. Spettava nel secolo XIII a' Conti di Robbio, che nel 1353 furono costretti da Vercelli a farsi suoi distrettuali (1). Venuto con Robbio in potere de'Visconti, e degli Sforza, Francesco II Sforza con altre terre lo destinò nel 1532 a formare il contado della nuova città di Vigevano. E poichè parliamo del contado di Vigevano, in quell'epoca per unirvela fu tolta al distretto Novarese anche la terra di Gravellona, che fu poi sottratta eziandio alla giurisdizione ecclesiastica di Novara, e testè restituita.

13.° Maggior complicazione presenta quanto ci resta a dire sulle differenze fra la giurisdizione ecclesiastica quale l'abbiamo veduta, e la giurisdizione civile. La Vallesesia, che fu sempre soggetta alla giurisdizione ecclesiastica di Novara, che al tempo della pace di Costanza era in nostro dominio (2), che vi ricadde al cessar delle discordie con Vercelli, che seguì il nostro destino sotto i Visconti, e rimase con noi anche dopo la donazione del Vercellese

(1) Biscioni lib. II, f. 487.

(2) Ploto nell' Indice al trattato *de in litem jurando.*

fatta dall'ultimo Duca di quella dinastìa ad Amedeo Duca di Savoia, ha statuti speciali per ciascuna delle due Corti, superiore ed inferiore, in cui si divide. Compaiono fatti ed ordinati al tempo di Gian Galeazzo Visconti (1); ma non sembra, che i Siciani abbiano potuto senza alcun regime comunale proprio sostenere, prima della dedizione a quel Duca, il sistema che li fece or di qua, or di là volteggiare vagheggiando quell' indipendenza da ogni altro comune, che sgraziatamente era l'idolo di ogni frazione d' Italia, e che spargendo semi d' indelebile divisione fra i suoi abitatori, ad altro mai non servì che di sgabello agli ambiziosi per flagellarla miseramente.

Mi è avviso eziandio, che sotto lo stesso impero de' Novaresi abbiano le consuetudini o leggi proprie serbate i Siciani, perchè lo scopo del dominio in que' tempi era principalmente il diritto d' impor tasse, di levar truppe, e di mandare i Podestà che la giurisdizione civile e criminale esercitavano. Non si avea punto cura d' introdurre nuove leggi là dove altre leggi o costumanze si trovavano statuite, perchè non se ne capiva l' importanza. Si temeva inoltre di muovere i popoli a ribellarsi, privandoli di quella sola specie di libertà civile che si conoscesse, e si tenesse perciò ostinatamente gher-

(1) Sottile: Quadro della Vallesesia, p. 78.

mita da qualunque paese avesse alcun senso, o reminiscenza delle proprie forze.

Parimenti l' Ossola superiore ossia la Corte di Mattarella ha statuti proprii. Un contado nella valle dell'Ossola era stato donato dall'Imperatore Arrigo nel 1014 a'Vescovi di Novara (1), i quali, forse per trattarsi di paese discosto ed alpino, ne conservarono il dominio anche in tempo in cui Novara era libera e potente, poichè si vede che nel 1297 il Vescovo Papiniano promulgò in Domo (2), assenzienti i Consoli, e Credenziarii delle terre e luoghi dell'Ossola, varii statuti attenenti al temporale. Però que'montanari non si mostrarono meno avversi de'Siciani a Novara, quando, sollecitati da'Conti di Biandrate, si diedero a'Vercellesi al principio del secolo XIII; e non può essere che per la pace del 1259 che, ritornata l' Ossola con Pallanza ed Intra al dominio de'Novaresi, ripigliarono anche i Vescovi il potere feudale sopra la Corte di Mattarella. Venne meno però e l' uno e l' altro, quando l' ambizioso Gian Galeazzo Visconti, cui era deditissimo Pietro Filargo nostro Vescovo, cominciò a mischiarsi de' fatti dell'Ossola. In seguito Filippo Maria Visconti dall' Ossola superiore separò le valli d'Antigorio, e di Vegezzo, che ottennero statuti speciali. Separonne altri paesi, i

(1) Bascapè: op. cit. lib. II, p. 313.
(2) *Ibid.* pag. 420.

quali unì alla giurisdizione di Vogogna (1); e per ultimo Lodovico il Moro ogni dominio temporale rapì alla Chiesa (2).

Non voglio dimenticare gli statuti speciali di Ogebio, capanne poste verso monte sopra Canaro, soggette nello spirituale a Novara, e con altri paesi già infeudato a'Morigi (3). Ma non si pensi che per l'infeudazione acquistassero il dritto a leggi proprie i diversi paesi, che subivano questa sorte. Imperciocchè i feudatarii anche con alta giurisdizione non ebbero mai diritto di far leggi, nè di variare le leggi, o statuti esistenti, e se per avventura si trovano paesi infeudati con leggi proprie, conviene ripeterle dal tempo, in cui spegnendosi in Italia l'influenza imperiale, non solo ogni città ma ogni piccola villa, per poco che gli fosse dato di far da sè, creò i suoi statuti; e i signori che poterono mantenersi in piedi li crearono di consenso de'sudditi, o piuttosto sancirono quelli, che da' sudditi erano adottati. Per la qual cosa sebbene Gian Galeazzo per formare il contado d'Angera abbia dal Novarese staccati varii paesi del Lago-Maggiore, come Intra, Omegna ed altri luoghi; sebbene questi stessi luoghi, eccetto Pallanza, fossero al par di Vogogna, e del suo distretto per ragione di feudo sottomessi a'Borromei,

(1) Capis: *Memorie della Corte di Mattarella*, cap. I.
(2) Bascapè: op. cit., pag. 522.
(3) Cotta: op. cit., n.° 14.

nondimeno dappertutto era, giusta l'osservazione del Ploto, ed è in vigore lo statuto Novarese: *Servandum statutum Novariae in oppidis Voconiae, Eumeniae, Intri, et Pallantiae, et aliis locis Lacus Maioris, quae prius erant membra subdita civitatis Novariae, antequam aliis in feudum concederentur* (1). Egli è per la stessa ragione, che in Arona benchè feudo de'Borromei, e nelle terre de'Visconti vige lo statuto di Milano. Questa giurisprudenza ha luogo senza contrasto (2).

(1) Ploti: Cons. 17, n.° 32, e nell'indice preced. citato. Però l'Innocenti nella detta sua opera *de successione municipali, quaest.* 1, *n.°* 1, mette assieme a Castelletto anche Lesa (che è il luogo primario di quel distretto alla riva del Lago-Maggiore, che si chiama Vergante), come Terre soggette allo statuto di Milano, *utpote quae fuerunt declarata esse de Ducatu.* Sappiamo così, perchè vi sono delle terre, le quali sebbene della Diocesi Novarese, non sono tenute ad osservare i nostri statuti. Furono dichiarate del Ducato di Milano. Tanto ne' luoghi del Ducato, quanto della Diocesi era espressamente prescritta l'osservanza degli statuti di Milano, nonostante qualunque altra legge. Ritengasi pertanto questa eccezione alla regola posta dal Ploto, e verremo a conoscere, che il Vergante, quantunque in origine fosse membro suddito di Novara, pure ha dovuto ubbidire allo statuto di Milano. Egli è desso, che infatti è colà vigente.

(2) In Omegna, in Vogogna, Intra, e Pallanza si rinvengono per verità statuti particolari; ma questi non sono nella parte di vera legislazione, che letterali copie di quelli di Novara, i quali soli ne' casi occorrenti si invocano, si osservano, e si derogano. Sent. Sen. 19 gen. 1781, ref. Garretti; e 9 x.bre 1799, ref. Botto, cit. al esp. 12.

Debbesi ora volgere l'attenzione ad una non piccola contrada della nostra provincia, che alla giurisdizione civile di Novara giammai fu soggetta. Intendo della Riviera d'Orta, che si divide in Riviera superiore ed inferiore, e comprende anche la signoria di Sorriso. Donata la Riviera d'Orta dagli Ottoni a'nostri Vescovi, l'ebbero questi fino al 1817, se si eccettua il tempo dell'ultima occupazione francese. L'alto dominio però nel 1767 aveane rivendicato la Casa di Savoia. Nel 1817 ottenne poi questa dalla Chiesa Novarese l'abdicazione di ogni diritto feudale, e giurisdizionale, e la Riviera d'Orta, divisa in due mandamenti, fu unita alla provincia di Novara. Gli statuti della Riviera superiore, di Gozzano, e di Sorriso sono gli uni dagli altri distinti, ed antichissimi. Guglielmo Vescovo ne ordinò la riforma, e la rinnovazione nel 1343 (1). Molti ve ne aggiunsero i suoi successori, ed a termini della convenzione 15 giugno 1767 richiamata nelle R. Patenti 7 ottobre 1817, prevalgono sulle stesse generali Costituzioni, come non ha molti anni ebbe a pronunciarsi (2).

14.° Mi rimarrebbe ancora a parlare degli statuti di Trecate, e di Galliate, ambidue grossi borghi di questa provincia, e da Novara poco discosti. Trecate era stato venduto con mero e misto impero ad Ol-

(1) Bascapè: op. cit., lib. II, pag. 474.

(2) Decis. del Reale Senato di Torino, 30 aprile 1819, ref. Musio in causa utrinq. Ferraris Ardicini.

drado Lampugnano nel 1437 da Filippo Maria Visconti. Per sottrarsi ad un tempo e alla soggezione del feudatario, e al dominio de' Novaresi, capitolò nel 1447 co' Difensori di quella funesta libertà, che fece allora soffrire a Milano per trenta mesi e mezzo gli atroci disordini di un forsennato governo, intitolato repubblica (1). Francesco Sforza, che non avea ancora soggiogata l'anarchia Milanese, politicamente confermò quegli statuti il 7 febbrajo 1449. Ritornò poi il feudo di Trecate alla famiglia che n'era investita, ed i mentovati statuti confermati compaiono nel 1471 da Andrea Lampugnano, e nel gennaio successivo da quel feroce Gian Galeazzo Sforza, che mostrossi così diverso dall'ottimo padre. Gli statuti di Galliate portano la conferma di Gian Galeazzo Visconti data nel 1405. Poscia per forma di capitoli furono il 6 dicembre 1448 da Francesco Sforza accordati pel caso di separazione da Novara, che ancora non era in suo potere. Nè Trecate però, nè Galliate si sottrassero con questo a' nostri statuti. Mancavano que' borghi di podestà a quest' oggetto: nè la potea loro conferire il Duca di Milano.

15. Sebbene, incominciando da' figli di Matteo il Magno, i Visconti abbiano varie leggi promulgate, e segnatamente Gian Galeazzo, e Filippo Maria ancora più si mostrassero in ciò fecondi, non ebbero

(1) Verri tom. III, pag. 48, edizione del 1824.

gli statuti a soffrir detrimento nè sotto que'Principi, nè sotto gli Sforza. Gli editti de' Visconti, e degli Sforza riguardavano la libertà ecclesiastica, i prefetti dell'annona, e del sale, la procedura civile, i redditi ordinarii e straordinarii, le cause fiscali e feudali, ed altre provvisioni di questo genere (1), che rientrano tutte nell'alta giurisdizione de'feudatarii, tanto distante ancora da quel supremo dominio che compete ai Principi, ne' quali è concentrato ogni potere sociale.

In molte parti furono in vece derogati dalle nuove costituzioni del dominio Milanese. Opera tentata e poi abbandonata da Francesco I Sforza, ripigliata sotto Francesco II, compiuta nel 1541, ed approvata in quell'anno dall'Imperatore Carlo V. Non è officio mio indagare, se quel codice fosse degno di essere lodato a cielo, come fa il Conte Gabriele Verri (2), o se in vece abbia ad essere sentenziato con Pietro Verri (3) funesto alla libertà, ed all'industria, e fatto solo pei senatori, e pei curiali, che per ciò s'accrebbero a dismisura. So bene, che per esso fu concessa al Senato l'incredibile autorità di confermare, infermare, e togliere le costituzioni del Principe, e

(1) Crasso: *de origine juris Mediol.*

(2) *Prodromus de origine et progressu juris Mediolanensis*, cap. III, § 7.

(3) Memorie sulla pubblica economia dello stato di Milano. — Classici Econom. tom. III, pag. 77.

di concedere qualunque dispensa anche contro gli statuti, e le costituzioni (1). So eziandio che Carlo V era ad un tempo Imperatore, e Duca di Milano. Stettero quindi gli statuti municipali, in quanto alle nuove costituzioni non erano ripugnanti, e più di tutto in quanto l'immenso arbitrio di quel supremo Magistrato il comportò. Ad infermarli concorse la dessuetudine, che fu sempre anche dagli antichi interpreti a ciò reputata efficacissima. A tal che il giuramento di osservare gli statuti prestato da' Podestà si giudicò non estendersi a que' statuti, che non fossero in osservanza (2). Contenti i Farnesi di alcune tasse, nulla fecero riguardo agli statuti ne' dodici lustri o poco più che fummo ad essi infeudati, salvo alcuni provvedimenti di poco momento. Ricomperata Novara dal Fuentes nel 1602, ritornammo a partecipare co'Milanesi della ruinosa amministrazione spagnuola, e del dispotismo curiale. Sorse l'aurora di più bei giorni per noi allorchè salì sul trono imperiale Carlo VI, e la fortuna ci fu poi tanto benigna, che i trattati di Vienna e d'Aquisgrana ci fecero sudditi alla Casa di Savoia. Gli statuti locali furono dal Re

(1) L'origine però di questa veramente straordinaria autorità del Senato è Gallica. Fu Lodovico XII, che al tempo in cui le sue armi occuparono il Milanese, la stabilì con decreto del 1499. Verri: cit. *Prodromo*, cap. III, § 16.

(2) Jas: *in l. rem non novam* Cod. de judic. n° 4. — Alex: cons. lib I, cons. 6, e 132. Dec. cons. 534, e più altri.

Carlo Emanuele III mantenuti là dove però non provvedessero le Regie Costituzioni, e a queste non ripugnassero (1); fossero da lui, o da' suoi Reali Predecessori approvati, e si trovassero in osservanza. Le guerre che sconvolsero l'Italia sul terminare del secolo scorso, portarono il Novarese a far parte nel 1800 della Republica Cisalpina, che la Francia repubblicana avea creato in Lombardia, che poscia a'comizi di Lione si decorò del nome d'Italiana, e che per seguire le fasi di Francia nel 1805 intitolossi regno d'Italia. In ottobre 1800 pubblicaronsi quì le leggi 6 termidoro anno V, e 26 fiorile anno VI, colle quali fra le altre cose le successioni intestate e la facoltà di testare al regime solo della ragion comune furono ridotte, e il retratto statutario abolito. Sopravvenne il codice civile Napoleone il 1.° aprile 1806, e cessarono di aver forza tutte le consuetudini e gli statuti locali, che per avventura colle precedenti leggi non fossero stati abrogati. Alla restaurazione del Real Trono Sabaudo, procurata dalle armi dell'Europa collegata contra Francia nel 1814, tenne dietro sollecito il riordinamento di questi Stati al modo che erano innanzi l'occupazione francese. Il Regio Editto 21 maggio di detto anno comandò, che non avuto riguardo a qualunque altra legge, si osservassero dalla sua data le Regie Costituzioni del 1770, e le altre

(1) RR. CC. del 1770: proemio § I, lib. III, tit. XXII, § 15.

provvidenze emanate sino all' epoca del 23 giugno 1800 da' Reali Predecessori di S. M. il Re Vittorio Emanuele, che fece quell'editto. Dubitossi, se, come si dichiarò dappoi pe' fedecommessi col Regio Editto 18 novembre 1817, e con varie decisioni per le decime, e la bannalità reale, fossero rivissuti anche gli statuti locali. Penavasi a crederlo da quelli che conoscevano non poter giovare il risorgimento di sì svariate e molteplici leggi, non esistere più verun interesse a procurarlo. Non parea riflessione dispregievole, che le Regie Costituzioni venivano ripubblicate in un'epoca nella quale gli statuti locali non trovavansi in osservanza; erano anzi del tutto obbliati. Invocavasi a corroborare siffatta riflessione il pensiero, che sembra aver presieduto alla redazione delle Regie Costituzioni nella parte che riguarda gli statuti. Dicevasi non esistere or più ragione per tollerarli; chiamarsi felici i sudditi che le Regie Costituzioni, ed il diritto Giustinianeo fossero le sole norme comuni. Questa questione non fu portata avanti il Reale Senato. S'ingerì tacitamente nel foro la persuasione che essendo tolte di mezzo le leggi, che aveano abrogati gli statuti, questi siansi riposti in vigore come alberi che, cessata la forza estrania onde erano compressi, si rilevino e raddrizzino per virtù intrinseca. Siffatta persuasione dalla curia si trasfuse nell' universale.

Alla creazione poi de' tribunali di Prefettura tenne

dietro il Regio biglietto 17 febbrajo 1826, che attribuendo a' medesimi anche la cognizione delle cause sull' intelligenza degli statuti, ci fornì una dichiarazione legislativa della loro esistenza (1).

16.° Non terminerò questo capo senza riflettere che gli statuti delle Città Lombarde si estendevano a tutti i rami di legislazione, e di amministrazione, e che quando varie di queste città vennero all'ubbidienza d'un solo, non furono assoggettate ad altri nuovi provvedimenti, tranne a quelli interessanti le regalie ed il fisco. I gran feudatarii dell'Impero non fecero, che munire talvolta della loro sanzione le leggi, che ciascuna Città si era date, e lo stesso Imperatore Carlo V nel promulgare le sue nuove costituzioni di Milano lasciò sussistere gli statuti riguardanti alla ragion civile. Frattanto le Città aveano perduto l'esercizio del poter legislativo, ed appena era loro rimasto quello della facoltà di ordinare, sotto l'approvazione del Principe, regolamenti d'interesse locale. Gli antichi statuti conservarono ciò nondimeno il loro grado di leggi principali, dal quale non discesero quelli della Città di Novara per divenir legge d'eccezione se non quando il Re nostro Carlo Emanuele III fece a'suoi popoli il dono delle Costituzioni generali del 1770.

(1) Però non sembra, che il Reale Senato dall'osservanza anteriore al 1800 induca il fatto dell'osservanza posteriore al 1814. Sent. 4 dicem. 1824 ref. Mocchia di s. Michele in causa Negroni di Vigevano.

CAPO II.

DEGLI STATUTI RIPUGNANTI ALLA REGIA LEGGE.

1.° La prima condizione di esistenza di uno statuto egli è, che la Regia legge non provveda nello stesso argomento, e che non ripugni alla medesima. Prescrivono le generali Costituzioni al § 15, tit. XXII, lib. III, che in primo luogo si osservino nella decisione delle cause unicamente le stesse Costituzioni, ed in secondo luogo gli statuti locali, purchè siano da S. M. o da' suoi Reali Predecessori approvati, e si trovino in osservanza. Nel § 1.° del proemio di dette generali Costituzioni si stabilisce, che le medesime debbano generalmente osservarsi da chiunque, senza che si possa da alcuno in qualsivoglia forma rinunziarvi anche con reciproco consenso, nè allegarsi in contrario uso, stile, consuetudine, o regolamento veruno, quantunque inveterato, a'quali tutti, per quella parte, che ripugnassero alle medesime, s' intenderà espressamente derogato.

2.° Quando uno statuto ripugni alla Regia legge o non, è ricerca importante. Una massima generale ci offre la decisione 31 maggio 1754 ref. Sclarandi-Spada in causa Lomna et Aloysiam. Lo statuto d'Ivrea e la Regia legge escludevano egualmente le sorelle dalla successione paterna a favore del fratello. Alle sorelle ac-

cordava lo statuto la legittima, la Regia legge una congrua dote. Questa sola fu con detta decisione alle sorelle accordata, perchè la Regia legge seconda e favorisce gli statuti nelle disposizioni, che vanno oltre alle sue provvisioni, ma di sua virtù ed autorità propria li deroga, se con essa pugnano, od alcuna cosa in contrario stabiliscono. Da questo principio derivano varie conseguenze, e segnatamente nell'argomento delle successioni quella, che non repugnano alla Regia legge, e quindi non s' intendono derogati quegli statuti, che estendono più oltre della medesima l'esclusione delle femmine (1).

3.° Un altro esempio, che corrobora la regola, che gli statuti non operano là dove hanno provveduto le Regie Costituzioni, ci è somministrato dal disposto del § 10 lib. V tit. XIX delle Regie Costituzioni, che abolisce ogni prelazione, salvo quelle che sono portate dalla legge civile, o feudale, o da'statuti che abbiano stabilito, o sieno per istabilire il ritratto gentilizio. Questa disposizione non esisteva nelle Costituzioni del 1729. Onde fu mantenuto il ritratto statutario anche a favore de'cognati, finchè le nuove Costituzioni sopravvennero (2). Allora fu osservato che il vocabolo gentilizio contiene la sola agnazione,

(1) Conclus. dell' Uff. dell' Avv. Gen. sott. Valsecchi 11 febb. 1784, susseguite da decis. 12 maggio stesso anno, ref. Fabar.

(2) Decis. 13 dicembre 1737 ref. Cavalli in causa Mochae contro De-Brunis.

sotto il suo significato, e venne giudicato inefficace a favore de' congiunti per mezzo di femmine quello statuto, che sì ad essi che agli agnati accorda il dritto di retratto. Saviamente si riflettè che la Regia legge avea voluto restringere il fomite alle liti, che per l'addietro erano su di ciò frequentissime, e procurare maggior libertà al commercio (1).

4.° Ma come si avrà a sciogliere la questione, quando senza ripugnare alla lettera della Regia legge, lo statuto ripugnasse a'principii direttori della medesima, a que' principii, che tengono sommamente all'ordine pubblico, ed alla prosperità degli Stati? Io non esito a credere che abbia a reputarsi inoperativo. Scendo ad un esempio pratico, perchè mi condurrebbe troppo oltre la discussione teorica. Ognun sa, che le leggi sulle successioni partono da principii diversi. Giustiniano prese per norma l'amor naturale. Gli statuenti d'Italia ereditando l'instinto della conservazione delle famiglie dagli antichi Romani, hanno spinto il favore dell'agnazione oltre ogni termine. Se gli effetti delle diverse leggi dettate da questi diversi principii sopra la prosperità sociale fossero stati uguali, poco dovea premere al nostro supremo Legislatore, che si secondasse l'instinto della conservazione delle famiglie, il quale tanto

(1) Conclus. dell' Uff. dell' Avv. gen. 30 novem. 1777 solt. Cerruti, susseguite da sentenza 28 marzo 1778 ref. Nomis in causa Ansaldi Bozzola contro Ratti.

blandisce l'umano orgoglio, ovvero che seguìti fossero gli impulsi del cuore, i quali continuamente ammoniscono i genitori, che sono pur loro sangue i figli d'ambo i sessi. Non ha potuto però sfuggire alla sapienza di Carlo Emanuele III la diversità grandissima di detti effetti. Il favore dell'agnazione conserva, egli è vero, le famiglie, ma concentra di soverchio i patrimonii, seconda l'indolenza di chi ha dinanzi agli occhi la prospettiva di una pingue eredità, nuoce all'industria, e si oppone all'incremento delle popolazioni. Per altra parte non sussiste, che la conservazione delle famiglie sia base necessaria di una monarchia. Giustiniano, che per le tradizioni di tanti buoni, e cattivi Imperatori, che lo precedettero, doveva saperne molto innanzi, così non ha pensato. Una delle più grandi, più saggie e più potenti monarchie d'Europa, l'Austriaca, ha leggi universali del tutto opposte a siffatto pensiero. Per lo Stato è indifferente, che una proprietà si mantenga in una famiglia, o ne esca. Importa anzi, che le proprietà circolino, e circolando si migliorino. Il patrimonio che acquistò il padre con liberali od industriali fatiche, sarà presto reintegrato dal figliuolo se questi lo rassomiglierà, ed uno stimolo a rassomigliarlo sarà lo scemargli ricchezza.

Carlo Emanuele III volendo non ostante tener conto di alcuni principii più o meno conformi alle abitudini inveterate de' sudditi, senza spingerli alla

esagerazione sistematica, che trasporta gli ordinatori delle leggi fuori della sfera della pubblica utilità, ha consacrato nelle generali Costituzioni il favore dell'agnazione dentro certi limiti. Non volle favorire altri agnati che il fratello, o suoi discendenti maschi per linea mascolina, di quella femmina, che concorre alla successione, o da cui discendono coloro, che alla stessa successione aspirano. Comincia anzi per porre la regola generale, che le successioni intestate si deferiscano sempre a quelli de'congiunti, che saranno non solamente in grado di succedere, ma altresì nel caso, per riguardo al proprio stato, di conservare le famiglie e propagarle, oppure, che vivendo nel secolo ritengano il nome della famiglia, esclusi gli altri (1). A questa imperativa disposizione diretta ad escludere i claustrali, e non i preti (2), ma che non fa distinzione fra maschi, e femmine, venendo gli uni e le altre comprese sotto il nome di congiunti (3), succede la ricordata eccezione in favore de'fratelli, o loro discendenti maschi per linea mascolina (4); li favorisce però condizionatamente, cioè nel solo caso, in cui siano in grado di conservare la famiglia, e per le circostanze del proprio stato, di propagarla. Ove si verifichi questa condizione, accorda a' fratelli,

(1) Regie Costit. lib. V, tit. VI, § 2.

(2) Sent. 23 genn. 1777 ref. Nomis in causa utrinque Forneris.

(3) L. 62 ff. de legat. 3.

(4) Regie Costit. lib. cit., tit. VII, § 1.

o loro discendenti maschi per linea mascolina il subingresso nella virile, delle sorelle, o nipoti di sorella. Se non si verifica, non l'accorda. Questa disposizione è diretta ad impedire, che gli individui insigniti di un ordine maggiore della Chiesa, col pretesto di conservare la famiglia, che non possono propagare, escludessero le femmine e loro discendenti. Infatti, ogni volta che si trattò di sorella, o discendenti di sorella concorrente con un prete, fu ritenuto, che il prete succede, ma non esclude nè può aspirare ad appropriarsi le virili delle femmine (1).

Ora se il prete non esclude le sorelle in virtù della Regia legge, potrà egli escluderle in forza dello statuto, che non distingue fra preti e secolari? A me pare, che ripugni evidentemente un simile statuto ad una legge, la quale comanda, che si deferiranno indistintamente a'congiunti di ambo i sessi le successioni, e non ammette altra eccezione che in favore de' fratelli laici. Qui lo statuto non estende l'esclusione oltre il disposto della Regia legge, lo estende contro la regola da essa prefissa, crea a questa regola un'eccezione di più, che il Legislatore non volle ammettere, ed anzi scartò. Se la Regia legge portasse una determinata esclusione per regola

(1) Decis. 5 giugno 1790 del Senato di Nizza ref. Leotardi in causa utrinque Beltrami.

generale, e non per eccezione, un' esclusione più estesa sarebbe da ravvisarsi oltre, e non contro; ma portando una regola generale imperativa in favore d'ambi i sessi, e soggiungendo un' eccezione determinata, l'eccezione più estesa fa forza alla legge, e dee rimanere respinta. Che se altri non andasse pago di questo raziocinio, salga meco a più elevate considerazioni, e spero che nel di lui animo si trasfonderà il convincimento che domina il mio.

Quando il sapientissimo Re Carlo Emanuele provvide, che gli ecclesiastici non avessero a gioire del favore dell' agnazione, fu mosso certamente da possenti ragioni. Non è per capriccio che negò il favore dell' agnazione a chi volontariamente rinunzia ad essere uomo per darsi a Dio, e si toglie dall' impero civile per soggettarsi ad un altro. Venendo meno assolutamente riguardo agli ecclesiastici il fine della esclusione delle femmine, dovevano in tal caso prevalere le ragioni sacre della natura, e quelle dell'interesse sociale. Sarebbe stato ingiusto e dannoso allo Stato privare le famiglie, cui appartengono le femmine, per impinguare un semplice celibatario, che scientemente elesse uno stato privilegiato, ed esente da' pesi sociali, e che doveva poi avere senza dubbio eredi di altro nome, e chi sa chi, e dove.

Per altra parte negando il beneficio dell'agnazione agli ecclesiastici, il Legislatore si conformò pienamente a quegli stessi canoni, che, mentre sottrag-

gono il patrimonio de' chierici ad ogni influenza statutaria, dichiarano che non è loro lecito valersi di uno statuto odioso, come è quello, che induce la prerogativa del sesso maschile sovra il femminino (1). Se da queste ragioni, come anche la lettera della legge insegna, fu determinato il nostro Sovrano, chi non vede che deve rimaner privo l' ecclesiastico del favore dell' agnazione malgrado qualunque statuto? Chi non vede che questa privazione tiene all' ordine, ed alla prosperità dello Stato? Non è di certo col mezzo di uno statuto, che si debbono mandare in dileguo le provvide cure de' nostri Sovrani. E lo sarebbero davvero, mentre dappertutto esistono statuti esclusivi delle femmine, e non potendo gli ecclesiastici invocare la Regia legge, avrebbero sempre in pronto uno statuto, che la renderebbe illusoria.

A quale assurdità poi non condurrebbe l'opinione contraria? In concorso di un fratello laico, e di sorelle non avrebbe il prete che la sua virile. Egli allora non esclude le sorelle, quantunque esista uno statuto, che in suo senso lo favorisce. In concorso poi soltanto delle sorelle conseguirebbe anche le virili di esse. Eppure non cessa egli in tal caso di essere inetto a propagare la famiglia. Lo stesso individuo nella stessa eredità escluderebbe, e non

(1) Decis. 19 giugno 1636 ref. Piscina in causa Cerva. V. però infra cap. 6, n. 14 in notis.

escluderebbe le sorelle. Si può egli godere, e non godere ad un tempo del favore della agnazione? Emerge forse in concorso delle sole sorelle una ragione per favorire l'ecclesiastico? La ragione esclusiva delle femmine tanto nella Regia legge quanto negli statuti è identica, è unica: la conservazione dell'agnazione, e della famiglia. Non è insolito che, quando cessa questa ragione in uno statuto, ne venga negata l'applicazione. Il monaco sebbene capace di succedere, non si reputò contemplato dallo statuto, che favorisce gli agnati, *quia in eo cessat statuti ratio intrinseca, nempe conservationis agnationis, et familiae* (1). Dee negarsi viemeglio siffatta applicazione allorchè si ha una dichiarazione legislativa del Principe sull'incapacità degli ecclesiastici derivata da que'motivi eminenti di giustizia, di equità, e di ben pubblico, che al Principe solo rivestito di tutta la maestà e l'impero s'appartiene di indagare e promuovere (2). Il nostro Real Senato ha già dato a divedere anche nel particolare degli statuti Novaresi, che l'effetto dell'esclusione da'medesimi comandata vuol essere circoscritto secondo lo spirito delle Regie Costituzioni (3), ed ha pure deciso, che il prete non potea profittare dell'esclusione della sorella, che sola al comun genitore con

(1) Decis. 19 giugno 1636 ref. Piscina in causa Cerva.

(2) Decis. 11 marzo 1733 ref. Cavalli in causa Prona.

(3) Cap. XII, n.° 2.

lui succedeva (1), quantunque siffatta esclusione fosse dallo statuto di Casale pronunciata in modo assoluto, ed indistinto (2). Che se dalla precedente discussione risultasse anche solo un ragionevole dubbio, basterebbe a togliere di mezzo lo statuto, perchè in dubbio *juri communi standum est.*

5.° Un altro esempio di deroga implicita d'uno statuto operata dalla Regia legge, veggasi al seguente cap. X. La prescrizione decennale, di cui ivi si fa cenno, è incompatibile colla disposizione delle generali Costituzioni, che le doti vogliono costituite per instromento.

(1) Sentenza Senat. 29 marzo 1790 ref. Garretti di Ferrere in causa di Francesca Zoppi, vedova Tarchetto, contro il prete Antonio Zoppi, di lei fratello.

(2) Saletta: *Decreta Montisferrati*, lib. I, pag. 21, e 22. *Decret. alias LXXIII, nunc LXXIV.* Questo statuto è stato ordinato dal Marchese Bonifacio, col consenso de' Signori e Magnati, il dì 16 settembre 1477 insieme all'altro che concerne i lucri dotali, e che il Saletta pone sotto i num. *alias LXXIV, nunc vero LXXV.* Sono veri statuti, e terminano con queste parole: *Item haec statuta, seu ordinamenta volumus*, ec. Quello che concerne i lucri dotali fu ritenuto in vigore, nonostante le Regie Costituzioni, perchè alle medesime non ripugna. Infatti fu admesso il marito a' termini del detto statuto a consegnire l'intiera dote colle sentenze senat. 13 dicembre 1744 ref. Laurenti in causa Chiodo contro Bramondo, e 5 aprile 1751 ref. Dani in causa Forno contro Grilla, ambe posteriori alle Costituzioni del 1729, state pubblicate nel Monferrato.

CAPO III.

DELL'APPROVAZIONE DEL SOVRANO.

1.° La seconda condizione di esistenza per gli statuti è, che siano approvati da S. M. o da'suoi Reali Predecessori. Non è però necessario che nell'approvazione siano gli statuti per esteso riferiti (1). Nemmeno si richiede un'approvazione specifica di ciascuno statuto, che contiensi nel codice municipale, perchè la Regia legge non fa alcuna distinzione tra l'approvazione generica, e l'approvazione specifica (2).

2.° Era nato ad alcuno il pensiero, che que' soli statuti dovessero ravvisarsi validi, che da alcun Principe della Casa di Savoia aveano ottenuta la conferma; ma il Reale Senato costantemente sostenne l'esecuzione degli statuti, che da qualsivoglia dei legittimi Sovrani, ai quali succedette la Casa di Savoia siano stati approvati (3). E per verità l'espressione *Reali Predecessori* non è applicabile a' soli Principi della prefata augusta Casa, ma a tutti i Principi, che

(1) Decis. 31 marzo 1735 ref. Grondana in causa Bonini contro Vanini.

(2) Decis. 13 dicemb. 1731 ref. Cavalli in causa Mochae contro De-Brunis. — Decis. 11 marzo 1733 ref. Meyner in causa Prona.

(3) Sent. Sen. 11 dicemb. 1829 ref. Celebrini in causa Gardini contro Biorci, concernente lo statuto d'Acqui.

indistintamente precedettero il nostro Legislatore. Nè rileva, che la maestà dell'impero risiedesse in uno, od in più; mentre per essere validi gli statuti basta che siano stati sanciti da chiunque si trovasse investito della facoltà legislativa. Ciò fece dire giustamente al nostro Ploto (1), che gli statuti Novaresi non aveano mestieri di alcuna conferma di Principe, perchè creati in tempo di libertà; cioè quando la facoltà legislativa stava presso il nostro Consiglio generale. Novara si trova sotto questo aspetto nel novero de' Predecessori di S. M.

3.° Alta questione, che non è stata mai che io sappia esaminata, perchè poco si tenne conto del diritto pubblico Italiano, ella è di vedere se i Duchi di Milano, semplici feudatarii dell'Impero, avessero la facoltà legislativa sopra que'popoli, che dalla pace di Costanza aveano il diritto incontrovertibile di regolarsi con leggi proprie. Io non solleverei tale questione se non interessasse un paese, che già appartenne al distretto civile di Novara, e tuttavia soggiace a Novara nello spirituale; voglio dire di Gravellona. Staccò Francesco II Sforza questo paese dal nostro distretto per formarne con altri il contado di Vigevano, e fattine rivedere e correggere gli statuti dal suo Senato, comandò col diploma 31 luglio 1532, che secondo quelle leggi in Vigevano e nella sua giuris-

(1) Cons. 17, n.° 63.

dizione si dovesse vivere. Non sembra che la Città di Vigevano, e nemmeno il Duca potessero impor leggi ad un paese suddito della Città di Novara, e che neppure l'acquiescenza del paese staccato abbia legittimato questa specie di usurpazione. Il consenso o tacito od espresso di un paese suddito non potea pregiudicare la giurisdizione Novarese, nè estendere quella di Vigevano. (1).

Intendo però delle leggi, che sono oltre le facoltà nascenti da quell'alta giurisdizione, che competeva ad ogni gran feudatario dell'Impero; di quelle leggi, che regolando gli atti, ed i negozi de' cittadini, per virtù del diritto comune avevano mestieri del loro legittimo consenso per essere esecutorie.

4.° Il criterio desunto dall'antico dritto pubblico Italiano per giudicare dell' efficacia degli statuti di Vigevano sopra Gravellona, esclude ogni validità in

(1) Novara è una delle Città Lombarde, che intervennero alla pace di Costanza, e che, per contratto stipulato alla perpetuità coll' Imperatore conseguirono una giurisdizione *tam in civitate quam extra*, della quale non poteano essere spogliate da alcuno. Perciò sostenne il Ploto nel consiglio LIII, che l' equità e la coscienza voleano, che i beni di Gravellona, Cassolvecchio, e nuovo, Villanova, e Nicorvo, tutti paesi che già spettavano alla giurisdizione temporale e spirituale di Novara, innanzi che il borgo di Vigevano fosse eretto in città, e che ottenesse un contado a spese de' vicini, doveano essere posti a partita della città e contado di Novara nell' estimo generale dello stato di Milano, fatto nel 1549. Quanto è detto di Gravellona si applichi anche agli altri paesi testè accennati.

que' di Trecate e di Galliate, di cui ho fatto cenno al num. 14 del cap. I, in tutte quelle parti almeno che ordinar non si poteano se non per consenso del nostro Consiglio generale. Chi non ha giurisdizione non ha podestà di statuire, e non ne aveano alcuna nè Trecate, nè Galliate. Le loro disposizioni erano quindi limitate entro i confini di quella facoltà, che gl' Interpreti accordano alle università inferiori intorno all'amministrazione de' loro beni, ed alle pubbliche esigenze (1).

(1) Decis. 26 aprile 1679 ref. Richelmi in causa Univers. Sancti Michaëlis, contra quampl. part oppidi Elvae.

CAPO IV.

DELL' OSSERVANZA DEGLI STATUTI.

1.° In mezzo a' varii principii, da cui è derivata la congerie di leggi, che formano il corpo della ragion comune, sussiste ancora la massima, che per tacito consenso de' popoli le leggi si abroghino (1). Egli è uno de' ruderi dell' antico diritto pubblico romano, che malgrado le innovazioni di Augusto, la compiacenza del Senato pe' suoi successori, e quella de' giurisperiti per tutti i Potenti, pervenne fino a noi. Non si saprebbe spiegare come sussista, e come sia dalle nostre generali Costituzioni consecrato riguardo agli statuti come terza condizione imposta alla loro esistenza, *purchè si ritrovino in osservanza* (2), se non si ponesse mente, che il nostro legislatore, mirando a disfarsi senza scossa delle tante leggi municipali, da cui trovò retti i diversi suoi popoli, ha dovuto adottare il solo spediente, che conducesse a questo scopo, e che veniva somministrato dalla natura intrinseca degli stessi statuti.

2.° La necessità che si trovi in osservanza uno statuto onde poterlo invocare, diede luogo a più que-

(1) L. 32, § 1 ff. de legib.
(2) Cit. § 15, tit. XXII, lib. III.

stioni. Si dubitò se bastava allegarli, e fu risposto negativamente per la ragione, che le cose di fatto non si presumono, ma debbono provarsi. Si dubitò, se bastava presentarne copia desunta dagli originali senza intervento della parte contraria, e fu pure risposto negativamente (1). Si suole in pratica presentare lo statuto, cui una parte si appoggia, per copia autentica di un notaio, ed interpellare la parte contraria se voglia admetterne la verità. Se questa è contesa, si manda la presentata copia a collazionare d'ufficio coll'originale (2). Gli originali soventi mancano, ed anzi ne mancano perfino le copie autentiche come a Novara; e fu deciso bastare, che un codice municipale si trovi da molto tempo nell'archivio comunale, e venga comunemente riputato pel vero libro degli statuti, ed abbia sempre ottenuto piena fede (3).

3.° Concerne l'osservanza anche la questione, se debba darsene la prova di chi allega lo statuto. Il Reale Senato esigette in più casi questa prova dall'allegante (4), e nel particolare dello statuto di Novara

(1) Decis. 11 marzo 1643 ref. Caroccio in causa utrinque Polla.

(2) Sent. Sen. 15 febb. 1820 ref. Tesauro in causa Chiaro contro Porta.

(3) Decis. 1 settembre 1778 ref. Galli inter civitatem Bobii, et Cassinenses Divi Columbani Monachos. — Decis. 11 marzo 1733 ref. Meyner in causa Prona. — Decis. 6 marzo 1642 ref. Fauzoni, in fin.

(4) Cit. decis. 11 marzo 1733. — 31 marzo 1735. — Decis. 25 gennaio 1773 ref. Sclarandi-Spada in causa Falla.

in tutte le cause, che si agitarono anteriormente al 1800 si fece dall'allegante, e si tenne conto da'magistrati della prova dell'osservanza. Pare ora ad alcuni, che il prefato supremo Magistrato abbia adottato una giurisprudenza diversa, e tengono per fermo che dal momento, in cui si producono gli statuti di un luogo, i quali consti essere stati un tempo promulgati ed admessi dall'uso, se ne dee presumere la osservanza; epperciò che non sia tenuto chi gli afferma vigenti, di darne la prova, ma doversi provare il contrario da chi nega, segnatamente quando gli statuti sono redatti in un volume (1). Però io non sono d'avviso, che dedurre si debba dalle più recenti decisioni del Reale Senato una giurisprudenza contraria a quella professata nelle antiche. *Senatus contraria sentire non solet.* Spessissime volte m'accadde d'intendere, che si accagionava il supremo nostro Magistrato di contraddizione. È un'accusa che si ammette volentieri, perchè si trae del nostro fallire frequente una consolazione dal pensiero che anche personaggi dottissimi, e profondissimi pagano il loro tributo all'umana fralezza. Piace più di tutto quest'accusa nel foro, perchè sovente ci solleva dal rendere miglior conto dell'esito infelice delle cause. Ma se si prendono ad esaminare diligentemente i

(1) Decis. 25 giugno 1774 ref. Avogadro in causa utrinque Richeri. — Sent. 2 aprile 1824 ref. D. Coller in causa Baretta Gallina contro Gallina.

casi di allegata contraddizione, non la si rinviene. Così è del caso presente. Quando vi sono decisioni apparentemente contrarie, torna migliore il partito di volgere l'attenzione ai principii, di ragionare sovr'essi, e poi di applicare le conseguenze a'casi pratici. Allora si scorge, che dagli stessi principii emanarono ne' diversi casi conseguenze diverse, che sono giustissime, e che non compaiono ripugnanti fra loro se non all'occhio dell'osservatore superficiale. Ciò stante nel nostro argomento mi parve, che si dovesse naturalmente distinguere fra le leggi, che emanarono dal Sovrano, e gli statuti creati dal consenso di una popolazione, come pure si dovesse distinguere fra gli statuti che costituiscono una legge predominante, e gli statuti, che sono tollerati per via di eccezione. È del decoro della legge ordinata dal Principe, che si presuma in osservanza. Così vuole il sentimento di rispetto dovuto alla maestà del trono. Ma gli statuti derivati unicamente dal consenso del popolo perdono per effetto della semplice dessuetudine il loro vigore; perciò chi li allega vigenti dee provarlo. Ella è questa una conseguenza del principio per cui esistono. L'osservanza nelle leggi ordinate dal Sovrano è obbligatoria; negli statuti è facoltativa. Nelle leggi è un effetto inevitabile. La legge esiste; dunque dee osservarsi. Negli statuti è una condizione. Non debbono aver forza se non in quanto sono osservati. È una condizione, che non solo deriva dal

principio della loro esistenza primitiva; ma una condizione espressamente imposta dal Principe che potea spegnerli. Nè si dica equipararsi gli statuti alle leggi, poichè sono dal Principe approvati, mentre l'approvazione è condizione speciale, che si esige oltre quella dell'osservanza. L'approvazione è richiesta perchè l'osservanza possa essere efficace; ma non è la sola condizione dell'esistenza legale. Uno statuto non approvato non sarebbe statuto, e qualunque osservanza non gli darebbe vita.

L'approvazione abilita lo statuto ad essere ricevuto in uso. Non è che l'osservanza, che ve lo mantenga, ed ha bisogno di esservi mantenuto per dirsi vigente. Non è l'approvazione, che lo privilegia, è l'osservanza che ciò fa. Dunque la prova dell'osservanza è un estremo essenziale della prova di esistenza. Dunque chi invoca uno statuto deve far constare di questo estremo.

Ho detto inoltre, che distinguerei fra gli statuti aventi forza di legge precipua, e predominante, come quelli della Riviera d'Orta, e gli statuti subordinati ad altra legge generale, e tollerati per eccezione. Questa distinzione insegna la stessa decisione Avogadro (1). Gli statuti, che esistono a guisa di legge universale, hanno da essere trattati co' riguardi e coll'ossequio dovuto alle vere leggi. Consentiti una

(1) Cit. decis. 25 giugno 1774.

volta, deve darsi da chi afferma la prova dell'abrogazione per tacito consenso. Ma gli statuti, che non hanno nè principale, nè necessaria esistenza, che costituiscono un privilegio, ossia un'eccezione particolare, e che hanno mestieri della continuazione del consenso universale per mantenersi in vita, non possono presumersi vigenti senza svincolarli dalla condizione essenziale dell' osservanza senza torli dal novero de' privilegi per elevarli all' antico grado di legge.

La mentovata decisione Avogadro insegna pure, che il Senato esigette la prova dell' osservanza degli statuti di Cherasco, e San Germano, perchè *agebatur de veteri ditione dudum subiecta patriae legibus.* Or siamo tutti da gran tempo soggetti alle patrie leggi. Dunque tutti gli statuti hanno da essere trattati come quelli di Cherasco, e San Germano, e ciò tanto più che la patria legge non li mantiene, ma li tollera soltanto a condizione che siano in osservanza. Possono essere stati fatti in origine coll' intenzione che durassero in perpetuo, sebbene non sia vero che simile pensiero presieda a veruna benchè savissima legge. Ma dopo la promulgazione di leggi generali, dopo che con queste fu dichiarato, che gli statuti per essere operativi debbono trovarsi in osservanza, una simile intenzione è venuta meno rispetto ad essi, quand' anche fosse esistita. Si appoggia ancora la detta decisione a quanto era stato pronunciato in-

torno allo statuto di Vigevano con sentenza 15 settembre 1767, ma in quest'epoca lo statuto di Vigevano era ancora legge generale, e non era stato fatto discendere da questo grado a quello di privilegio eccezionale, e subordinato alle generali Costituzioni dello Stato (1). La stessa decisione Avogadro ci riferisce che il caso dello statuto di Vigevano più adattato parve a sciorre la questione di cui trattavasi, *quod utrobique de civitate et de loco ageretur non adhuc utentibus iure Regio, ac consequenter de casu, ut loquuntur, aperto, priusquam alia lex generalis videri possit quidquam detraxisse auctoritate, et viribus statutorum peculiarium.* Per la qual cosa non è dessa contraria al nostro ragionare, anzi la sostiene coi principii, che la vedemmo proclamare.

Quanto alla sentenza Coller, sebbene manchino i motivi, pure posso affermare, che il supremo Magistrato non è entrato nella questione dello statuto, come lo prova il non aver sentito prima l'Uffizio del sig. Avvocato generale. È vero che avrebbe potuto tener conto di una precedente decisione, la quale aveva applicato a caso eguale lo statuto di Vigevano (2). Ma che non sia ben certa l'osservanza di quegli statuti, si raccoglie da una recente sentenza, con cui

(1) Nella provincia di Vigevano, come nell'alto e basso Novarese, non furono promulgate che le Costituzioni del 1770.

(2) Sent. 22 gennajo 1786 ref. Botto in causa Oliveri e Zavatelli, preceduta da conclusioni 22 dicembre 1785 sott. Cerruti.

fu mandato maturare gl' incumbenti su questo punto (1). Per le quali ragioni deve reputarsi in vigore l'antica giurisprudenza a questo riguardo, e viemeglio confermata non derogata dalle più recenti decisioni senatorie.

Non si pensi però che io voglia condurmi a conchiudere, che l' osservanza debbasi provare specificamente in ogni terra o luogo del distretto della città (2). Imperciocchè la dessuetudine non può essere il prodotto del tacito accordo degli uomini di una sol terra o vico a sottrarsi alle leggi del loro distretto; ma debbe dedursi dal consenso universale di tutte le popolazioni comprese nel distretto della città, che ordinò lo statuto. Di modo, che provata l'osservanza generica in detto distretto, non gioverebbe in contrario la semplice prova dell' inosser-

(1) Sent. Sen. 4 dicembre 1829 ref. Mocchia di S. Michele in causa Negroni.

(2) Il Tesauro lib. II, quaest. 49 insegna, che lo statuto della metropoli stende la sua efficacia anche ne' paesi circonvicini, ossia compresi nel distretto della medesima, a meno che questi abbiano statuti particolari legittimamente conditi, nel qual caso se lo statuto particolare non provvede, non si ricorre a quello della metropoli, ma al dritto comune. Veggasi in proposito anco il Chiesa *Obs. for. part.* 1, *obs.* 2, dove si fa presente, che la legge generale del Principe, che non riconosce superiore, *efficit jus com.* Quando poi è admesso essere uno statuto in osservanza nella città capo di provincia, si presume esserlo eziandio ne' luoghi dalla medesima dipendenti, come fu deciso riguardo allo statuto di Tortona con sentenza 5 febbraio 1788 ref. Pateri in causa Valerio contro Sericano.

vanza in una data terra, mentre il contegno parziale degli uomini di una terra non può derogare alla volontà generale degli uomini tutti della città, come il dissenso loro parziale all'epoca della formazione degli statuti non gli avrebbe sciolti dall'ubbidienza dovuta a' medesimi. Vi ha però un caso, in cui la prova dell'inosservanza riesce admissibile, e conchiudente, cioè quando si dubiti, che una terra, o contrada abbia fatto parte in tempo di libertà del distretto Novarese, o quando la prova dell' inosservanza si corredi dall' altra, che a quella terra o contrada la giurisdizione di Novara non si estese, od almeno vi rispettò sempre consuetudini, o leggi diverse dagli statuti Novaresi, come accade a Castelletto sopra Ticino, a Biandrate, in Vallesesia, e nell'Ossola superiore, o Corte di Mattarella. Lo studio della storia delle vicende degli statuti diviene allora di somma utilità.

4.° Tra le regole concernenti l'osservanza annoverasi quella, che dall'osservanza di una parte si presume quella dell'altra (1). Vuol essere però maneg-

(1) Decis. 13 dicembre 1731 ref. Cavalli in causa Mochae contro De-Brunis. L' admissione dell'osservanza d'uno statuto intorno ad un oggetto fa anche presumere l' osservanza del medesimo relativamente a tutti gli oggetti ivi contemplati in genere. Egli è perciò, che nella causa Rolfi contro Merlo essendosi admessa l'osservanza dello statuto di Mondovì concernente il ritratto gentilizio degl' immobili, non si tenne conto dell'eccezione, che non fosse in osservanza riguardo a' filatoi. Nelle

giata con molto giudizio per non incorrere nel pericolo di credersi fermamente appoggiati, e poi trovarsi sorpresi da contraria decisione. Debbesi primieramente ristringere al caso in cui si tratti della stessa rubrica dello statuto. Senza di ciò dall'osservanza di uno degli statuti si argomenterebbe l'osservanza di tutti gli svariatissimi statuti onde sono composti i codici municipali. L' argomento sarebbe troppo esteso. Ha da cessare ancora per mio avviso, quando nella stessa rubrica le parti sono distinte, e dipendono da principii diversi. Imperciocchè non è applicabile allora la massima su cui detta regola si fonda, che *una et eadem res non debet diverso iure censeri.* Due parti distinte di uno statuto possono subire diversa sorte nel genio de' popoli; e chi ha il carico della prova dell'osservanza non adempie intero il dover suo facendo constare, che una parte è stata ricevuta dall' uso, quando l'altra può essere stata rifiutata, od essere caduta in dessuetudine.

conclusioni emanate in tal causa 13 novembre 1786 sottoscritte Capizucchi si osservò, che, admessa dal convenuto la generica osservanza, restava a di lui carico la special prova, che lo stesso non avesse luogo riguardo a' filatoi; e si aggiunse, che questa special prova non dovea consistere nel dimostrare semplicemente, che essendosi presentata opportuna occasione nessuno avea cercato di valersi del dritto di ritrarre, ma dovea estendersi a far vedere, che avendo taluno voluto servirsi di tale prerogativa, si è legittimamente dichiarato, che per i filatoi non vi era luogo al ritratto. A queste conclusioni fu conforme la sentenza del Senato 5 febbrajo 1787 ref. Fabar.

5.° L' osservanza poi in varie guise si prova. Le sentenze, e gl' instrumenti sono d'assai valore a ciò. Le sentenze, e decisioni senatorie più di tutto (1). In difetto si ricorre a' testimonii, i quali siano verisimilmente instrutti, e depongano di casi conchiudenti, ed affermino, che sempre siasi così fatto, e di aver sempre così udito (2). Quando si adopera la prova testimoniale per provare il tenore dello statuto, e la di lui osservanza, non occorre neppure la collazione della copia prodotta coll'originale (3). Non occorre nemmeno, che le sentenze concernenti i casi, de'quali testimonii degni di fede depongono, siano prodotte (4).

6.° Si esclude per fine l'osservanza colla prova di molti atti, e della susseguita acquiescenza del popolo. Le transazioni, segnatamente con cessione di ragioni, non istabiliscono però la contraria osservanza (5). Non

(1) Cit. dec. 31 marzo 1735 ref. Grondana, ove si dice: *Nec refragabatur nullam adhuc esse sententiam supremi hujus Ordinis eo super statuto latam* (*S. Germani*), *quia nec ea necessaria est, licet ad probandum plurimum valeat, et attendenda sit.*

(2) Decis. 9 dicembre 1697 ref. Fecia in caus. utrinq. Ripa. — Cit. decis. 31 marzo 1735 ref. Grondana.

(3) Decis. 10 marzo 1642 ref. Fauzone *Caburri*, *Lucri dotalis* in fine. Però in qualche caso si sono ad un tempo admessi gli articoli probatoriali dell'osservanza, e si è ordinata la collazione della particola coll' origiuale dello statuto. Cit. sent. 15 febb. 1820 ref. Tesauro.

(4) Cit. decis. 11 marzo 1733 ref. Meyner, § *Quibus ideo.*

(5) Decis. 14 giugno 1654 ref. Beccaria in causa Galleani.

basta nemmeno ad indurla un atto unico, ed anche una sola sentenza di un giudice inferiore. Tanto meno poi se tale sentenza fu lasciata passare in giudicato per incuria, o se non venne dal succumbente invocato lo statuto, o se alla medesima tenne dietro una transazione (1).

(1) Cit. decis. 31 marzo 1735, § *Nec ista statuti observatio.*

Digitized by Google

CAPO V.

DELLE PERSONE E DE' BENI SOGGETTI AGLI STATUTI.

1.° I Dottori hanno scritto molti volumi per determinare i limiti dell' autorità degli statuti. Esponendo ciascuno la loro opinione, e la loro teoria, citandosi e confutandosi a vicenda hanno somministrato materiali preziosi a chi si voglia ingolfare in questo labirinto cagionato dalla collisione de' diversi statuti vigenti in uno Stato, e dalla diversa legislazione, che regge le varie nazioni del mondo incivilito. A strigarsi da sì fatto guazzabuglio non credo bastante l'ingegno, e la pazienza d'un sol uomo. Tanto meno m'affiderei io di riuscirvi. Non farò quindi, che esporre quali mi sembrano i principii adottati dalla nostra giurisprudenza, e soggiugnere la mia opinione là dove mi verrà meno l'autorità del nostro Supremo Magistrato.

2.° È generalmente ricevuta la distinzione fra gli statuti personali, reali, e misti. Per ispiegarla più agevolmente io amerei seguire chi li definisce in questo modo. Personali quelli, che concernono lo stato, e la capacità delle persone: reali quelli, che colpiscono principalmente le cose, e la loro devoluzione: misti quelli, che regolano la forma estrinseca degli atti, e

contratti. Questa distinzione non è rifiutata dalla nostra giurisprudenza, ma la difficoltà nasce quando si tratta di classificare gli statuti secondo la medesima, e di prenderla per guida nel segnare i limiti della loro azione.

3.° Il primo sistema, che s'incontri insegnato, egli è, che gli statuti personali e reali non si reputano aver forza fuori del territorio, e che a' misti si accorda di agire fuori del territorio in questo senso, che basti celebrar l'atto, o contratto secondo le solennità prescritte dalle leggi locali, onde sia valido dappertutto (1). Si rientra per tal modo nella teoria di que' rigorosi osservatori della massima del dritto comune, che fuor del territorio del giusdicente non v'ha chi sia tenuto ad ubbidire, i quali non acconsentono vigore fuor del territorio agli atti celebrati secondo la legge che vi domina, perchè credano, che così debba essere, ma perchè sarebbe impossibile, che in ogni paese si conoscessero, ed anche si potessero praticare le formalità richieste in tutti gli altri diversi paesi. Non dissimulo, che quest'avviso trova anche un appoggio nella riflessione, che le obbligazioni dell'uomo si riferiscono sempre a' beni, e che la devoluzione de' medesimi è incontestabilmente soggetta alle leggi del territorio. Ma il detto

(1) *Faber in Cod.* lib. I, tit. V, def. 5. — *Thesaurus Quaest. for.*, lib. II, q. 8, n.° 11 e 12. Concl., e Sent. cit. in nota alla pag. 80.

sistema renderebbe illusoria la distinzione fra gli statuti personali, e reali, ed altronde sono tanti, e sì gravi gl' inconvenienti che ne derivano, che egli è giuoco forza prescinderne. Ci condurrebbe egli a conchiudere (1), che il minore, e la donna non sono obbligati ad osservare le solennità e cautele del luogo dell' origine, e domicilio loro negli atti e contratti che celebrano fuori del territorio de'statuenti, e che riguardano beni situati anch'essi fuori del territorio. Ci condurrebbe a conchiudere, che il padre, o la madre mutando il domicilio pupillare, e il marito e la moglie dipartendosi dal primitivo loro domicilio possano migliorare la propria condizione. L'eccezione del caso in cui sia intervenuto dolo (2), non impedirebbe la confusione, e la variabilità de' dritti degli individui, se prevalesse il sistema sovraccennato.

4.° La nostra giurisprudenza però, se si tratta di statuti personali, non si attiene alla regola, che il territorio circoscriva l'efficacia degli statuti. Fu pronunciato infatti, che la femmina sebbene non originaria del luogo, in cui vige lo statuto, il quale comanda alla madre di non disporre se non a favore de'figli, maritandosi in tal luogo contrae colle nozze un'obbligazione verso i figli stessi, da cui non si svincola nè per la premorienza del marito, nè pel

(1) Come fa il Tesauro nella citata quest. n.° 14.

(2) *Thesaurus* quaest. cit. n° 14. — Voët *ad Pandectas* lib. V, tit. I, n.° 100.

passaggio ad altre nozze accompagnato da cangiamento di domicilio (1). Rimane così stabilito, che le leggi personali del luogo del matrimonio stringono indissolubilmente i coniugi. Venne eziandio pronunciato, che la donna seguendo il domicilio del marito nè perde il dritto d'origine, nè la cittadinanza (2), e che la donna suddita di questi Stati, sebbene si trovi presso il marito, già suddito del nostro Sovrano, divenuto poscia suddito austriaco, non può disporre delle sue doti col semplice consenso del marito stesso, siccome la legge austriaca permette, nè liberare i beni per dette doti ipotecati, e situati in questi Stati, senza osservare le formalità prescritte dal Regio Editto 16 luglio 1822 (3). Non potrebbe nè manco attenervisi; perchè se oltre al territorio non dee passare uno statuto personale, ne verrebbe per conseguenza, che la donna genovese potrebbe disporre per contratto de'beni, che ha in Piemonte senza il consenso del marito, e che il genitore piemontese malgrado la patria podestà, di cui è rivestito, non avrebbe l'usufrutto de'beni del figliuolo situati nel Genovesato, od all'estero.

(1) Decis. 9 settemb. 1734 ref. Giusiana in causa Levron contro De-Corderiis.

(2) Decis. 13 sett. 1764 ref. De-Orestis in causa Blacas contro Durazzo, e Lascaris.

(3) Sent. Sen. 8 genn. 1828 ref. Quigini Puliga in causa Vicario di s. Agabio, contro Berra ed altri.

5.° Per la qual cosa la nostra stessa giurisprudenza ci autorizza ad andare in traccia di altra regola generale, che abbracci tutti i casi, e sciolga ogni difficoltà. A questa ricerca non leggiermente s' oppone la circostanza, che i dritti civili più dall'autorità dipendono, che dalla ragione naturale. Sono positivi anzi che no. Pare però, che il pubblico diritto ci somministri un principio direttore di molta utilità. Il legislatore impera non tanto sul territorio, quanto sulle persone, e la dependenza delle persone è determinata dall'origine, e dal domicilio. L' origine non si può mai nè ricusare, nè mutare. Trasportandosi il domicilio entro lo Stato da una città all'altra, si sostengono i pesi, e si fruisce degli onori, e vantaggi di entrambe. Trasportandolo fuori Stato, ed abbandonando totalmente la patria, si diviene un disertore, ed uno straniero, che ha perduto ogni diritto civile (1). Ciò stante, finchè la persona non è svincolata legalmente dalle leggi del domicilio, che la investono, e la seguono d'ogni dove, esse ne regolano lo stato e la capacità. Rechisi un minore, un figlio di famiglia, o una donna maritata lungi quanto gli aggrada dal suo domicilio, rimarrà sempre soggetto alla podestà tutoria il primo, soggetto a quella del padre il secondo, e soggetta la donna maritata alla podestà del

(1) Decis. 23 genn. 1779 ref. Piccono a Valle in causa Picco, e Lubonis.

marito, se le leggi del domicilio il comandano, quantunque le leggi del luogo, in cui si trova, diversamente dispongano. La loro capacità morale e civile debbe derivare dalle leggi del domicilio (1). In difetto la volontà ed il capriccio de'privati saranno più potenti dell'ordine pubblico, ed un Sovrano non saprà mai, se chi gli è suddito oggi gli sarà suddito anco domani; nè potrà regolare secondo le circostanze peculiari le relazioni personali, e di famiglia (2). Diverranno esse troppo variabili, e ne seguirà una confusione più inestricabile di quella, che vi ha nella dottrina de'giurisperiti, che trattarono quest'argomento.

6.° Ma se chi passa solamente da una città all'altra sostiene i pesi, e fruisce de'vantaggi di ambe le città, ne verrà egli per conseguenza, che debba soggiacere alle leggi personali d'entrambe? Non è possibile.

(1) Principio già sancito con sent. sen. 19 giugno 1826 ref. Chionio nella causa della Mensa Vescovile di Pavia contro Reale, e maestrevolmente sviluppato in conclusioni dell' Uff. del sig. Avv. gen. 14 marzo 1829 sott. Majneri in causa Calderini-Dapino contro Vergani, alle quali fu conforme la successiva sentenza 13 genn. 1830 ref. Vergnasco.

(2) Le leggi che per esempio fissano la maggiorità, debbono essere in armonia colle circostanze, che affrettano o ritardano lo sviluppo fisico e morale dell' uomo, ed aver riguardo eziandio alla condizione speciale del paese. In climi felici, ed in nazioni colte si può abbreviare la durata della minor età. Giova farlo ne' paesi dediti al commercio. Ragione intrinseca, per cui in fatto di leggi personali è d' uopo seguire quelle del domicilio.

Quando una persona abbia potuto stabilire, ed abbia effettivamente stabilito un nuovo domicilio, le leggi di questo debbono di necessità subentrare, e prevalere. Ho detto quando abbia potuto, perchè, per esempio, il minore non ha la capacità morale di ciò fare, e perchè in altri casi vi possono ostare i dritti de'terzi, come quelli del marito, o quelli de' figli. La donna genovese, sebbene suddita del nostro Sovrano, abitando in Piemonte non potrebbe svincolarsi dall'obbligo di riportare il consenso del marito per contrarre validamente. La donna piemontese non acquisterebbe l'usufrutto de'beni de'figli recandosi a dimorare nel Genovesato. Il padre genovese, trascorso il diciottesimo anno de'figli, non avrà neppure in Piemonte l'usufrutto de'loro beni, quand'anche venisse a prendervi stanza. Che se alcuno abbandonando totalmente lo Stato, se ne rende disertore, e perde i diritti civili, si troverà sciolto dalle patrie leggi, e soggetto a quelle dell'estera nazione, cui si diede, ma subirà tutte le conseguenze della sua diserzione.

7.° La maggiore difficoltà consiste poi nel determinare, se vi ebbe o non vera mutazione di domicilio. Quando la nascita non è accidentale, e che alla nascita si unisca il fatto della residenza continuata per un certo tempo, convien dire, che venne in quel luogo stabilmente fissato il domicilio; e convien pur dire, che fu ritenuto anche nel caso di allontana-

mento, qualunque ne sia il motivo (1). Questa regola però costituisce una sola presunzione di diritto, e non è atta per sè ad escludere que' contrarii positivi argomenti, che derivano da chiara, ed espressa volontà opposta, od anche dal semplice nudo fatto. S' intende sempre di argomenti scevri d'ogni ambiguità; di argomenti, che concorrano a mettere evidentemente in palese la volontà di mutare il domicilio, che prima si avea (2).

6.° Egli è tuttavia da avvertire, che talvolta invece di cambiare domicilio se ne acquista solamente uno di più. Niuno ignora, che si può aver due domicilii secondo le nostre leggi (3). Per verità l' uomo non può collocare in due luoghi la sede principale delle sue sostanze, e de'suoi affari. Sembra, che ciò sia riconosciuto dagli stessi Giureconsulti romani, i quali non hanno voluto escludere il caso di due domicilii, ma esigono per admetterlo, che all' eguale destinazione d'animo si unisca un' assoluta parità di circostanze (4). Anzi Celso mostra nondimeno di dubitare;

(1) Quindi il domestico non acquista il domicilio del padrone; i soldati, e gli studenti ritengono il domicilio d' origine; e la dimora per ragion d' impiego in qualsivoglia luogo non radica ivi vero domicilio.

(2) L. 7 Cod. *de incolis, et ubi quis domicilium, etc.* Sent. Sen. 2 dicem. 1815 ref. Nuytz in causa Courtois contro Cervellero, preced. da conclusioni 19 giugno stesso anno.

(3) L. 5 e 6, § 2 ff. ad municip.

(4) L. 6, § 2 ff. ad municip. L. 27, § 2, *ibid.*

e mentre conchiude per l'affermativa, non lascia di dichiarare essere difficil cosa il concorso di due domicilii (1). Comunque sia, il caso di due domicilii non è impossibile, e sarà sempre una larga fonte di sottili e dispendiose controversie, massime pel Novarese, dove i signori allettati dalle comodità, e da' divertimenti, che fornisce la vicina Milano, si giovano volontieri della facoltà, che hanno da' trattati politici per istabilirsi, e dimorare gran parte dell'anno in quella seducente città.

Conforme al principio accennato, cioè che difficilmente si danno due domicilii, e che non basta a ciò la semplice temporaria dimora avuta anche per praticare un negozio, od esercire un'industria, riesce la giurisprudenza dei nostri Supremi Magistrati. Non si è reputato sufficiente, onde ritenere taluno soggetto alla giurisdizione de'nostri Tribunali lo stabilimento da lui fatto d'una filatura in questi Stati, e la sua dimora ne'medesimi per una parte dell'anno (2). Tanto meno il tenere casa appigionata in Milano, e il dimorarvi alcun tempo può valere a sottrarre un suddito piemontese dall' effetto delle leggi personali *quae inhaerent ossibus*, ed a stabilire un altro domi-

(1) *Ego dubito si utrobique destinato sit animo, an possit quis duobus locis domicilium habere. Et verum est habere, licet difficile est.* Cit. l. 27, § 2, ad municip.

(2) Sent Senat. 13 marzo 1818 ref. Ferrari in causa Dell' Orto contro Oriani.

cilio atto a bilanciare il domicilio d'origine. In altro caso ritenendo, che un temporario domicilio non toglie mai il primitivo, e che della propria origine nessuno può spogliarsi per autorità privata, perchè sarebbe facile far frode alla legge, si giudicò, che non era valida un'alienazione di stabili fatta da una donna senza le formalità prescritte dallo statuto del suo domicilio d'origine, quantunque si fosse recata a dimorare in luogo, in cui tale statuto non avea forza (1).

Se vi rimanesse poi dubbio, la presunzione sta sempre in favore del domicilio d'origine per consenso universale de' giureconsulti.

9.° Ella è da avvertire eziandio la condizione speciale della donna, la quale segue il domicilio del marito, e col fatto del matrimonio si assoggetta alle leggi, che nel domicilio del marito danno forma, ed efficacia a tal contratto. Queste leggi prevalgono sì fattamente nell'interesse del marito, e de' figli, che nè la moglie al marito, nè amendue d'accordo possono pregiudicar alla prole. Tuttavolta la donna non perde i dritti d'origine, e cittadinanza (2), e quando voglia approfittarne potrà sempre farlo, purchè non vi ostino i dritti, che il marito, ed i figli hanno

(1) Sent. Senat. 20 marzo 1829 ref. Quigini Puliga in causa utrinque Ziolla.

(2) Preced. § 4.

acquistati col contratto nuziale. Ho detto quando vorrà approfittarne, perchè non potranno per mio avviso essere da altri invocati in suo danno. Nè si adduca in contrario la sentenza Puliga citata in fine del § 4.° I coniugi Berra erano divenuti austriaci, ma il loro contratto nuziale era stato celebrato sotto l'impero delle nostre leggi. In questi Stati era il domicilio d'origine d'amendue accompagnato da lunga dimora. Qui avean procreati varii figli. Quindi potendo col tempo i figli far valere la loro originaria qualità sudditizia, non dovea permettersi, che il detto contratto nuziale per sola volontà de' coniugi fosse sottratto all' influenza delle nostre leggi, le quali doveano osservarsi per liberare i beni situati in questi Stati, che per virtù dello stesso contratto nuziale aveano ricevuto l'impressione d'un vincolo ipotecario.

10.° Fermata la regola, che gli statuti concernenti lo stato, e la capacità personale investono e stringono l'individuo ovunque si porti, rimangono i soli statuti reali inoperativi fuori di territorio, vale a dire quelli, che colpiscono direttamente ed immediatamente la devoluzione de' beni, e non toccano alla persona se non per via di conseguenza. Tali sono gli statuti, che regolano l'ordine delle successioni, e che riguardano il riscatto gentilizio (1). Possono detti

(1) Decis. 12 giugno 1702 ref. Braida in causa Peyre contro Aycardos.
Decis. 12 dicembre 1738 ref. Cassotti in causa Ghisleri,

statuti essere invocati anche dai forensi a meno che questi vengano da altra legge espressamente privati del dritto di acquistare (1). La ragione, che se ne suole addurre, è, che gli statuenti abbiano voluto favorire indistintamente gli agnati. Siffatta legge hassi nello statuto di Novara (2); ma vi si eccettuano i forensi, che appartengono ad altre città suddite del Duca di Milano, purchè sieno all' alienante congiunti per agnazione, cognazione, ed affinità sino al secondo grado inclusivamente giusta la computazione canonica. In oggi debbono gioire di questo vantaggio i sudditi tutti di questi Stati, e quelli, che appartengono a nazioni straniere, colle quali esistono trattati di reciprocità. Siccome poi gli stranieri, co' quali non esiste trattato di reciprocità, sono esclusi da ogni successione testata ed intestata dalle leggi generali, diviene il detto statuto superfluo; ma ho voluto citarlo, perchè si scorga quanto sia scompaginata la macchina legislativa innalzata da'

De-Curti e Beccaria, ove al § *Iampridem* si dichiara, che nell' argomento delle successioni non è ammessa la distinzione, *an lex municipalis in rem concepta sit, an in personam*, perchè il possesso de' beni è principal desiderio de' successori. Quindi più la cosa stessa si considera in questo, che la persona del trapassato, o quella de' pretendenti alla sua eredità

(1) *Thesaurus quaest. for.*, lib. II, quaest. 4. Sent. Sen. 18 marzo 1782 ref. Bergera in causa Rachelti.

(2) *De prohibita alienatione in personam non subditam*; Stat. Nov. lib. II, pag. 59.

nostri antenati, e quanto sieno mutate le circostanze, in cui i medesimi si trovavano. Ne'tempi, in cui ci reggevamo a popolo, non suddito era chiunque non fosse soggetto alla giurisdizione di Novara. Lo stesso senso avea quel vocabolo quando Francesco I Sforza fece riordinare i nostri statuti. Allora per ossequio si moderò la disposizione contro i non sudditi riguardo a quelli, che aveano con noi comune il padrone. Variata col variar della dinastìa la posizione del principato, la disposizione favorevole ai forensi soggetti allo stesso Sovrano dovette accomodarsi a'nuovi limiti dello Stato.

I progressi dell'incivilimento, e delle comunicazioni fra i diversi popoli fecero in moltissimi casi scomparire le differenze fra il suddito, e lo straniero. Sussistono nondimeno le leggi di successione concepite in una sfera d'idee, ed in una posizione diversissima. Oggidì un remoto agnato Boemo, o Virtemberghese escluderebbe la madre dalla successione di un unico figlio contro la più decisa volontà de' statuenti.

11.° Si disputa, se le leggi proibitive, che vietano di disporre, o limitano la facoltà di disporre, in date circostanze, cadano nel novero degli statuti personali o de'reali. Certo è però, che non operano fuori del territorio, perchè gli statuenti ben possono prescrivere che i beni sottoposti alla loro giurisdizione si devolvano secondo le norme da'medesimi stabilite,

ma non possono rendere neppure i loro sudditi incapaci di disporre di quelli, che sono situati in altro territorio, o di riceverli per altrui disposizione. Quindi il marito, che non può alla moglie lasciar beni in proprietà secondo lo statuto Novarese, potrà disporre della proprietà de' medesimi a favore della moglie, quando siano situati in luogo, ove ciò sia permesso. Il marito non dispone de' beni posti fuori del territorio de'statuenti come cittadino della città in cui abita, ma come uomo, non per dritto civile, ma per dritto delle genti. Non ha quindi da osservare che le leggi vigenti nel luogo della situazione de' beni.

12.° Vi sono de'casi, in cui gli statuti proibitivi cessano di operare anche sui beni situati nel territorio degli statuenti. Cessano ognorachè essendo diretti alla persona, questa non vi sia soggetta (1). Così lo statuto, che impone alla madre Novarese di lasciar assolutamente tutta la sua eredità a' figli, non vincola una madre forense, nè pure riguardo a'beni situati nel Novarese. Cessano parimenti allorchè tanto il disponente, quanto la persona a cui favore è stato disposto, e quella che impugna la disposizione, siano forensi. Così un francese non sarebbe ammesso ad impugnare la disposizione del padre, che avesse la-

(1) *Statutum, quum loquitur in personas, non ligat forenses.* Decis. 27 agosto 1649 ref. Piscina in causa Carelli contro Mangolino.

sciato alla propria moglie in proprietà un immobile situato in Piemonte.

13.° Non parlai ancora de'mobili, e convien farlo. È più generalmente adottata la regola, che i mobili seguano il domicilio della persona del defunto. Insegna diffatti il Tesauro (1), che lo statuto procede fuori del territorio degli statuenti sul danaro, ed i mobili, che il defunto vi possedeva, coll'animo di rimetterli in patria. Non così poi opina lo stesso decidente riguardo a'crediti, anche personali, luoghi di monti, e censi. Vorrebbe che si dovesse attendere al luogo, dove il debitore suo malgrado può essere giudizialmente escusso. Anche il Senato di Savoia per la successione ne'crediti sembra aver avuto riguardo alla legge del domicilio del debitore (2). Una simil dottrina implica contraddizione. Non si scorge almeno, perchè il danaro ed i mobili abbiano ad avere una sorte differente da'crediti, per ricuperare i quali al defunto non competeva, che un'azione personale, mentre l'azione per ricuperare il danaro effettivo ed i mobili è reale. Il nostro Senato di Piemonte sapientemente ha tolto di mezzo ogni controversia pronunciando, che anche

(1) Quaest. for. lib. II, quaest. 5, n.° 14, 15, 16. Che i mobili siano soggetti allo statuto del domicilio del defunto, lo stabilisce anche la decis. 25 genn. 1773 ref. Sclarandi-Spada in causa Falla.

(2) Mansord: *Observ. sur quelques disposit. testamentaires entre vifs et statutaires.* Quaest. 24.

la successione ne' crediti ipotecarii viene regolata dalla legge del domicilio del defunto creditore (1). Per conseguenza possiamo dire anche fra noi stabilito, che ad eccezione delle cose immobili, le quali vanno soggette alle leggi del luogo, in cui sono situate, tutte le altre lo sono a quelle leggi cui è soggetta la persona del proprietario, e che i crediti non divengono sostanza immobile per essere assicurati sopra un bene immobile (2).

14.° Ho chiamati statuti misti quelli, che regolano la forma estrinseca degli atti, e contratti, ed ho notato, che si accorda a' medesimi di agire fuori del territorio, o per meglio dire, che si ritiene dappertutto per valido ogni atto, o contratto celebrato secondo le leggi del luogo. *Locus regit actum.* Milita anzi anche a favore degli atti passati all'estero la presunzione di regolarità, che milita a favor di quelli, che si celebrano nello Stato. Di maniera che sarebbe

(1) Sent. Sen. 12 dicem. 1829 ref. Quaranta in causa della Marchesa Calori de' Galti contro Saletta.

(2) *Codice Univ. Austriaco*: §§ 299, 300. Però la cit. decis. 12 giugno 1702 (*pag.* 75, *nota* 1) porta, che i beni, e *censi* siluati in Piemonte non vanno soggetti allo statuto di Genova. Sembra quindi, che rispetto a' *censi*, adotti la dottrina professata dal Tesauro, e da moltissimi altri Giureconsulti (*V.* Innoc. *de Succ. Mun. quaest.* 6). Dal canto mio non saprei che esprimere il desiderio di veder sancita una massima diversa, mentre il censo non è, che il dritto di percepire un annuo reddito.

a carico di chi impugnar volesse un atto celebrato all' estero il provare che sia nullo a termini delle leggi sotto il cui impero è stato fatto. Non si riconosce però validità negli atti celebrati all'estero quando alcuno parte espressamente dal suo domicilio per far testamento, o contratto in frode della legge, o quando la legge locale vieta di tener conto d' atti celebrati fuor del territorio con solennità diverse da quelle, che essa prescrive (1).

(1) Concl. dell' Uff. del sig. Avv. generale 5 dicembre 1779 sott. Cerruti in causa Gay e Parà contro Gay. Sentenza conforme del Senato di Torino 18 marzo 1780 ref. Paoletti.

CAPO VI.

DELL' INTERPRETAZIONE DEGLI STATUTI.

1.° Non vi ha regola nè più certa, nè più costante, nè più universale di quella, che gli statuti si debbono interpretare strettamente, e che ove non si mostri la loro letterale disposizione, deve aver luogo il disposto della ragione comune (1). Non una, ma tutte le decisioni dal nostro supremo Magistrato pronunziate intorno a questioni statutarie da tre secoli a questa parte, hanno consacrata sì fatta regola (2), sia che si trattasse di statuti concernenti le suc-

(1) *In statutis, quae jus commune plane abrogant, non placet procedi per similitudinem ad casus omissos.* Bacone *de just. univ. aph.* 14.

(2) Fab. in codice lib. IV, tit. VII, def. 3. - Ossaeo decis. XXI, n.° 12. - XXII n.° 2 - LVII n.° 3. - LIX n.° 12. - Tesauro decis. XXXVII n.° 1. - Decis. CLXXXIV in not. ad n.° 4. - Richeri *Cod. rer. jud.* lib. I, tit. II, def. 18, 32, 35, e 36. - Decis. del R. Senato di Torino 19 giugno 1636 ref. Piscina in causa Cerva. - 1 giugno 1643 ref. Barberis in causa De-Judicis, et Simoni. - 25 agosto 1648 ref. Barberis in causa Nigri, et De-Girardis. - 14 giugno 1654 ref. Beccaria in causa Galleani - 22 febb. 1655 ref. Caroccio in causa De-Manellis § 13. - 18 agosto 1659 ref. Dalmazzono in causa Ghilliani. - 20 sett. 1662 ref. Beraudi in causa Galimberti contra Villam - 25 genn. 1677 ref. Gabuti in causa De-Capitulis contra Flecchiam. -

cessioni, sia di altre disposizioni. Gli statuti sono per noi leggi di eccezione considerate come odiose, e sono a stento tollerati ne'casi per così dire inevitabili.

2.° Si pretende da taluno, che gli statuti esclusivi delle femmine a pro degli agnati abbiano da annoverarsi tra' favorevoli, e da considerarsi come utili allo Stato. Questa dottrina viene insegnata dal Richeri (1), quantunque egli abbia insegnato altrove, che sebbene siano favorevoli in contemplazione dell'agnazione, odiosi tuttavia riescono per cagione dell'esclusione (2). Per conciliare però il Richeri con se stesso, e coll'autorità che cita in suo appoggio (3), convien dire, che non si hanno per odiosi quegli statuti, i

19 dicemb. 1685 ref. Bergera in causa Bertolini-Re. - 21 genn 1686 ref. Dentis in causa Filipponi et Amoretti. - 30 genn. 1688 ref Balegno in causa Fabii contra Ramellum. - 13 marzo 1730 ref. Cavalli in causa Brunetti. - 12 dicembre 1738 ref. Cassotti in causa Ghislieri De-Selvatici contro Corte e Beccaria § *Similis fuit casus.* Decis. 31 maggio 1754 ref. Sclarandi-Spada in causa Lomna contra Aloysiam. - 23 febb. 1765 ref. Gavuzzi in causa Lupi et de-Accusanis - 11 settembre 1767 ref. Sclarandi-Spada in causa Mantelli contro Miglietti. - 21 febb. 1785 ref. Galli in causa Gottieri e Curti. - 19 dicembre 1789 ref. Peretti in causa Ponte. - 22 maggio 1818 ref. Chionio in causa Dalbart et Rouser. - 4 settemb. 1815 ref. Nuytz in causa Gibellini contro Leonardi e Caccia. - 29 apr. 1819 ref. Nuytz in causa Gibellini contro Leonardi e Caccia - Sent. 7 giugno 1828 ref. Quaranta in causa Beltrami-Unico contro Unico.

(1) Cod. *Rer. jud.* lib. I, tit. II, def. 39.

(2) Jurispr. univ. tom. I, § 319.

(3) Decis. 11 marzo 1733 ref. Meynier in causa Prona.

quali sono conformi alla Regia legge. È però da osservarsi, che lo stesso Richeri dal principio, che gli statuti favorevoli all'agnazione siano utili allo Stato, non procede a conchiudere, che debbano interpretarsi estensivamente. Anzi egli medesimo avverte, che mai tuttavia si debbono trasferire da caso a caso, o da persona a persona (1). Comunque poi sia, la giurisprudenza senatoria è troppo chiara; essa ha troppo apertamente stabilito, che anche gli statuti esclusivi delle femmine sono odiosi, e debbono ricevere dal diritto comune un'interpretazione ristrettiva (2), perchè si possa tener conto sì del Richeri,

(1) Cit. def. 39 in fine.

(2) Cit. decis. 14 giugno 1654 ref. Beccaria. *Sumus* (dice questa decisione parlando dello statuto di Nizza, che esclude le sorelle a favore de' fratelli) *in statuto quod exorbitat a dispositione iuris communis .... Ideo uti correctorium debet recipere strictam interpretationem ... Quinimo nullam contrariam verbis expressis istius statuti, quod in tantum* disponit *in quantum* loquitur ... *Et si aliqua danda est interpretatio, illa debet esse iuxta iuris civilis dispositionem, et non contraria.* Mascard de stat. concl 2, n.° 1 cum seqq. - Thes. Decis. 53, n.° 2. - Grat. cap. 920, n.° 8. Surd. cons. 393, n.° 5. - Becc. cons. 32, n.° 11, *ubi dicit: statutum recipere a jure communi interpretationem restrictivam*, tanto magis quia est uti exclusivum foeminarum satis odiosum. - Angel. cons. 210, n.° 1. - Morot cons. 7, n.° 3. - Mascard. de statutis concl. 4, n.° 7. *Et sic restringendum, non ampliandum, cum veniat ad correctionem iuris communis.* Nella citata decis. 22 febbrajo 1655, emanata in giudizio di revisione, il Senatore Caroccio dà in questi sensi il motivo, per cui non stimò il Senato di

come dell'opinione di altri, malgrado il divieto espresso delle Regie Costituzioni di deferire alle opi-

recedere dalla prima sentenza: *Quae tamen fuit confirmata frequentioribus calculis dicentium, statutum hoc* (di Torino) *uti correctorium juris communis, quod in successionibus foeminas a maribus non distinguit*, l. maximum vitium 4. Cod. de lib. praeter., *stricte esse interpretandum, ita ut ad casus statuto* non expressos *minime trahatur.* - Menoch. cons. 3, n.° 6 et 26; cons. 5, n.° 3; et cons. 427, n.° 2. - Alderan. Masc. de gen. stat. interpr. concl. 4; *eamque* libenter *sumendam esse interpretationem, quae nos reducat ad jus commune.* - Bald. in l. siquis decurio 21, n.° 5 ad fin. Cod. ad l. Corn. de fals. - Petr. Gerard sing. 42. In modo ancor più generale, ed egualmente positivo si spiega la cit. decis. 19 dicem. 1789 ref. Peretti in causa Ponte, ove si tratta di restringere entro il decimo grado la successione intestata degli agnati ad esclusione delle femmine, secondo gli statuti di Torino, e di Grugliasco. *Quoad statuti praelationem, leges omnes, ac idcirco* multo magis *statuta*, quidpiam *inducentes, quod iuri communi adversetur, ita stricte interpretandas esse, ut eatenus antiquioribus legibus derogasse censeantur, quatenus* minime dubiis, *et* expressis verbis *derogatum adparet; in dubio enim ea potius capienda interpratatio, qua jus commune servetur.* Non la finirei più, se volessi riportare il testo di tantissime decisioni, che hanno sempre inculcato con parole ognor più stringenti, ed incalzanti le stesse massime. Nel mio particolare poi debbo dire, che ho tenuto dietro a questa distinzione scolastica di statuti favorevoli ed odiosi mio malgrado, per combattere sullo stesso terreno ove piacque a' Dottori di porre l'arringo. Ma io la giudico un sofisma sentimentale. Che mai può esservi di odioso o favorevole in una legge, che regola le successioni a un modo o all'altro? Che se per odioso intendesi ciò, che riesce contrario a quell'intimo senso di giustizia universale, che sta nell'uman cuore, allora non vi

nioni de' trattatisti, e dottori (1). La maggior parte delle decisioni che ho citato, si riferiscono a questioni di successione, e di esclusione delle femmine a favore degli agnati, e dappertutto si sente perpetuamente ripetere, che gli statuti come odiosi, ed esorbitanti dal diritto comune debbono intendersi strettissimamente, ed applicarsi alle sole persone, ed a' soli casi ivi espressi: alle sole persone materialmente e chiaramente contemplate, a' soli casi che cogli occhi corporei leggere si possono. Dappertutto si sente perpetuamente ripetere, che il caso ommesso si deve avere per ommesso. Non si può guardare nè alla mente de' statuenti, nè al fine che i medesimi si proposero. Il caso ommesso si deve avere per ommesso. I decidenti hanno esaurito le frasi, che somministra la lingua latina per inculcare il massimo rigore nell' uso dell'interpretazione ristrettiva riguardo agli statuti, e per impedire, che la loro azione esca menomamente da' precisi limiti segnati dalle loro letterali disposizioni.

3.° La giurisprudenza, che comanda la più stretta e rigorosa interpretazione degli statuti, è molto più analoga alle nostre leggi municipali che ad altro statuto qualunque, perchè i nostri statuenti in più luoghi hanno espressamente prescritto, che gli statuti fatti

ha dubbio, che torna odiosissima ogni distinzione di sesso. Chi ripugnasse a questa sentenza, interroghi imparzialmente se stesso innanzi rigettarla.

(1) Lib III, tit. XXIII, § 15.

e da farsi sieno precisi (1); che non abbiano a derogare alle altre leggi, ed alla ragione comune se non in quanto espressamente lo fanno (2); che non sia lecito argomentare dalle rubriche (3), e che insomma gli statuti debbano intendersi *prout jacent ad banchum cum bono et sano intellectu* (4), cioè come sono scritti ne' volumi, che incatenati *more antiquo* si teneano sul banco del Podestà (5) esposti alla pubblica vista in tutti i giorni non feriati in onore di Dio. Quindi i nostri antichi giureconsulti furono

(1) Stat. Nov. lib. I, pag. 25. Rubr *De statuto, in quolibet dictorum librorum, ut statuta sint praecisa, inserendo.* Id. pag. 28. Rubr. *Quod omnia praedicta et infrascripta sint praecisa.* Lib. II, pag. 119. Rubr. *Quod omnia statuta sint praecisa.*

(2) Stat. Nov. lib. II. p. 112 Rubr. *Quod in praedictis salva sit voluntas Principis. Decernentes, et mandantes praedicta omnia, et singula debere sane intelligi secundum bonam et rectam intentionem nostram, quibuscumque cavillationibus circumscriptis, ac pro lege, et decreto nostro inviolabiliter observari, et publice divulgari, et in volumine aliorum decretorum nostrorum, et statutorum civitatum, et terrarum nostrarum inseri et describi, non obstantibus aliquibus legibus, decretis, ordinibus, statutis, seu provisionibus nostris, vel civitatum et terrarum nostro dominio subjectarum, vel alicujus earum, vel aliquibus aliis constitutionibus, vel* juribus communibus, *vel municipalibus huic nostro decreto obstantibus vel derogantibus quoquo modo:* quibus in quantum obvient vel derogent dumtaxat expressum, et ex certa scientia derogamus.

(3) *Ibid.* pag. 119. Rubr. *Ut non liceat arguere a rubricis.*

(4) *Ibid* p. 119, Rubr. cit. *Quod omnia statuta etc.*

(5) *Ibid.* lib. I, pag. 24 Rubr. *De duobus voluminibus statutorum compendis.*

d'avviso, che gli statuti, pe' quali è prescritto, che abbiansi ad osservare precisamente, debbano assolutamente intendersi alla lettera, e così strettamente, che dalla lettera non si abbia a discostarsi per niun arbitrio, *ita ut ab eis, et earum litera recedi non possit etiam ex arbitrio aliquo* (1), ed il Reale Senato, anche prima che gli statuti cessassero dall' esser legge principale, voleva, che i medesimi dovessero intendersi come si trovano, ed alla lettera, massime quando venne così espressamente comandato dagli statuenti, senza che importi, che sieno favorevoli, od odiosi. *Statutum debet intelligi prout jacet, et ad literam. (Osas. decis. 21, num. 12. Thes. lib. 2, q. 48, num. 4) et maxime dictum statutum, quod sic intelligendum esse jubet aliud statutum prout litera sonat, sine extensione de persona ad personam, aut de casu ad casum etiam ex maioritate rationis. (Thes. d. q. 48, et in addit. ad decis. 184 lit. B) maxime quando statutum est correctorium et exorbitans a iure communi licet favorabilis sit* (2).

4.° In qualunque materia statutaria adunque avremo per certissimo, che la disposizione dello statuto dovrà intendersi strettamente, e non mai oltre ciò che apertamente si contiene nella lettera del medesimo (3): non giudicheremo mai contemplati se non i

(1) Ploti, consil. 17, n.° 67.

(2) Decis. 30 gennajo 1688 ref. Balegno, concl. 2.

(3) Cit. decis. 31 maggio 1754.

casi, e le persone, che si leggono cogli occhi del capo, e non con quelli della mente (1), perchè lettera si chiama quella, che cade sotto il senso fisico della vista (2): e bandiremo pienamente ogni argomentazione, ogni induzione, ogni interpretazione, che dalla lettera stessa non si raccolga (3).

(1) Cit. decis. 21 febbrajo 1785 ref. Galli, § 45 e 49. *Statuta si a jure communi abhorreant ita interpretari debent, ut quominus fieri potest illud corrigatur, nec proinde eorum verba, si quid minus dictum, suppleri possunt; suadet enim regula textus in l. commodissime* 10 *ff. de lib. et posth.*, *ut statuta juris* correctoria, *atque ab ejus dispositione* exorbitantia, *tamquam odiosa strictissime intelligenda sint in solis personis, et casibus ibi expressis, atque, ut loquuntur nostri, in iis, quae* oculis corporeis *legi possunt*: cit. § 45. *Praeterquamquod cum statuta a iure communi* exorbitantia *intelligi procul dubio debeant, ut iam praemonuimus*, ad literam, *seu* ad praecisos verborum limites, *cumque statuti natura sit non carpere nisi casus expressos, ac literales, trita nostrorum sententia est ad ius commune recurrendum esse in casu omisso, quamvis identitas vel maioritas rationis statuti extensionem suaderet*: cit. § 49. Nella nota al detto § 45 l' autorevolissimo decidente riporta la citata legge 10 ff. de lib. et posth., e nella nota al § 49 così si esprime: *Bene inquiebat Ulpianus in l.* 1, § *licet autem* 20 *de exercitoria actione*, in re dubia melius est verbis edicti servire, *quod, ut aiunt interpretes, facit pro statutis ut verba statuti sint diligenter observanda.*

(2) L. 1 in princ. ff. *de his quae in testam. delentur.* Legi *autem sic accipiendum, non intelligi*, sed oculis perspici *quae sunt scripta.*

(3) Cit. decis 14 giugno 1654 § 3.

5.° Non si dee estendere da caso a caso, nè da persona a persona la disposizione di uno statuto, nemmeno per parità o per maggiorità di ragione. In ogni caso ommesso si deve sempre ricorrere al dritto comune (1).

6.° Non vuolsi mai prescindere dall'interpretazione ristrettiva, quand'anche ne fosse per risultare un'assurdità: *Quamvis aliquod absurdum dignosceretur* (2).

7.° In caso di dubbio, o di oscurità di una disposizione statutaria deve sempre prevalere il diritto comune (3), anzi anche quando non havvi dubbio, conviene fermamente insistere perchè meno che si possa, si offenda il diritto comune (4), e che ogni interpretazione dallo stesso diritto comune si desuma, e non gli torni mai contraria (5). Basta che lo statuto sia operativo in qualche parte anche minima, perchè nel resto si abbia da stare al diritto comune (6).

(1) Tutte le cit. decisioni, e più particolarmente quelle delli 21 febb. 1785 ref. Galli, e 4 aprile 1815 ref. Nuytz. Chi vuol persuadersi, che eguali massime aveano anche i nostri maggiori, vegga il Ploto, cons. 1, n.° 16: cons. 16, n.° 12 e 23; cons. 17, n.° 38.

(2) Cit. decis. 19 sett. 1785 ref. Bergera.

(3) Cit. decis. 31 maggio 1754 ref. Sclarandi-Spada, e 29 aprile 1819 ref. Nuytz.

(4) Cit. decis. 25 agosto 1648 ref. Barberis, 18 agosto 1659 ref. Dalmazzono, e 21 febb. 1785 ref. Galli, § 45.

(5) Cit. decis. 14 giugno 1654 ref. Beccaria.

(6) Cit. decis. 14 giugno 1654 ref. Beccaria, e 25 genn. 1677 ref. Gabuti.

8.° Le regole finora accennate, che emanano tutte dal principio, che non si dee procedere per similitudine, o per argomentazione da'casi contemplati o dalle persone nominate a' casi ommessi, od alle persone di cui non si fa espressa menzione, sono ragionevolissime, sebbene paia, che ogni contraddizione, od assurdità ripugni alla ragion naturale.

L'assurdità dipende dall' esistenza de' statuti, che contrastano colla legge comune, ed in vece di far luogo ad assurdità alcuna col tenere diligentemente circoscritta l' azione di essi statuti entro i loro precisi, e letterali termini, si diminuisce solamente il numero delle assurdità, le quali crescerebbero quanto più si lasciassero operare gli statuti. L'assurdo per esempio non consiste nell' admettere la figlia a raccogliere l'intiera successione del padre, se questi muore vivente il padre suo, o nell'admettere il nipote di sorella a quella del patruo, mentre così insegna la ragion comune, e dettano le regole dell' amor naturale, alle quali si dee presumere conforme la volontà del defunto; ma consiste nella disposizione statutaria, che priva la figlia di una parte dell' eredità paterna, e che esclude la sorella da quella del fratello. Se si permettesse, che questa privazione o questa esclusione avesse luogo fuori del caso preciso, espresso nella legge municipale, se per argomentazione dalla parità, o maggiorità di ragione si trasferisse lo statuto ad operare o nel caso non contemplato dell'esi-

stenza dell'avo, od in quello ommesso del concorso de'nipoti di sorella con il fratello del defunto, si aggiungerebbero nuove assurdità a quelle, che necessariamente risultano dalla tolleranza per gli statuti. Egli è in questo senso, che vuolsi intendere la regola posta al precedente § 6.° Debbesi adottare l'interpretazione ristrettiva degli statuti, quantunque ne possa derivare qualche assurdo, cioè qualche apparente contraddizione co'principii regolatori della legislazione statutaria, perchè vogliono sempre essere sagrificati ai principii regolatori del diritto comune.

9.° Viene per tal modo determinato un criterio speciale nella materia delle successioni, che si trova espresso con elegante brevità in una delle più celebri decisioni, che siano state pronunciate sullo statuto Novarese (1). Tre cose sono da esaminarsi negli statuti, che non admettono le femmine a succedere. Primo cioè qual sia la persona esclusa, quindi da quale eredità si escluda, e per ultimo a favore di chi è sancita l'esclusione. Se manca uno di questi estremi, se non si trova o la persona esclusa, o l'eredità da cui viene esclusa, o la persona, che aspira

(1) Cit. decis. 4 sett. 1815 ref. Nuytz, ora meritamente 2.° Presidente del Senato di Piemonte, e Cav. Gran Croce della Sacra Religione, ed Ordine militare de'Ss. Maurizio e Lazzaro. *Siquidem in statuto foeminas a successione repellente tria examinanda sunt. Primo nempe quae persona excludatur; dein a qua haereditate excludatur; postremo cuius favore exclusio decreta sit.*

ad operare l'esclusione nella lettera dello statuto, si dee stare al diritto comune.

10. La persona esclusa vuol essere tassativamente indicata nello statuto. Quindi se esclude le femmine, non nuoce alla madre (1), e se esclude le sorelle dell'agnato chiamato alla successione, non opera contro la sorella del defunto (2). Parimenti se esclude le femmine discendenti da quello, della cui eredità si tratta, non esclude la nipote di figlio dall'eredità dell'avo (3), e se esclude la sorella non esclude i figli della medesima (4). Se esclude i cognati dal lato di madre, non esclude quelli dal lato di padre (5). Nè basta ancora, che si trovi la persona, che si vuole escludere letteralmente contemplata; fa mestieri, che abbia la qualità espressamente indicata dallo statuto. Quindi se esclude la femmina maritata, non ha luogo contro la nubile (6), se esclude la dotata, non ha luogo l'esclusione della femmina, che dotò se stessa, e se esclude la maritata, non opera se non quando la femmina sia maritata, e dotata (7). Così la vedova non si giudicò compresa nello statuto, che

(1) Decis. 13 marzo 1730 ref. Cavalli.
(2) Cit. decis. 31 maggio 1754 ref. Sclarandi-Spada.
(3) Cit. decis. 4 aprile 1815 ref Nuytz.
(4) Decis. 25 gennajo 1677 ref. Gabuti.
(5) Sent. 19 gennajo 1781 ref. Garelli, e 29 maggio 1789 ref. Botto citate infra al cap. XII § 1.
(6) Cit. decis. 14 giugno 1654 ref. Beccaria.
(7) Cit. decis. 25 gennajo 1677 ref. Gabuti.

esclude la femmina dotata, e maritata (1), e parimenti non si giudicò operare lo statuto, che esclude la femmina dotata, quando la medesima in vece di essere dotata da alcuna delle persone specificate, lo fu da un'altra, che non è nominata (2). Ove alla perfine sia esclusa la femmina indotata, tale non reputasi se fu dotata da una di quelle persone, che lo statuto non contemplò (3). Dimodochè la femmina, dotata da persona che lo statuto non nominò, non può escludersi più nè come dotata, nè come indotata.

11.° Anche l'eredità da cui si esclude deve essere specificata, e se è pronunciata l'esclusione da' beni paterni, la femmina non è esclusa nè dalla successione dell'avo (4), nè da quella de' collaterali (5). E quantunque i beni provengano da un'eredità, dalla quale la femmina sarebbe stata esclusa, non si ha riguardo a tale provenienza, ma soltanto all'ultimo defunto. Quindi non saranno, per esempio, rispetto alla madre paterni que' beni che al figliuol suo sono pervenuti per mezzo di un fratello (6).

(1) Decis. 20 settembre 1662 ref. Beraudi in causa Valimberti contra Villam, ove si accenna, che erasi già deciso lo stesso il 20 dicembre 1632 ref. Blancardi in causa Cornaglia e Gallina.

(2) Cit. decis. 4 settembre 1815, e 29 aprile 1819 ref. Nuytz.

(3) Decis. cit. 29 aprile 1819 ref. Nuytz.

(4) Cit. decis. 29 aprile 1819 ref. Nuytz. Cit. sent. senat. 7 giugno 1828 ref. Quaranta.

(5) Cit. decis. 14 giugno 1654 ref. Beccaria.

(6) Innocent. de success. municip. quaest. 9.

12.° Se poi si discende ad indagare come siasi praticato rispetto alla persona, a cui favore è pronunciata l'esclusione, giammai si scorge, che siasi passato da un caso espresso ad un caso ommesso. L'esclusione delle figlie e sorelle a favore de' fratelli e nipoti fu indarno invocata dal patruo (1), come invano il patruo invocò l'esclusione prescritta a favore di un maschio discendente dalla persona, sulla cui eredità cadeva la controversia, quantunque il caso concernesse l'eredità dell'avo (2). Così quando la femmina viene esclusa in favore del patruo, ciò non ha luogo in favore del pro-patruo (3), e il rigore fu spinto al segno, che data l' esclusione a favore de' parenti, non si giudicò compreso in tal novero il patruo (4).

13.° Per sempre più convincersi con quanto stento vengano tollerati gli statuti, e come lo sieno sol-

(1) Cit. decis. 13 marzo 1730 ref. Cavalli.

(2) Cit. decis. 4 settembre 1815 ref. Nuytz, e sent. 7 giugno 1828 ref. Quaranta.

(3) Decis. cit. 18 agosto 1659 ref. Dalmazzono in causa Viliatii.

(4) Cit. decis. ref. Dalmazzono. *Non est ex parentibus, cum non sit pater, nec avus, nec proavus, cum appellatione parentum veniant praedicti, nec ultra se extendit verbum parentis juxta nobiliorem significationem illius verbi, quod est attendendum. Et ea ratione quia statutum hoc tamquam correctorium juris, et exorbitans a jure debet intelligi stricte, et in hac propria significatione, et in casu magis proprio, et ut minus quam fieri possit laedat jus commune.*

tanto ne'casi assolutamente inevitabili, pongasi mente che quando uno statuto provvede nel caso di mancanza di testamento, cessa di essere applicabile, quantunque il testamento venga a rompersi per l'agnazione di una figlia postuma (1).

14.° Anche il cessare della ragione intrinseca che presumibilmente mosse ad ordinare lo statuto, autorizza a porlo dall'un de'lati. Quindi il monaco, sebbene capace a succedere, non si reputò contemplato dallo statuto, che esclude le femmine in favore degli agnati (2), e si volle che si avesse ad intendere pronunziata l'esclusione a favore del maschio, colla tacita condizione, che sia abile a conservare e propagare la famiglia.

15.° Non è da trasandarsi l'osservazione, che fra' casi ommessi soglionsi infallantemente annoverare i casi misti, i quali non si verificano solamente quando concorrono alla stessa successione persone contemplate dallo statuto insieme con persone non contemplate (3), ma eziandio quando la persona esclu-

(1) Cit. decis. 22 febb. 1655 ref. Caroccio.

(2) Decis. cit. 19 giugno 1636 ref Piscina, riportata nella Pratica legale, ediz. 2, parte 2, tom. V, tit. XXII, § 12, pag. 109. Il dotto compilatore della Pratica legale dubita dell'autenticità de' motivi di questa sentenza, ma l'averli egli riportati mostra, che li reputava giusti e conformi alla mente del Senato. E ciò tanto più si dee credere, perchè in sostanza il giudicato fu contrario al frate.

(3) Sent. Sen. 11 settem. 1782 ref. Bergera in causa Capello contro Lavezzi, preced. da conclus. 28 agosto stesso anno sott. Cerruti.

dente non si trovi in grado di succedere sola al defunto, sebbene sia tolta di mezzo la persona che pretende di escludere. Anzi nella decisione 27 marzo 1776 ref. Cavalli in causa Marchetti, e Torazza, num. 31, si diede la seguente ancor più lata definizione: *casus mixtus ille dicendus est, quum ob aliquam circumstantiam non adaptantur verba statuti, et aliquid deficit ad eiusdem terminos complendos.* Per tal guisa l'agnato non esclude il cognato materno, se esiste un cognato paterno, che sarebbe per la maggiore prossimità preferibile all'agnato, ma che non ha dallo statuto la facoltà di escludere (1).

16.° Finalmente giova ricordare, che quando vi hanno più parti d'uno statuto, sebbene la seconda parte possa ricevere luce dalla prima, però la prima dalla susseguente non può rischiararsi (2), e che non è permesso di riunire due statuti, ne'quali sia contemplata l'esclusione di due diverse persone, per ottenere la contemporanea esclusione delle medesime da una stessa eredità (3).

17.° I cenni fin qui fatti ci aprono in qual guisa vengano ad essere mutilati, angustiati, e respinti

(1) Conclus. dell' Uff. del sig. Avv. generale 6 maggio 1829 sottos. Campora in causa Rosina contro De-Ambrosis, Donetti, Romerio, e Teltoni.

(2) Cit. decis. 4 sett. 1815 ref. Nuytz, e preced. conclus. dell' Uff. dell' Avv. generale 10 giugno 1815 sott. Pullini.

(3) Cit. decis. 29 aprile 1819 ref. Nuytz cap. 1, § *Praeterquamquod.*

gli statuti ognora che il più leggiero motivo si presenti alla nostra suprema Magistratura per fuggirne l'applicazione. Per la qual cosa ne accadrà difficilmente di apporci in fallo, se trascurando le sottili disquisizioni de' dottori, che non mancarono di fornire pascolo ad ogni più sregolata fantasia, ci persuaderemo, che tutta la scienza dell'interpretazione degli statuti si riduce a saperne leggere la disposizione, e vedere se si trovano scritte le persone ed il caso cadenti in controversia. Se non si trovano, non si faccia fondamento sullo statuto, chè sarebbe solcar nell'onde, e seminare nell'arena. Alla più eloquente dicerìa si può sempre rispondere con successo: eppur non lo veggo.

CAPO VII.

DELL'ESCLUSIONE DELLE FEMMINE DALLE SUCCESSIONI DEGLI ASCENDENTI.

1.° La rubrica *de mulieribus dotatis qualiter admittuntur ad successionem* precede nel nostro codice municipale questo statuto (1): *Item statutum est quod si aliqua mulier dotata fuerit a patre, vel avo paterno, vel dos in testamento, vel alia ultima voluntate sibi assignata fuerit, vel in ea instituta, vel in quantitate aliqua pro dote vel occasione dotis sibi relicta, vel dotata fuerit a fratre paterno, vel ab eius tutore, vel curatore. Et quae dotatio fieri possit ut infra, etiam invita ipsa sorore, de bonis communibus sui et fratrum, etiamsi dos, vel quantitas pro dote relicta esset minus legitima, quod sit in tali dotis institutione, vel assignatione contenta: etiamsi dicta dotatio fieret postquam dicta mulier adivisset hereditatem maternam aut paternam tacite vel expresse, et etiam si esset maritata. Sic quod herede masculo descendente, existente illi, de cuius successione agitur, non admittatur ad successionem ab intestato paternam, maternam, vel avitam. Salvo quod in dotatione facienda per*

(1) Stat. Nov. lib. II, p. 79.

fratrem, tutorem vel curatorem adhibeatur consilium, et consensus duorum agnatorum proximiorum, et unus ex proximioribus coniunctis ex parte matris. Et ubi non adessent parentes paterni vel materni, loco ipsorum deficientium adhibeantur quatuor vicini bonae opinionis, reputationis et famae, qui suppleant vices ipsorum parentum. Et si essent discordes dicti tres vel dicti quatuor vicini, stetur duobus. Et quod si aliqua mulier decesserit relictis filiis vel filiabus tam ex uno matrimonio quam ex pluribus, quod aliqua filiarum suarum alicuius matrimonii non repellatur a successione matris per dotationem factam per patrem eius, si non habuerit fratrem ex dicto patre. Et casu quo habuerint fratrem ex eodem patre, ipse frater talis mulieris dotatae habeat partem quam haberet ipsa mulier, si non esset dotata. Sic quod pars dictae mulieris accrescat fratri suo ex utroque parente coniuncto.

2.° L'esclusione delle femmine recata da questo statuto non è assoluta, ma relativa. Non è pronunciata se non per la donna, sia maritata, sia non maritata, che venga dotata, od a cui sia assegnata una dote, anche minore della legittima, dal padre, dall'avo paterno, o dal fratello, dal tutore, o curatore del medesimo. In tal caso, essendovi un erede maschio discendente da quello della cui eredità si tratta, non è la donna ammessa alla successione intestata paterna, materna, od avita. Non di ogni eredità parla lo statuto, ma soltanto della paterna, materna, od avita, ed è al-

tresi ben certo che l'esclusione non è sancita che in favore de' maschi agnati discendenti dal trapassato (1). Non sono neppure escluse tutte le femmine, ma quelle soltanto, di cui nello statuto si fa espressa menzione, e che or ora abbiamo specificate. Egli è per queste ragioni, che il patruo non esclude nè a termini della Regia legge (2) nè a termini di questo statuto la nipote di fratello dall'intestata eredità dell'avo paterno (3). Non parve che suffragar potesse al patruo la facoltà data al fratello, suo tutore o curatore, di dotare la femmina, perchè le parole dello statuto dimostrano, che al solo fratello, al tutore, o curatore del medesimo, e non al patruo, nè al tutore o curatore della femmina tal facoltà fu attribuita. Non parve nè manco che il patruo giovar si potesse dell'altro statuto, che riportasi al segueute capo VIII, ove non solo i fratelli alle sorelle, ma i patrui alle figlie del predefunto fratello sono preferti. Imperciocchè oltre ad essere noto a chiunque, che la seconda parte dello statuto può ricevere luce dalla prima, giammai la prima dalla susseguente, alla

(1) Decis. 4 sett. 1815 ref. Nuytz in causa Gibellini contro Leonardi e Caccia. Sent. 20 dicembre 1789 ref. Pateri in causa Lepora contro Lepora, e conclus. preced. dell'Uff. del sig. Avv. gen.

(2) Sent. Sen. 12 dicembre 1737 ref. Laurenti in causa Momo contro Formica; e 5 dicembre 1761 ref. Frichignono in causa Crema contro Serra.

(3) Cit. decis. 4 settembre 1815 ref. Nuytz.

quale per niuna guisa si riferisce, egli era evidente, che non era lecito al Giudice di estendere alle successioni degli ascendenti quelle disposizioni, che erano state stabilite intorno alla successione della sorella, e delle figlie di fratello, poichè gli stessi statuenti di queste successioni separatamente ed in luogo distinto parlando, diversa ne ordinarono la legge. Tanto meno era lecita siffatta estensione, perchè siamo in materia odiosa, nella quale non si può argomentare da un caso all'altro (1).

3.° Non si creda però che il patruo possa escludere dall'eredità avita la nipote di fratello, ove questa sia dall'avo dotata. Egli è dimostrato che gli statuenti non hanno mai pensato ad escludere le figlie di fratello in favore del patruo (2), ed è anche così stato non ha guari deciso nella causa di Antonio Unico contro la sua nipote di fratello Rachele Unico maritata Beltrami (3), alla quale fu aggiudicata la legittima sull'asse avito, non ostante che l'avo le avesse assegnata nel suo testamento una dote.

4.° Perchè non è sancita l'esclusione, di cui si tratta, se non in favore degli agnati, non è a dubitarsi che

(1) Cit. decis. ref. Nuytz

(2) Cit. decis. ref. Nuytz. § *Nec illud silentio.*

(3) Sent. Sen. 7 giugno 1828 ref. Quaranta. Questa sentenza stabilisce eziandio non essere in facoltà del patruo di volere, che le proprie sorelle facciano numero per diminuire la legittima della nipote. Inutilmente il patruo invocò varii giudicati, che sembravano favorire il suo sistema.

il nipote di sorella non escluderebbe nè la zia, nè la cugina dall'eredità dell' avo materno.

5.° Lo statuto, di cui ragioniamo, è da notarsi nella parte che riguarda la successione della madre, che ha figli di diverso letto. La figlia non è esclusa da tal successione, se non quando abbia un fratello germano. Ottiene questo il subingresso nella parte, che sarebbe dovuta alla sorella, purchè sia stata dotata dal padre. Nè altro agnato, nè il fratello uterino godono di egual favore. Fin qui siamo d' accordo colla Regia legge (1), e colla giurisprudenza senatoria, tanto rispetto al fratello consanguineo (2), quanto rispetto all' uterino (3), che non sono ammessi ad escludere le sorelle. Ma la Regia legge dichiara (4), che quando muoia senza discendenti, superstiti soli fratelli consangninei, un fratello il quale abbia esclusa la sorella germana dall'eredità materna,

(1) RR. CC. lib. V, tit. VII, § 3. Ciò non avviene nelle altre eredità. Infatti i fratelli consanguinei furono admessi insieme co' germani a raccogliere la porzione delle sorelle germane escluse da un eredità fraterna. Decis. 16 gennaio 1768 ref. Galli in causa utrinque Perrodi.

(2) Sent. Senat. 7 maggio 1781 ref. Damiani in causa utrinque Lomello, e 11 dicembre 1788 ref. Biandrà in causa utrinque Aimar.

(3) Sent. Senat. 22 giugno 1748 ref. Capra in causa Prato contro Fiando; e decis. 11 luglio 1760 ref. Sclarandi-Spada in causa Rossi-Molino contro Grimaldi.

(4) RR. CC. lib. V, tit. VII, § 4.

debbano in questo caso la sorella, o suoi discendenti succedere nella porzione di detta eredità, di cui era stata in favor del defunto privata (1). Questa dichiarazione dimostra apertamente, come la Regia legge abbia tenuto conto del favore dell'agnazione solamente in quanto sperava che la famiglia fosse diffatti conservata.

6.° Rimarrebbe a parlare dell' ecclesiastico, che pretendesse invocar lo statuto. Ne ragioneremo al § 11.° del capo seguente.

(1) Non succede però in quella, che il defunto avea raccolto *iure proprio*, la quale passa al consanguineo. Sent. Sen. 28 febb. 1792 ref. Fabar in causa utrinque Gaia. E non ha poi luogo questa successione, se il defunto dispose altrimenti per testamento. Sent. Senat. 28 aprile 1820 ref. Vergnasco in causa utrinque Tosello.

CAPO VIII.

DELL' ESCLUSIONE DELLE FEMMINE DALLA SUCCESSIONE DE' COLLATERALI.

1.° Non ha una rubrica speciale lo statuto, che riguarda le successioni intestate de'collaterali: s'intitola *de eodem* (1), vale a dire come il precedente, e si spiega in questi sensi: *Item statutum est quod mulieres dotatae a patre, vel a matre, avo, vel avia, tutore, vel curatore, fratre vel fratribus ut supra, non admittantur ad successionem ab intestato fratrum communium vel nepotum, hoc est neveorum agnatorum sine liberis mortuorum. Sed fratres et nepotes qui nepotos loco patris computentur, paterni masculi praeferantur ipsis mulieribus dotatis. Et item intelligatur de successione neveorum intestatorum sine liberis mortuorum, quod eorum successio patruis, et non amitis deferatur, patre vel avo paterno non existentibus; quibus existentibus succedant ipsi filio vel ablatico* (2). *Ipsae tamen dotatae in successione fratris vel sororis admittantur hoc modo, videlicet. Quod si fuerit una tantum, habeat quartam partem, et si fuerint duae, habeant tertiam par-*

(1) Stat. Nov. lib. II, pag. 79.

(2) *Ablaticus*, *abiaticus*, ed *aviaticus* significa nipote in linea retta. Vedi Du-Cange a queste parole.

tem, et si fuerint ab inde supra, habeant medietatem successionis fratris vel sororis ab intestato mortui sine liberis, fratre paterno non derelicto. Et idem intelligatur in muliere non dotata, loco dotis ultra praedicta, habeat legitimam successionis patris, et matris suae, quando frater praemortuus est utrique coniunctus dictae mulieri, seu mulieribus; si autem esset coniunctus ex parte patris tantum, ultra praedicta habeat haereditatem maternam; reliquae partes patruis, et filiis patruorum debentur, ita quod filii patruorum, qui consanguinei germani appellantur, pro patre, et loco patris succedant. Si vero fratrem paternum masculum reliquerit, seu fratres, tunc si dicta soror dotabitur per fratrem, ut supra, non admittatur ad successionem fratrum vel fratris praemortui ultra libras vigintiquinque imperialium (1) *pro centonario usque ad libras octo-*

(1) La lira rispondeva in origine alla libbra d' argento. Andò poi scemando il suo intrinseco; e quella denominata imperiale dall' immagine dell' Imperatore valeva nel secolo XIII quasi una sterlina. A far la libbra d' argento ci volean quattro lire e mezzo d' imperiali. Era più grave la diminuzione del suo intrinseco al tempo, in cui fu ordinato il nostro statuto *de solutione ambasciatorum* lib. I, p. 28, ove s' accenna, che il ducato, *zecchino di Venezia*, *che cominciò a coniarsi dal Doge Marin Sanuto nel secolo XIII*, era valutato lire tre, soldi sedici d' imperiali, valore che avea sul finire del secolo XV. Nel secolo XVI s' aggiunse la sproporzione fra la lira, e le sue parti aliquote a renderne anche immaginario il valore. Ora per lire d' imperiali intendiamo di Milano. Quanto siamo distanti dalla libbra d' argento, ed anche dalla lira sterlina!

centum imperialium, et sic pro-rata. Et quod ultra libras ducentas habere non possit de successione fratris quantacumque fuerit. Si verum aliquis decesserit ab intestato, relicta filia vel filiabus, et relicto fratre vel fratribus ex parte patris, et filio vel filiis fratris ex parte patris coniuncti, vel aliquo ipsorum, quod illa filia, et filiae habeant primo et in antea de rebus haereditatis libras ducentas imperialium pro qualibet ipsarum, si tantum ibi fuerit. Et abinde supra si fuerit una tantum, habeat ultra libras ducentas medietatem. Et si fuerint duae, habeant duas partes: et si fuerint tres vel abinde supra, habeant tres partes successionis paternae ultra dictas libras ducentas imperialium pro qualibet. Residua vero quantitas sit et esse debeat patrui vel patruorum, et filiorum masculorum alterius patrui, vel patruorum, ita tamen quod filii patrui, quotcumque sint, pro uno debeant reputari. Hoc addito quod patruus, et nepotes inde aliquid percipere non possint, quousque filia, vel filiae fuerint maritatae vel monasterium ingressae: et fructus medii temporis luero debeant cedere filiarum. Et si aliqua esset maritata, et dotata, non praehabeat libras ducentas

Nel secolo XI con due soldi si comprava uno staio di frumento, e con sei lire un carro di vino. La rendita di dieci soldi bastava ad un anniversario con messa cantata. Eppure, giusta i calcoli degli Economisti, queste cose si pagavan forse più care che adesso. — Come potremo credere a' Giuristi, che la lira attuale di Milano equivalga all' antica lira d' imperiali?

imperialium. Et si non essent ibi patruus vel filius patrui, relinquatur iuri communi. Et dictae mulieres non dotatae: et quae possint dotari ut supra, possint se petere dotari cum fuerint aetatis sexdecim annorum. Et quod de dote sua possit ipsa mulier dotata ut supra, antequam nupta fuerit disponere prout sibi placuerit: et dictam dotem habeat sive voluerit maritari sive non, et sive intraverit monasterium sive non.

2.° Questa disposizione statutaria è abbastanza intralciata, perchè io tema di non saper bene distinguere i casi, che contempla. Pure mi ci provo.

Sembra il primo quello della successione di fratelli germani o nipoti di fratello germano morti senza figli *ab intestato*. Non sono ammesse a raccoglierla le le donne dotate dal padre, dalla madre, dall' avo, dall'avola, dal tutore, curatore, fratello, o fratelli, ma si debbono alle medesime preferire i fratelli e nipoti paterni maschi, i quali succederanno per istirpi. Secondo caso giudicherei quello della morte di un nipote di fratello senza prole. Se gli sopravisse il padre, o l'avo paterno, spetta a'medesimi la di lui eredità. Se ciò non avvenne, rimane devoluta a' patrui, ad esclusione delle amite o zie paterne. Compare per terzo caso quello del fratello o della sorella morti *ab intestato* senza prole, e senza lasciare alcun fratello paterno. Allora la femmina, benchè dotata, conseguisce la quarta parte della successione; se sono due ne conseguiscono il terzo; e la metà,

se sono in numero maggiore. Quanto rimane è devoluto sempre per istirpi a' patrui, e cugini germani. Lo stesso è se la femmina non è dotata; ma però in luogo della dote, oltre le predette cose, conseguisce la legittima sull'eredità paterna e materna, quando il fratello premorto le è germano. Se è consanguineo, spetta alla femmina, oltre le predette cose, l'intera successione materna. Annovererei per quarto il caso del fratello e della sorella, che siano morti *ab intestato*, superstite un fratello paterno maschio, ed una sorella. Allora la sorella dovrà dotarsi dal fratello, e non è ammessa alla successione fraterna se non per venticinque lire d'imperiali ogni cento sino alle ottocento, e così in proporzione. Mai però più di lire ducento, qualunque sia l'asse fraterno. Sarebbe quinto il caso della morte intestata di alcuno con una o più figlie, superstite un fratello, o fratelli consanguinei, ovvero uno o più figli di fratelli consanguinei. Alla figlia o figlie si assegnano per ciascuna primieramente ducento lire d' imperiali: più, essendo una sola, la metà dell' asse: essendo due, due terzi del medesimo: essendo tre o più, tre quarti. Il rimanente si divide per istirpi fra i patrui ed i figliuoli maschi de'patrui. Però i patrui, e cugini germani non percepiscono frutti, finchè la figlia o le figlie non siansi maritate, o monacate. In questo intervallo i frutti vanno a favore della figlia, o delle figlie. Se la figlia poi è dotata, e maritata, non ha

diritto a prelevare le ducento lire d'imperiali. Se non vi hanno patrui, nè figliuoli di patrui, la successione viene regolata dalla ragione comune.

3.° Il primo caso di esclusione, o per meglio dire di non ammissione, non si estende alla nipote di fratello. Invano si disse, che la medesima non potea consuccedere al patruo, se non rappresentando il proprio padre, e che ciò non le era dallo statuto accordato. Invano si disse, che i soli cugini germani debbono a termini dello statuto computarsi in luogo del padre. Invano si disse, che la nipote non potendo tutto al più rappresentare che il grado del padre, nè mai il sesso e la persona, dovea essere esclusa per la ragione, che non era ammessa la sorella del defunto. La nipote di fratello venne liberamente ammessa alla successione de' patrui secondo la ragione comune (1). Infatti la rappresentazione portata dalle leggi Giustinianee procede indubbiamente anche nelle successioni statutarie (2). Non era necessario, che gli statuenti l'accordassero a'figliuoli di fratello, poichè competeva loro indistintamente per virtù della legge universale, che trovavasi in vigore al tempo della formazione degli statuti, e che gli stessi statuenti richiamano ne' casi da essi non contemplati, come si vede nello statuto, di cui si

(1) Cit. sent. 20 dicembre 1789 ref. Pateri.

(2) Decis. 16 marzo 1679 ref. Richelmi in causa Barozzi contro Scanella, n.° 17.

tratta. *Et si non esset ibi patruus, vel filius patrui relinquatur iuri communi.* L' avere lo statuto provvisto onde i cugini germani succedessero per istirpi, non importa che abbia ad essi soltanto accordato il diritto di rappresentazione. Con questa disposizione altro non si fece, che togliere a' cugini germani la pretensione, che avrebbero potuto formare, di succedere co'patrui per capi, veggendosi co' medesimi indistintamente chiamati. Non si è neppur detto, che i nipoti rappresenteranno il padre, mentre non occorreva di dirlo, ma si disse che sarebbero contati a luogo del padre, cioè che non avrebbero ottenuto più della virile loro dovuta come rappresentanti il padre. Quand'anche poi lo statuto avesse accordato il dritto di rappresentazione a' cugini germani, non tolse alle nipoti di fratello l'eguale diritto, che hanno dalla legge comune. Lo statuto per altra parte non istabilisce un ordine speciale di successione, che debba esaurirsi innanzi passare al dritto comune. Non istabilisce, che delle eccezioni; e tutti i casi, che sono fuori di tali eccezioni debbono regolarsi in conformità del diritto comune. E sebbene non si possa contendere, che la nipote rappresenti soltanto il grado, non il sesso e la persona del padre, tuttavia non essendo letteralmente esclusa dallo statuto, non deve essere privata della successione del patruo, quantunque sia esclusa la sorella del defunto, e quantunque al pari della sorella la nipote

sia incapace di conservare l'agnazione. Questo è il vero e principale motivo, per cui la nipote di figlio non si volle esclusa dalla eredità avita, e non soltanto perchè sia dell' avo erede necessaria. Quantunque erede necessaria, se fosse stata contemplata, avrebbe potuto essere privata del diritto di suità.

4.° Alla successione di un nipote di fratello morto senza prole, e senza ascendenti, sono chiamati i patrui ad esclusione delle loro sorelle. Conforme è lo statuto al disposto delle Regie Costituzioni, quando il patruo sia in grado di conservare la famiglia, e per la circostanza del proprio stato di propagarla (1). Anzi le Regie Costituzioni estendono questo favore a' discendenti maschi per linea mascolina de' fratelli germani o consanguinei della femmina esclusa. Tratterò al § 11.° la questione, se il fratello insignito di uno degli ordini maggiori della Chiesa conservi in virtù dello statuto la facoltà di escludere la sorella, quantunque gli sia denegata dalla Regia legge. Gli statuenti non hanno poi fatto motto de'cugini germani, perchè la legge comune non accordando loro in questo caso dritto di rappresentazione, non si trovano in grado successibile. Tanto è vero, che la base dell'ordine di successione è sempre la legge comune.

5.° Se oltre al patruo, ed alla zia paterna vi fosse una zia materna, resterebbe a vedere, se quella rima-

(1) Lib. V, tit. VII, § 1.

nendo esclusa per lo statuto presente, e per la Regia legge, questa rimanga esclusa per l'altro statuto posto sotto la rubrica *Quod agnati praeferantur cognatis* (1). Qualcuno avrebbe potuto inclinare per l'affermativa, se anche quì non valesse il dire, che in nessuna delle due rubriche è contemplato il caso di concorso della zia paterna colla materna, e col patruo, e se non fosse riconosciuto, che non è lecito riunire due statuti per farli operare ad un tempo l'uno all'esclusione di una persona, l'altro all'esclusione di un' altra (2). Nel caso adunque di tale concorso l'eredità si dividerà in tre parti, e il patruo, se sarà in grado di conservare la famiglia, e per le circostanze del proprio stato di propagarla, otterrà il subingresso nella virile della sorella.

6.° Nella successione di un nipote di fratello morto senza prole, e senza ascendenti, non contemplarono i nostri statuenti il solo caso, che fu soggetto del precedente § 4.°; ma supposero eziandio quello, in cui al defunto siano superstiti una o più sorelle germane, o consanguinee, ed a queste assegnarono soltanto una porzione dell'eredità maggiore o minore secondo il loro numero. Il resto vollero, che fosse de' patrui, o cugini germani. Qui vengono in campo i cugini germani, che erano stati dimenticati nel pre-

(1) Cap. XII.
(2) Cap. VI, § 16. Cap. XI, § 4.

cedente caso, in cui si suppone, che il defunto non lasciasse sorelle nè germane, nè consanguinee. Si omise però il caso, in cui invece di sorelle germane o consanguinee, abbia il defunto lasciato fratelli, o sorelle uterini. Siccome questi a termini della ragione comune vincono gli zii ed i cugini del defunto, così è chiaro, che il patruo, il quale conseguisce per esempio tre quarti della successione in concorso di una sorella germana, o consanguinea del defunto, non avrebbe nulla in concorso di una sorella uterina, e se vi saranno sorelle uterine, e consanguinee ad un tempo, nascerà la questione stessa, che accade intorno all' esclusione della madre dalla successione del figlio, il quale abbia colla madre lasciata superstite una sorella soltanto consanguinea (1).

7.° Ommesso è parimenti il caso dell'esistenza di un nipote del defunto sia di fratello, sia di sorella. Il nipote recandosi per dritto di rappresentazione al posto del rispettivo genitore, sia fratello, o sorella, sia germano, consanguineo, od uterino, esclude a termini della legge comune il patruo, e tanto più il figlio del patruo.

8.° Insorse il dubbio, se essendo solo il cugino germano, e non concorrendo con alcun patruo, escluda la sorella del defunto da tre parti della suc-

(1) Cap. XI, § 5.

cessione. Fu deciso in favore del cugino germano (1). Parve che i cugini germani siano letteralmente chiamati dallo statuto, e che, anche essendo soli, abbiano dritto all'intiera porzione riservata a favore di essi, e de' patrui, perchè non abbandonarono gli statuenti questo caso di successione alle regole del diritto comune, se non quando *non esset patruus vel filius patrui.*

9.° Si è veduto il quarto caso contemplato dal presente statuto essere quello, che al fratello, o sorella predefunta si trovi superstite un fratello paterno maschio, ed una sorella. Dovrà questa dotarsi dal fratello, e sarà esclusa dalla successione, mediante lire venticinque ogni cento sino ad ottocento, e non più. La Regia legge deroga a questa disposizione, poichè esclude sempre la sorella nel modo accennato al § 4.° Quindi la sorella esclusa non percepisce in oggi neppure le dette lire venticinque ogni cento. Ciò è conforme a quanto vedemmo essersi deciso al § 2 del cap. II.

10.° Malgrado che possa parer giusta la distinzione de' diversi casi fatta al § 2.° di questo capo, non dissimulo,

(1) Sent. Sen. 19 dicembre 1791 ref. Botto in causa Mazzeri, preced. da conclusioni elaboratissime 27 aprile stesso anno sott. Nuytz, nelle quali l' Uff. spiegò il principio non doversi tant' oltre produrre il favore dell' agnazione, che colla scorta di lui venga ad estendersi da caso espresso e certo a caso non espresso e dubbio uno statuto, che tutti sconvolga i principii di giurisprudenza sulle successioni.

che da taluno si opina non essere la femmina, dotata dal padre, dalla madre, dall'avo, dall'avola, dal tutore, dal curatore, o dal fratello, intieramente esclusa da'fratelli comuni, ma solamente in parte. Osservasi che dopo aver pronunciato l'esclusione, lo statuto prosegue limitandola: *ipsae tamen dotatae in successione fratris vel sororis hoc modo admittantur, videlicet, etc.* Quindi spiega, quando secondo il loro numero diverso, le sorelle abbiano ad avere il quarto, il terzo, o la metà dell'asse. Giureconsulti profondissimi sembrano sentire in egual maniera (1). Altri vuole, che le sorelle abbiano dallo statuto una parte della successione fraterna, o sororina, solamente quando non sianvi superstiti fratelli paterni: *fratre paterno non derelicto.* A me non dà l'animo di esprimere la mia opinione. È tal guazzabuglio tutto questo ben lungo statuto (2), che quegli stessi, i quali lo ordinarono, malagevolmente riuscirebbero a darne una spiegazione persuadente.

11.° Ho già toccato, che per quanto concerne la esclusione delle sorelle, che abbiano fratelli germani o consanguinei, viene provveduto dalle Regie Costi-

(1) Cit. decis. 4 settembre 1815, § *At ex secundo statuti capite.*

(2) La citata decisione 29 aprile 1819 ref. Nuytz si esprime in questi termini: *inficiari nemo potest obscuris quammaxime verbis statutum esse conceptum, adeo ut attingi verus ipsius sensus fere nequeat.*

tuzioni (1). Ho già toccato altrove (2) il dubbio, che a fronte delle Regie Costituzioni si debba giudicare tolta di mezzo la disposizione statutaria, che concerne l' esclusione delle sorelle, e parmi di aver dimostrato, che ripugnerebbe alle stesse Regie Costituzioni, se si admettesse a gioire di tale esclusione l'ecclesiastico, quantunque dalle medesime dichiarato incapace di conservare l'agnazione, e perciò immeritevole del favore, che le leggi all' agnazione accordano (3). Io penso, che il minuto esame del presente statuto debba persuadere a chiunque, che esiste

(1) § 4 e 9.

(2) Cap. II, § 4.

(3) Per ecclesiastico intendo chi è costituito in ordine sacro, epperciò irrevocabilmente dedicato alla Chiesa. Il chierico tonsurato, od anche innoltrato negli ordini minori, e fruente d' un beneficio, non va privo del favore dell'agnazione. Lo stato clericale non è di ostacolo al matrimonio. *Decret. Greg. lib III tit. III.* Non mi è avviso, che si possa neppur esigere, che gli sia prefisso un termine a dichiarare se voglia progredire nella carriera ecclesiastica, od abbandonarla. Ciò ha luogo riguardo a' feudi, *quia hominis ecclesiastici conditio, in qua versatur, quamvis mutabilis, atque absolutam inhabilitatem minime importans, quoddam secum trahit impedimentum in ipso ingressu, quod removeri debet* (decis. 25 aprile 1763 ref. Peiretti in causa De-Malpassutis adv. De-Solariis). Ma nel nostro argomento basta, che all' istante, in cui si aprì la successione, il fratello germano, o consanguineo, o discendente per linea maschilina da esso, sia in grado di conservare e propagare la famiglia. E il chierico, sebbene insignito di qualsivoglia ordine minore, è di ciò capacissimo. La sua prole non è dannata.

quella tacita deroga, che nasce sempre dall'incompatibilità di due leggi. E per verità ella è assai più estesa l'esclusione prescritta dalla Regia legge tanto riguardo alle eredità, da cui esclude, quanto alle persone che esclude, ed a quelle a cui favore pronuncia l'esclusione. Esclude lo statuto dalla sola successione de' fratelli, e sorelle, e de'nipoti paterni. Non pronuncia che l'esclusione delle sorelle, e non de'loro discendenti. Non la pronuncia talvolta che a favore de'fratelli, talvolta anche a favore de'patrui, e de' cugini germani. Non estende il beneficio ad altri discendenti da' fratelli. Non pronuncia sempre l'intiera esclusione: altri opina, che non la pronunci mai. Esclude invece la Regia legge da qualunque eredità di ascendenti, o collaterali. Esclude sì le femmine, che i loro discendenti, benchè non eredi delle medesime. Esclude a favore de' fratelli germani, e consanguinei, e de'loro discendenti maschi per linea mascolina, purchè siano laici. L'esclusione è sempre intiera. A' patrui e cugini germani però non dà facoltà di escludere.

Or come possono star insieme due leggi, che tanto diversamente dispongono sopra gli stessi casi? Soprattutto come può darsi che un ecclesiastico abbia, e non abbia la capacità di escludere le femmine? Non le esclude quando succede con un fratello, o discendente maschio da un fratello predefunto, che sia in istato laico: le escluderà quando è solo? Se le sorelle

concorrono alla successione fraterna, o sororina colla figlia d'un fratello premorto, l'ecclesiastico non può escluderle. Non in vigore della Regia legge, che gli nega questo favore. Non in vigore dello statuto, non essendo contemplata l'esclusione della nipote di fratello, epperciò rendendosi misto il caso. L'ecclesiastico continuerebbe ad essere incapace ad escludere le sorelle quando concorressero con esso alla successione di una nipote di fratello, di un nipote di sorella, o di un pronipote sia maschio, sia femmina, perchè sono tutti casi ommessi dallo statuto. Sarebbe all'incontro capace di escludere le sorelle dalla successione di un fratello, o di un nipote maschio di fratello. È un assurdo, è una stravaganza il credere la stessa persona or degna, ora indegna del favore dell'agnazione, ora atta ed ora non ad escludere le identiche sue sorelle da una stessa successione (1).

(1) Per meglio concepire l'incompatibilità delle viste dell'ordinatore delle RR. CC. coll'applicazione degli statuti a favore dell'ecclesiastico, si ponga mente alle disposizioni riferite al § 5.° del preced. cap. VII. Le conseguenze dell'esclusione statutaria, invocata dall'ecclesiastico in pregiudizio delle sorelle, sarebbero definitive, nè le sorelle potrebbero mai ricuperare la loro porzione, contro quanto vogliono le lodate RR. CC. nel caso di morte del fratello escludente senza prole, caso che si verifica sempre riguardo all'ecclesiastico. A Casale (decis. 25 agosto 1716 ref. Mordiglia), a Nizza (decis. 14 giugno 1654 ref. Beccaria) v'erano pure statuti, che l'esclusione delle

12.° Ove si considerino eziandio le disposizioni statutarie riguardo alle persone non suddite, di cui si è fatto cenno al cap. V § 11, facilmente si converrà, che non ha potuto di certo essere mente degli sta-

sorelle indistintamente prescrivevano in vantaggio de' fratelli sia laici, sia ecclesiastici. Le stesse generali Costituzioni del 1729 favorivano anche gli ecclesiastici. Tuttavia non si è mai dubitato, dopo l' aggiunta fatta da Carlo Emanuele III al § 1, tit. VII, lib. V in quelle del 1770, dell'incapacità degli ecclesiastici ad escludere le femmine. Rispetto a Casale lo prova la sent. sen. 29 marzo 1790, e rispetto a Nizza la decis. 5 giugno stesso anno, ambe citate al § 4 del preced. cap. II. — Non saprei con qual maggior fondamento possano gli ecclesiastici invocar piuttosto gli statuti locali, che le Regie Costituzioni del 1729. Pure queste non gioverebbero loro di certo. E come mai potranno essere più efficaci gli statuti? Come si sosterrà ragionevolmente, che in questa parte fu derogato alle precedenti Costituzioni sovrane, e non alle leggi municipali, comunque ancor più antiche? È egli possibile, che il prefato Legislatore, correggendo in questa parte la legge generale promulgata dall'augusto suo Genitore, non volesse eziandio correggere le disposizioni identiche degli statuti locali? Chi pon mente al proemio delle RR. CC. del 1770 non può, nè deve assolutamente credere, che mentre il Re Carlo Emanuele III si era proposto di estendere a tutti i suoi popoli il beneficio di un codice uniforme, e di far inserire nel medesimo le *variazioni*, *spiegazioni*, e *nuove leggi*, che avea stimate necessarie, si fosse poi condotto da se stesso ad operare invano riguardo a quegli agnati, che, per essere costituiti in ordine sacro, non giudicò egli degni del favore dell' esclusione delle femmine, come avverrebbe se gli ecclesiastici potessero giovarsi della vocazione dello statuto, mentre la Regia legge non accorda loro neppure il subingresso accordato a' laici.

tuenti di favorire gli ecclesiastici. Chi conosce la storia legislativa di que'tempi sa, che appunto nel novero de' non sudditi si tenevano le persone ecclesiastiche, e non solamente le mani-morte. Nel secolo XII, e XIII particolarmente si era sviluppata una resistenza generale ne'popoli Lombardi alle immunità ecclesiastiche, e mentre altamente si tuonava dal Vaticano, che a' laici restar non doveva alcuna autorità d'impero, ma la necessità di ubbidire, i Lombardi cercavano e di assoggettare gli ecclesiastici a' tributi, ed a' regolamenti civili, e di usare contro di essi ogni maniera di rappresaglie. Questa lotta fu viva, e diuturna. Lo stesso Governo spagnuolo la sostenne, e il § *collegiis* delle Costituzioni di Milano sopravvive ancora fra noi (1) ad atte-

(1) L'osservaoza del § *Collegiis* io questi Stati noo è da porsi in dubbio. Risulta dalle lettere del R. Senato a' Prefetti di Alessandria e di Mortara, ed al Pretore di Vallesesia 30 aprile 1754, e 4 dicembre 1756, e più di tutto dal R. Biglietto 1 aprile 1772 diretto al prefato Magistrato sopremo. Nè pare che sia vcouto meoo, malgrado che col § 4 cap. I del Regolamento aonesso alle R. Patenti 10 novembre 1797 relativo al R. Editto 6 precedente ottobre, sia stata concessa ad ogoi Corpo, Meosa, o Comuoità ecclesiastica la facoltà di acquistare beni immobili, e sia stata loro confermata col § 40 cap. I del R. Editto 13 ottobre 1798. Le disposizioni di amendue detti Editti concernevano il contributo di cioquaota milioni imposto al Clero secolare e regolare, alle Comuoità religiose, ed all'ordine di Malta, e la vendita di beoi spettanti a questo, ed alle stesse Comunità per la concorrente di altri settanta milioni. La fa-

stare quale era lo spirito della suprema ed onnipossente magistratura del ducato di Milano. Or come mai si giudicherà, che gli statuenti nostri, i quali si mostrano a' non sudditi e forensi tanto avversi, volessero in pregiudizio delle femmine favorire gli ecclesiastici?

13.° Fra i molti casi ommessi dal presente statuto avvi certamente quello de' nipoti di sorella. Non lo ommette la Regia legge; ma quando il fratello superstite sia insignito di alcuno degli ordini maggiori

coltà di acquistare era accordata in compenso. L'eseguimento di sì fatte disposizioni incontrò dapprima un ostacolo nel decreto del Governo Provvisorio 19 dicembre 1798, e quindi fu sospeso coll' ordine del Consiglio supremo di S. M. 28 luglio 1799 § 6. Per ultimo col § 32 dell'editto di esso Consiglio 31 successivo dicembre fu dichiarato, che non *avrebbe più luogo*. Liberati il Clero, e le Comunità religiose da' richiesti sagrifizi non hanno, per mio avviso, potuto conservare la facoltà di acquistare, che era nna semplice conseguenza de' sagrifizi stessi, qualora fossero stati consumati. Ciò mi dispensa dal far riflettere a due cose: 1.° Che la facoltà di acquistare non era colle R. Patenti del 1797, e col R. Editto del 1798 stata estesa nè alle Chiese, nè alle Parrocchie, nè alle opere pie laicali, come quelle, che erano rimaste esenti da ogni imposta, o privazione. 2.° Che avrebbe sempre dovuto intendersi concessa a'Corpi, e Comunità esistenti allora, e che essendo stati gli uni, e le altre indistintamente soppressi, i nuovi Corpi, e le nuove Comunità non avrebbero ragione di invocare un privilegio, a cui non han dritto di partecipare, perchè non ne hanno dato il correspettivo. Ma, come io dicea, poichè riuscì a tutti di evitare il contributo, e la vendita forzata de' beni, tutti si trovano nella stessa condizione.

della Chiesa, epperciò legalmente incapace di conservare la famiglia e propagarla, la Regia legge non lo favorisce, e lo abbandona alla sorte scritta nel dritto comune. Le Regie Costituzioni non solamente non lo favoriscono, ma vietano, come si è già dato a divedere, che gioisca del favore dell'agnazione. Nell'ipotesi però, che alle Regie Costituzioni non ripugnasse quello statuto, che accorda indistintamente a' fratelli laici ed ecclesiastici l'esclusione delle sorelle, non potrebbe l' ecclesiastico lusingarsi di trovare nello stesso statuto il mezzo di escludere i nipoti di sorella. Per fare che lo statuto operi, converrebbe estenderlo dal caso di concorso alla successione fraterna della sorella, e del fratello germani o consanguinei al caso di concorso de' nipoti col patruo; converrebbe estenderlo dalla sorella, che è letteralmente contemplata, a' discendenti sì maschi, che femmine della medesima, che non sono nè direttamente, nè indirettamente nominati. Converrebbe far luogo a questa interpretazione estensiva, mentre gli statuenti non la vollero, e scientemente la omisero. Infatti, allorchè vollero gli statuenti escludere i discendenti, lo fecero letteralmente, come si vede riguardo alla femmina Novarese maritata fuori del dominio de'nostri Sovrani (1). In odio di colei, che, abbandonati i patrii lari, vincola il suo cuore ad uno

(1) Cap. IX.

straniero, seppero gli statuenti Novaresi pronunciare quell'incapacità assoluta, da cui non vollero colpite le femmine per sola ragione del sesso. Hanno perciò equiparata la femmina maritata fuori del loro territorio allo stesso straniero od albino, e l'hanno esclusa indistintamente da ogni successione intestata o testamentaria, non solo a favore degli agnati, ma anche a favore de' cognati, ed altri parenti. Ma siccome non erano tuttavia persuasi, che i discendenti dalla femmina per tal modo esclusa dovessero reputarsi virtualmente esclusi, si pigliarono la cura di dichiararlo espressamente: *et hoc idem sit, et esse intelligatur in omnibus descendentibus talium mulierum* (1). Al contrario non è che relativa l'esclusione pronunciata contro le femmine per la sola ragione del sesso, perchè non tutte le femmine vengono escluse, non da tutte le successioni, non a favore di tutti gli agnati. De' loro discendenti poi neppur cenno (2). Gli statuenti non vollero escludere

(1) Cap. IX, § 1.

(2) Le stesse locuzioni usate dagli statuenti: *Qualiter admittantur* nella rubrica: *non admittantur... fratres et nepotes praeferantur*... dello statuto, palesano, che non hanno inteso di escludere assolutamente, e perpetuamente le femmine. Si scorge apertamente, che gli statuenti, conservando alle femmine il diritto di successibilità, che hanno dalla legge comune, giudicarono soltanto di elevare in certi casi un ostacolo all'esercizio di tale diritto. Questi casi sono accidentali. Possono, o non, verificarsi indifferentemente. Quindi fuori di tai casi la

i discendenti dalle sorelle in concorso del fratello nella stessa guisa che non vollero escludere nè la nipote di fratello in concorso del patruo, nè qualsivoglia femmina in concorso di agnati più remoti del cugino germano, ed in parecchi casi misti. Gli statuenti non vollero escludere i discendenti dalle sorelle nella stessa guisa, che l'esclusione delle sorelle non vollero estendere talvolta a favore de' figli del fratello, mai a favore de' discendenti ulteriori. Militerebbe sempre la stessa ragione a favore del figlio del fratello, che milita a favore di questo. Militerebbe parimenti a favore de' discendenti ulteriori per linea mascolina. Eppure a niuno verrà in mente di sostenere, che tal ragione debba agire fuori de' casi letteralmente contemplati dallo statuto (1). Che se l'azione dello statuto deve rimanere circoscritta entro i limiti dal medesimo stabiliti, se non si deve estendere in favore de' discendenti dal fratello escludente, non si vede perchè si debba estendere contro i discendenti della sorella esclusa, mentre nè quelli, nè questi sono contemplati. Le regole d'interpretazione, che si applicano agli uni, non possono a meno di essere applicate agli

successibilità della femmina rimane intatta. Come mai si potrebbe sostenere diversamente, quando è *dimostrato*, che gli statuenti non vollero che s'intendesse derogato al dritto comune, se non in quanto essi stessi *espressamente* lo fecero? V. cap. VI, § 3.

(1) Decis. 13 marzo 1730 ref. Cavalli in causa De-Brunettis.

altri, tanto più che gli statuenti, quando vollero l'esclusione de' discendenti, non mancarono di esprimerla. Se fosse .stata loro mente, che, esclusa la madre, dovessero aversi per esclusi i figli, avrebbero trovato superfluo di esprimere l'esclusione de'discendenti della donna maritata all'estero, massime nella circostanza che aveano colpita la medesima di una assoluta incapacità di succedere tanto per testamento, quanto *ab intestato*. Non si indussero quindi ad escludere espressamente i detti discendenti, se non perchè tenevano per fermo, che non poteano considerarsi esclusi, ove non fossero stati letteralmente contemplati. Ed è da riflettersi, che neppur tutti i discendenti dalla femmina maritata all' estero sono esclusi, ma que'soli, che nacquero da un non suddito, *ex non supposito dicto domino* (1). A tal che, se la donna si fosse rimaritata all'estero dopo di aver procreati in altro matrimonio de' figli ad un Novarese, si avrebbe la medesima per esclusa, e non questi suoi figli di primo letto. Non intendevano punto i nostri maggiori il sofisma sentimentale, che da radice infetta non possono venire germogli abili, e ne aveano ben d'onde. Non voleano essi, che si recassero altre eccezioni all' ordine delle successioni stabilito dalla legge universale, se non quelle, che

(1) Cap. IX, §§ 1 e 2. Quindi anche l'esclusione assoluta della madre non bastava, perchè si estendesse a'figli; era d'uopo, che questi fossero stranieri. Poteasi parlar più chiaro?

espressamente erano dettate, secondo la loro maniera di vedere, o dal favore dell'agnazione, o dall'egoismo municipale. Dalle argomentazioni abborrivano, e doveasi abborrire in materia così odiosa (1). Non si può dimostrare più luminosamente, che volendo ritenere esclusi virtualmente i nipoti di sorella in concorso del patruo, si violerebbero non solo le più chiare e più certe regole d'interpretazione statutaria, non solo dovrebbesi entrare in una sentenza contraria alla più costante giurisprudenza de' nostri supremi Magistrati; ma si agirebbe contro lo spirito degli statuti nostri, e la mente di coloro, che li hanno ordinati.

14.° Ad escludere i nipoti di sorella non vale l'osservazione, che non si trovino nello stesso grado dello zio, e che non possano godere del diritto di rappresentazione. Non valse questa stessa osservazione riguardo alla nipote di fratello (2) per le ragioni stesse, per le quali non dee valere riguardo alle nipoti di sorella. Per impedire a' nipoti di sorella, che subentrassero nel grado della madre predefunta, era mestieri una deroga espressa al diritto comune, la quale non esiste negli statuti.

(1) Cap. VI, § 3.

(2) Preced. § 3, ove si è citata la decis. 16 marzo 1679 ref. Richelmi, che al § 17 così si esprime: *Repraesentationem vero dari fuit dictum per text. auth. cessante, et auth. post fratres.* Cod. de legit. hered., *qui de communiori etiam in successione statutaria procedunt.*

15.° Ma dal non potere i nipoti di sorella consuccedere collo zio, se non rappresentando la madre, deducono alcuni, che appunto non possono avere maggior diritto della madre stessa. Qui non occorre ritornare sulla questione, se la madre sia esclusa dal fratello ecclesiastico. Conviene anzi partire dall'ipotesi affermativa, ed anche così facendo trovasi risolta la difficoltà, sia dal disposto del diritto comune, sia dalla costante nostra giurisprudenza. Secondo il diritto comune sono i nipoti chiamati a consuccedere cogli zii in luogo del genitore, entrano nel grado medesimo, e ne conseguiscono la porzione, che a lui vivendo sarebbe toccata (1).

Perciò non vi ha dubbio, che i nipoti, sebbene non eredi del padre o della madre, concorrono per proprio diritto alle eredità, che vivente il padre o la madre sarebbero state a questi devolute. Nella nostra giurisprudenza poi fu ritenuto indeclinabilmente, che il nipote rappresenta il grado, e non la persona del genitore (2). Si presentò questa questione allorchè si trattò di sapere, se i figli di una sorella, che rinunciò nell'instromento dotale ad ogni successione,

(1) Nov. 118 cap. 3. — Nov. 127 in praef. Inst. § 6 de haeredit. quae ab intest.

(2) Tesauro decis. 138, n.° 3. — Quaest. for. lib. II, quaest. 90. — Faber in cod. lib. II, tit. III, def. 1, 14 e 15. — Richeri cod. lib. III, tit. I, def. 33. — Decis 10 marzo 1733 ref. Cavalli in causa Cassotti contro Busson.

potessero concorrere alla successione di uno zio con altro zio superstite, e fu sempre deciso in favore de' nipoti, perchè non possono questi essere privati dal fatto della madre del beneficio, che la legge loro accorda di rappresentarla, ed è piuttosto il grado, che la persona, che rappresentano (1). Nè importa che i nipoti succedano per istirpi, perchè tuttavia non rappresentano che il grado della madre (2); onde avviene, che mentre la madre, se fosse vivente, sarebbe stata esclusa, pure esclusi non ne sono i nipoti, che vengono per diritto proprio. La madre è esclusa dallo statuto, ma ha lasciato vacante un posto, al quale hanno dalla legge ragione di recarsi i suoi figli. Egli è sì chiaro, che i nipoti hanno dalla legge, e non da altro il diritto di subentrare nel grado della madre, che i pronipoti non possono godere dello stesso beneficio, e che i figli ne godono quantunque non eredi della medesima; di maniera che, se essa morì oberata, non incontrano l' obbligo di pagarne i debiti. Gli ordinatori poi delle Regie Costituzioni riconobbero, che l'esclusione della madre non importa l'esclusione della prole, espressamente pronunciando l'esclusione de' discendenti della femmina dotata, i quali potessero essere rimasti (3) da lei premorta; e temendo che non bastasse l' esclu-

(1) Faber lib. et tit. cit., def. 1.
(2) Faber *ibid.*, def. 14.
(3) Lib. V, tit. VI, § 1.

sione generica de' discendenti, la espressero anche riguardo a' discendenti, *che non fossero eredi della femmina esclusa.* Mi è avviso, che non possa darsi autorità più rispettabile di questa per convincerci, che senza un'esclusione espressa de' discendenti della madre esclusa, i medesimi conservano i loro diritti di successione, e subentrano al posto della madre, ove questa muoia, senza che possa loro opporsi l'incapacità della medesima. In una parola gli statuti non colpiscono d'incapacità se non le persone, che letteralmente nominano; e quando si tratta de'nipoti di sorella, non occorre più parlare della madre, perchè è morta, ed altro non resta ad esaminare, se non che se siano o non contemplati: non essendo contemplati, conservano i diritti, che hanno dalla legge comune, ed ottengono la porzione, che avrebbe avuto la loro madre, se non fosse stata esclusa, o non avesse rinunziato. Il dritto de'nipoti di sorella è del tutto indipendente dalle ragioni, che spettare potessero alla madre, ed è soltanto per determinare la loro virile in concorso degli altri eredi, che si tien conto del posto, che la madre avrebbe occupato vivendo. Perchè questa col fatto proprio non può pregiudicare a' figli? Per la ragione appunto, che i figli vengono all'eredità *iure proprio* (1). Ora siffatta

(1) Faber loc. cit. *Succedere quidem eos per repraesentationem, indeque fieri ut succedant in stirpes non in capita: sed tamen repraesentare gradum non personam matris, et ex eo venire,*

ragione sussiste in tutta la sua pienezza, anche nel caso, in cui la madre sia rimossa non per proprio fatto o rinuncia, ma per opera dello statuto. Il religioso professo, il quale presso noi non è che escluso, e così pure l'indegno, sono parimenti rimossi dalla legge. Tuttavia non lo sono al certo i loro figli, i quali, recandosi al grado del genitore, ricevono la quota, che a questi vivendo non sarebbe toccata giammai. Nè dee far senso, che nella successione statutaria i figli siano in miglior condizione, defunta

ut, quamvis mater si viveret exclusa esset per renunciationem, nepotes tamen ex ea non sint exclusi, cum proprio iure veniant. Veggasi eziandio il Voët *ad Pandectas* (lib. XXXVIII, tit. XVIII, n.° 6). A qualcuno piace di chiamar sottigliezza questa distinzione fra il grado, e la persona. Vorrei però pregar costoro di por mente, che, senza il privilegio accordato a' figli di primo grado di fratello o sorella, dalla nov. CXVIII i fratelli nelle successioni fraterne o sororine sarebbero preferti a' nipoti (l. 3 e 15, § 2, cod. *de legit. hered.*), e che quindi i fratelli, o sorelle predefunti nessuna ragione hanno potuto trasmettere a' loro figliuoli. Questi consuccedono adunque cogli zii per solo beneficio della legge, e per lo stesso titolo sono preferti a' patrui del defunto. Non è dunque come rappresentanti il genitore, ma come chiamati dalla legge ad occuparne il posto, che han dritto a succedere. Non possono conseguir nulla rappresentando la persona, perchè alla persona nulla è dovuto: conseguiscono tutto rappresentando il grado. Al contrario il pronipote essendo erede del padre o della madre, ne rappresenta la persona; ma non gioisce del beneficio di rappresentarne il grado, e non ottiene perciò le successioni collaterali, che al suo genitore sarebbero toccate.

la madre, che vivendo questa, mentre lo stesso avviene secondo la ragion comune a' figli del religioso professo, e dell' indegno. Altronde essendo già assurdo, ossia contrario al dritto comune ed all'equità naturale, che la madre soffra l'esclusione, non conviene per via d'interpretazione accrescere il numero delle assurdità (1).

16.° Sembra superfluo il proseguire ancora in questa discussione; ma per non lasciare meno che appagati quelli, che non si acquietano se non alla voce dell'oracolo senatorio, soggiungerò, che nella decisione 13 marzo 1646 ref. Ecclesia in causa De-Gerardis contro Vaudonum, il Senato di Piemonte ha fatto presentire in proposito dello statuto di Chieri, che non era da adottarsi la massima, che esclusa la madre si debbano intendere esclusi i figli: *quia statuta exclusiva aliquarum personarum non porriguntur ad personam de qua non loquuntur, et exclusio matris non praeiudicat filio, qui ex persona propria venit ad successionem, et iure proprio non ex persona matris.* Vero, che il prefato supremo Magistrato non ebbe a decidere questa questione in detta causa semplicemente enunciata; vero, che in detta decisione si addita anche l' opinione contraria de' dottori, che vogliono esclusi i discendenti da femmina *uti a radice infecta provenientes*; vero, che per una speciale di-

(1) Cap. VI, § 8.

sposizione (1) dello statuto di Chieri parve al Senato di dover preporre nell' eredità del fratello la sorella nubile al nipote di altra sorella: ma per più ragioni debbe prevalere la massima favorevole a' nipoti, 1.°

(1) Leggesi nella citata decisione: *Senatus omissa discussione simplicis quaestionis, an exclusa matre per statutum excludantur ejus descendentes .... censuit in casu proposito rem carere omni difficultate, ad exclusionem nepotis, quia statutum Cherii habet duo capita, unum exclusivum foeminarum, quae fuerunt dotatae et maritatae, ut nihil ultra quaerere debeant; alterum inclusivum, quo vocat fratres, et sorores non nuptas .... et ideo posito quod nepos non excludatur ex capite exclusivo, locum habet favore innuptae caput inclusivum expressum in statuto .....* Termina poi con questo notabile paragrafo: *Ad ea, quae fuerunt in contrarium adducta, fuit responsum, illa fortasse posse locum habere quando statutum unum caput exclusivum tantum foeminarum continet, non inclusivum foeminarum non nuptarum, in qua quaestione videnda sunt quae tradunt* (Excell. D. Praeses Ludovicus Morotius, *che compare segnato alla decis. come P. P.*, cons. 7, Surd. cons. 100; Thes. quaest. for. 42, lib. I.) *qui alios allegant; et ita fuit decisum.* La ragione quindi di decidere è stata una vocazione inclusiva de' fratelli, e delle sorelle nubili, che non si rinviene nello statuto Novarese. Ciò solo basterebbe a dimostrare, che i termini di tal decisione non s'adattano per niun verso allo statuto nostro, se la chiarissima posterior decisione 26 gennaio 1677 ref. Gabuti non togliesse di mezzo ogni difficoltà, anche quando non ostassero all'estensione dalla madre contemplata a' figli non contemplati l'intera perpetua giurisprudenza senatoria (cap. VI, § 1), il prescritto assoluto de' nostri statuti (cap. V, § 3), e l'induzione la più legittima da quanto essi dispongono riguardo alle donne maritate all'estero (preced. § 13, e cap. IX). Per

Perchè consuona perfettamente colle regole d'interpretazione adottate riguardo agli statuti, e va d'accordo coll'indole e lo spirito delle decisioni anche più recenti del nostro supremo Magistrato. 2.° Perchè l'essersi tenuto conto dal relatore di amendue le

giuocar netto io non dissimulerò nemmeno la decis. del Senato di Monferrato 25 agosto 1716 ref. Mordiglia in causa Picca-Pastrona, e Picca-Gonzaga. Se non può giovare contro i nipoti di sorella la detta decisione Ecclesia, tanto meno il potrebbe questa. Le decis. del Senato di Monferrato non hanno autorità di legge, e qualsivoglia opinione del medesimo non ha maggior peso, a fronte del nostro supremo Magistrato, di quello che gl'innumerevoli dottori, i quali hanno lungamente discorso secondo che a ciascuno andava a talento. Altronde non si confà collo statuto Novarese il motivo addotto in tal decisione, che si trattasse di statuto, *in quo non conjecturaliter tantum, sed literaliter expressa legitur causa fiscalis conservandae agnationes, et familias.* Anzi, secondo questo principio, lo statuto Novarese, ove l'agnazione nun è letteralmente contemplata, non consente l'estensione della madre a' figli. Nella stessa decisione si admette, che dovrebbe aver luogo una massima contraria a quella ivi seguita, *quoties dotata excluditur vel propter dotationem, vel propter sexum*; e non altrimenti procede l'esclusione delle femmine secondo i nostri statuti. Finalmente la ragion principale di decidere, cioè: *receptissimum esse huiusmodi statutorum operationem trahi virtute comprehensiva, et necessitante causa ad descendentes exclusae*, è erronea ed inconciliabile colle più certe, e costanti regole d'interpretazione (cap. VI). I Milanesi, nostri vicini, per escludere i discendenti da femmina, hanno pronunciata espressamente tale esclusione (Stat. Med. cap. CCLXXVIII, CCCLXXIX). Ma a qual pro confutare nna decis. del Senato di Casale, dopochè abbiam vedute quali sonu le massime del Senato di Piemonte?

opinioni fornisce l'idea del dubbio, e questo basta perchè star si debba alle disposizioni del diritto comune. 3.° Finalmente perchè in altra posteriore decisione, che concerne lo statuto di Savigliano, lo stesso augusto Ordine non esitò a pronunciare, che lo statuto esclusivo delle sorelle non si poteva estendere all'esclusione de'figliuoli maschi delle medesime, de'quali non facea espressa menzione (1).

(1) Decis. 16 genn. 1677 ref. Gabuti in causa De-Capitulis contro Flecchiam. Questa decisione del Senato di Piemonte scioglie il vero nodo della questione in questi sensi. *Quia data etiam praesumptione observantiae, ex quo aliqui ex praeclarioribus hu,usce Pedemontanae patriae iurisperitis, praecipue D. Ludovico Morotio in resp. 11° de eo mentionem fecit tamquam ut in viridi observantia, non eramus in casu statuti, quia hic non agebatur de foemina, seu sorore a statuto exclusa, sed de nepotibus masculis ex sorore descendentibus, de quibus non loquebatur statutum, quod uti exorbitans ac correctorium iuris communis strictissime erat intelligendum, cum sufficiat statutum aliquod modicum operari, illudque solum corrigere, in quo correctio est expressa. Immo ita interpretandum, ut in uno tantum corrigat ius commune, et ideo non extendendum de persona ad personam, ut in specie statuti foeminarum exclusivi docet Baldus etiam ex identitate rationis.* Se questa era la dottrina del nostro supremo Magistrato, allorchè gli statuti locali figuravano ancora come legge principale, non è da credere, che volesse discostarsene punto in appresso, allorchè gli statuti furono fatti calare nel novero di leggi d'eccezione, lasciate in vita per tolleranza e condizionatamente. Vedemmo invece, che il R. Senato tenne costantemente, ed ognor più risolutamente la stessa strada. Nè solo per gli statuti. Fece lo stesso anche trattandosi d' inter-

17.° Ho pur già fatto su questo statuto assai più parole, che non mi credea, e tuttavia non ho ancora parlato dell' ultima parte, nella quale i nostri statuenti hanno avuto cuore di privare le figlie di una quota dell'eredità paterna in favore de'patrui, o de'figli di patruo, ossia cugini anche soltanto consanguinei. Alla figlia o figlie di chi muore senza prole mascolina assegna in primo luogo lo statuto lire duecento d'imperiali per ciascuna, a meno che sieno maritate, e dotate. Quindi la metà dell'asse paterno se v' ha una sola figlia, due parti del medesimo se sono due, e tre parti se sono tre o più, e questo senza distinzione fra le nubili, e maritate. Il restante tocca a'patrui o figli di patrui per istirpi. Non si vede quale quota in relazione al tutto abbiano

pretare la Regia legge. *Idemque placuit senatui quum interpretanda proponeretur Regia lex de foeminarum exclusione a successionibus, quam utpote legem universalem Regni statutis longe favorabiliorem nemo non videt* (cit. decis. 4 settembre 1815 ref. Nuytz, § *Verumtamen*). Nè fu tardo a pigliar partito riciso. Imperciocchè nella decisione 10 marzo 1733 ref. Cavalli in causa Cassotti contro Busson, dove si trattava di escludere o non una femmina dalla successione d' uno zio materno, si trovano queste espressioni: *ei*, alla femmina, *impedimento esse lex Regia non potest, quam incivile foret, et inofficiosum, cum a jure communi aliena sit, foeminis gravis, et onerosa, dilatare, aut ita interpretari, ut extra eum casum trahatur, in quem fuit lata. Quidquid enim Regiis sanctionibus non videtur specialiter expressum, id veterum legum, constitutionumque regulis relictum fas est intelligi.*

voluto indicare gli statuenti dicendo *duas*, *tres partes*. Pare però, che abbiano inteso di significare due terzi, e tre quarti.

18.° Per avversi che fossero i nostri maggiori alle femmine, si scorge, che non lasciarono di provare un certo ribrezzo dettando la cruda disposizione, che priva la figlia di una riguardevole porzione delle sostanze paterne. Procurarono quindi di mitigarla aggiungendo, che i patrui e nipoti non possano disporre di nulla finchè la figlia o figlie non abbiano preso marito od il velo, ed intanto debbano esse lucrare i frutti di tutta l'eredità. Aggiunsero ancora, che la figlia giunta a' sedici anni possa domandare di essere dotata, e possa disporre della sua dote prima di maritarsi o monacarsi, secondo le piace. Tra questi lenimenti il primo produce l'effetto, che i patrui, e cugini hanno un vivo interesse di sollecitare le nozze o la monacazione delle fanciulle, che in questo mezzo fanno propri i frutti della loro porzione.

19.° Se nel caso di concorso di un solo cugino germano colla sorella del defunto fu deciso, che la sorella non abbia, che la quarta parte della successione (1), con maggior ragione mi pare, che il cugino germano o consanguineo, anche solo, escluda la figlia del defunto dalla metà della successione, ne ottenga un terzo se concorre con due figlie, ed un

(1) § 8.

quarto, se concorre con tre o più figlie. Imperciocchè egli è precisamente parlando di questo caso, che lo statuto dice, che avrà luogo il dritto comune, se non vi sarà un patruo od un figlio di patruo.

22.° L'esistenza dell'avo paterno basta per rendere il caso misto, e per impedire che il patruo possa col favore dello statuto torre alle nipoti di fratello una porzione qualunque delle sostanze del loro genitore (1). Sembrò l'esistenza dell'avo sufficiente ad indurre il caso misto, sia perchè gli statuenti non parlano del caso, in cui alcuno muoia lasciando, oltre alle figlie ed al fratello, anche il proprio padre, sia perchè, escluse le figlie, il fratello non può egualmente escludere il proprio padre, atteso il disposto del diritto comune (2).

Da questa dottrina si desume, che per rendere il caso misto non si richiede che la persona non contemplata dallo statuto abbia ragione di concorrere attualmente alla successione colla persona esclusa; ma basta, che la persona non contemplata, tolta di mezzo la persona esclusa, sia chiamata preferibilmente, o congiuntamente alla persona escludente.

23.° Tra' casi misti, che concernono il presente statuto, non dovrei ommettere quello del concorso della madre colla sorella germana o consanguinea

(1) Decis. 29 aprile 1819 ref. Nuytz in causa Gibellini contro Leonardi e Caccia: cap. II, § *Non ita tamen.*

(2) Nov. 118, cap. II.

alla successione del rispettivo figlio e fratello. Si può verificare questo caso tanto se aspirino all'esclusione unitamente un patruo ed un cugino germano del defunto, quanto se vi aspiri un solo di essi, come a' precedenti §§ 6.° e 7.° Rimetto su questo punto il lettore a' §§ 4.° e 5.° del cap. XI.

CAPO IX.

DELLE DONNE NOVARESI MARITATE ALL' ESTERO, E LORO DISCENDENTI.

1.° Sotto la rubrica *De muliere nupta extra territorium* (1) si trova questa disposizione: *Si mulier iurisdictionis communis Novariae nupserit extra dominium Ill.mi Principis, et Excellentissimi Domini nostri Francisci Sfortiae Vice-Comitis Ducis Mediolani, etc., excludatur a successione cuiuslibet personae jurisdictionis Novariae, et illa talis successio, sive hereditas perveniat in agnatos proximiores, vel alios propinquos, sive talis hereditas deferatur ab intestato, sive ex testamento. Et hoc idem sit, et esse intelligatur in omnibus descendentibus talium mulierum, qui nati fuerint ex non supposito dicto Domino.*

2.° Questo statuto, sebbene derogato da' trattati di reciprocità stipulati dal nostro Sovrano con molte nazioni incivilite, dimostra in quale caso gli statuenti hanno colpito le femmine d' incapacità assoluta, e come tuttavia in questo caso, per escludere i discendenti abbiano dovuto espressamente dichiararlo, e non abbiano neppure tutti i discendenti voluto col-

(1) Lib. II, pag. 80.

pire, ma soltanto quelli, che nati fossero da alcuno non soggetto al Duca di Milano.

Non derivano i nostri maggiori l'incapacità dei figli da quella della madre, ma dall'essere i medesimi stati procreati a chi non avea con essi comune il Sovrano.

Ho già osservato (cap. VIII, § 13) che secondo questo statuto non sarebbero esclusi i figli di primo letto d'una femmina, la quale dopo di aver tolto un marito Novarese, fosse passata a secondi voti all'estero. Ma per non essere esclusi questi figli di primo letto *nati da un suddito*, aveano mestieri, che allo aprirsi della successione non esistesse la madre. Altrimenti non poteano recarsi al di lei posto. Nuovo esempio di figli, che sono in miglior condizione, defunta la madre, che vivente essa.

3.° Riesce utile di aver posto questo statuto sott'occhio anche per soggiungere, che ciononostante le donne maritate all'estero non erano considerate incapaci di ricevere un legato, come insegna il Ploto (1); onde si raccoglie come i nostri maggiori abbiano sempre strettissimamente applicati gli statuti. L'incapacità di raccogliere una successione importa secondo la ragion comune anche quella di ricevere un legato. Eppure non si dubitò punto, che l'esclusione

(1) Cons. 81.

assoluta della donna maritata all'estero non poteva trarre all'incapacità di conseguire un legato.

Bastò, che la lettera dello statuto contemplasse le sole successioni universali, perchè non si credesse esclusa la femmina da semplici legati; e sì, che per via di legato si può disporre di tre quarti dell'eredità.

4.° Ho detto, che la disposizione statutaria è derogata da' trattati politici stipulati con molte nazioni incivilite. È bene, che ricordiamo precisamente con quali nazioni esistono. Colla Francia (1), coll'Austria (2), colla Baviera (3), colla Spagna (4), col Portogallo (5), colla Prussia (6), coi Paesi-Bassi (7), col Regno di Sassonia (8), col Regno di Wurtemberg (9), col Regno delle Due-Sicilie (10), col Ducato di Mo-

(1) Conchiuso il 24 marzo 1760, e notificato con manifesto sen. 5 genn. 1761.

(2) Per riguardo al Ducato di Milano si ha il trattato 4 ottobre 1751, e per tutti i sudditi di S. M. l'Imperatore vi ha quello delli 31 agosto 1763, notificato col manifesto sen. 1 febb. 1765.

(3) 3 settembre 1772 notificato col manifesto sen. 27 novembre stesso anno.

(4) Manifesto sen. 12 aprile 1783.

(5) 11 settembre 1787, notificato con manifesto sen. 4 genn. 1788.

(6) 9 settembre 1797, e 19 febbraio 1820, notificato con manifesto sen 19 maggio 1820.

(7) Manifesto sen. 4 gennaio 1822.

(8) Conv. 30 giugno 1826, notificata con manifesto sen. 2 luglio successivo.

(9) Conv. 6 marzo 1827 pubblic. l'11 stesso mese ed anno.

(10) Manifesto sen. 29 marzo 1822.

dena (1), con quello di Massa, e Carrara (2), con quello di Parma (3) e di Lucca (4), colla Toscana (5), e colla Santa Sede (6).

5.° Conseguentemente non vi è trattato di reciprocità coll'Inghilterra, col Regno d'Annover, colla Danimarca, colla Russia, colla Svezia, e Norvegia, colla Svizzera, e cogli Stati-Uniti d'America, tanto meno colla Repubblica d'Haiti, e co' nuovi Stati dell'America meridionale. Nell'Italia stessa non vi è colla Repubblica di S. Marino. Taccio della Turchia, e de' Sovrani dell'Asia, e dell'Africa, perchè, dove il Principe dispone della vita, e dell'avere degli uomini a capriccio, simili stipulazioni non sono possibili.

Per riguardo a queste Potenze, la semplice reciprocità di trattamento non basta per ammettere i loro sudditi alle successioni testate, od intestate dei sudditi del nostro Sovrano, quantunque basti per ammetterli alla successione di stranieri non naturalizzati, i quali muoiano in questi Stati (7). Quindi le

(1) Manifesto sen. 25 febbraio 1817.

(2) Manifesti sen. 28 luglio 1818, e 3 aprile 1830.

(3) Manifesto sen. 21 luglio 1817.

(4) Manifesto sen. 28 ottobre 1826.

(5) Manifesto sen. 23 febb. 1818.

(6) Manif. sen. 7 novembre 1818.

(7) RR. CC. lib. VI, tit. XII, § 4. La straniera non acquista neppure col matrimonio la capacità di succedere *ab intestato*, o per testamento ad un suddito di questi Stati. Una Inglese, una Svedese, una Russa non sarebbe ammessa a succedere nè al figlio, nè al marito.

Regie Costituzioni, lasciando sussistere l'incapacità degli stranieri, che invocar non possono un trattato espresso, a succedere ai nostri concittadini, lasciano sussistere eziandio rispetto a questi stessi stranieri lo statuto, che abbiamo riferito. Vero è, che la donna suddita col maritarsi nell'estero non perde la qualità sudditizia, nè il diritto di succedere nell'allodio a termini delle leggi generali (1); ma la donna Novarese per virtù di detto statuto perde la capacità, di ricevere successioni universali sì per testamento, come *ab intestato*, qualora si mariti con un suddito delle Potenze, che non si curarono di stipulare col nostro Sovrano alcun trattato di reciprocità. Doppiamente incapaci restano i discendenti da questa donna nati da un tal suddito, perchè ad escluderli si unisce la Regia legge collo statuto.

6.° In ordine poi alla questione, che tien dietro alla distinzione fatta nel § precedente, cioè, se la Novarese maritata con uno straniero incapace di succedere in questi Stati, sia esclusa soltanto da' beni situati nel distretto sottoposto a' nostri statuti, o da tutti i beni cadenti nella successione di un Novarese dovunque situati, richiamo le cose dette nel capo V.

(1) Vedi Pratica legale, edizione seconda, parte seconda, tom. IV, pag. 541, e 542 in not., e quanto si disse al cap. V, § 4.°

CAPO X.

DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE DELL'AZIONE COMPETENTE ALLA FEMMINA DI ESSERE DOTATA.

1.° Vollero i nostri statuenti, che la donna maritata s'intenda dotata, se stette dieci anni senza muovere questione. Questo è il tenore della rubrica: *Quod mulier intelligatur dotata, si steterit per decem annos quod questionem non moverit.* Lo statuto, che vi è sottoposto (1), si spiega così: *Item statutum est quod si contigeret aliquam mulierem maritari, quae steterit per decem annos maritata, et super dote constituenda non moverit litem, vel saltem protestationem non fecerit in scriptis coram domino potestate Novariae vel eius Vicario, seu coram aliquo ex dominis Consulibus iustitiae Novariae, ad banchum iuris hora congrua iuris, praesumatur esse legittime dotata praesumptione iuris et de iure.*

2.° Sebbene sia verissimo, che le Regie Costituzioni (2) abbiano ridotte a trent'anni le sole prescrizioni, che in maggior tempo si compivano, ma non abbiano punto prolungate le più brevi; pure io non

(1) Stat. Nov. lib. II, pag. 80.
(2) Lib. V, tit. XVIII, § 1.

penso che debba ritenersi in vigore lo statuto, che ho riferito. Imperciocchè senza instrumento oggidì non vi può essere dote (1), e senza dote, anzi senza dote congrua, non viene esclusa alcuna femmina dalle successioni (2). Non sarà inutile soggiugnere essere omai fuori di questione non solo, che il corredo, che suole rimettersi dal padre alla figlia non tien luogo di dote (3), ma che non è tenuta la figlia a ridurre in instrumento le convenzioni matrimoniali fatte per iscrittura privata, che non lo furono al tempo del matrimonio a termini della Regia legge (4). Abbian pure la figlia, ed il genero in virtù della privata scrittura ricevuta una somma a titolo di dote. Va questa somma in conto di dote; ma non obbliga la figlia a riconoscersi congruamente dotata, quantunque sia onestamente accasata. La presunzione stabilita dalle RR. CC. rispetto alle maritate (5) non ha luogo in questo caso, e il padre per esimersi da un accrescimento, è obbligato a dimostrare la congruità della dote già data.

(1) RR. CC. lib. V, tit. XXII, cap. IV, § 1.

(2) *Ibid.* lib. V, tit. VII.

(3) Senl. sen. 4 dicembre 1827 ref. D. Quaranta in causa Burla contro Gilodi; e 8 luglio 1828 ref. Piacenza in causa Narchialli e Giacobini.

(4) Senl. sen. 8 gennaio 1830 ref. Vacha in causa Viganotti contro Lorenzini.

(5) Lib. V, tit. VII, § 6.

Pare però, che così non sarebbe ove nella scrittura si fosse convenuto di ridurla ad instrumento al tempo del matrimonio. Ne' contratti di divisione, e di vendita un simil patto è valido, e si suol mandar eseguire (1). Per identità di ragione dovrebbesi sostenerlo, se viene stipulato in una scrittura nuziale.

(1) Decis. 24 novembre 1820 ref. Dondona in causa utrinque Fracassi.

CAPO XI.

DELL' ESCLUSIONE DELLA MADRE, E DELL' AVOLA, DALLE SUCCESSIONI INTESTATE.

1.° *Ne matres vel aviae, existentibus agnatis, succedant ab intestato*, è la rubrica sotto la quale è posto lo statuto (1), che esclude la madre, e l'avola dalla successione de' figli e nipoti quanto a' beni paterni, se vi esistono parenti paterni sino al quarto grado, secondo la computazione canonica, salve soltanto dieci lire ogni cento, purchè non eccedano in tutto le lire cinquecento d'imperiali. *Non concedam*, così il testo, *matrem pervenire ad successionem bonorum paternorum filiorum seu filiarum, ablaticorum seu ablaticarum, intestatorum seu intestatarum, si parentes paterni masculi fuerint usque* (2) *ad quartum gradum secundum ius canonicum computandum. Sed ipsi parentes succedant in ipsis bonis paternis, et teneantur dari matri de centonario usque ad quingentas libras tantum decem imperialium pro centonario ipsorum bonorum paternorum; et sic pro parte declarando quod intestatus sit, et intelligatur unusquisque*

(1) Stat. Nov. lib. II, pag. 89.
(2) Su questa parola *usque* vedi cap. XII, § 4.°

qui decesserit vel decedet etiam in minori aetate ante anum duodecimum in muliere, et ante quartumdecimum in masculo, et quod etiam unusquisque qui decessisset in praeteritum (1), *vel mori contingeret in futurum in minori qualibet aetate, et cui delata esset, vel fuisset aliqua haereditas, sit, et intelligatur adita seu apprehensa etiam sine tutoris vel tutoris auctoritate. Ita quod transmissa sit, et intelligatur, et transmittatur ad successores dicti minoris sic morientis, vel mortui venientis ad eius successionem ab intestato: dummodo talis haereditas non fuisset repudiata, et praedicta omnia, et quodlibet praedictorum habeant, et habere debeant locum, et effectum in quibuscumque casibus, et causis, litibus, controversiis, et quaestionibus praedictis, pendentibus, praesentibus et futuris. Et quod sic debeat inviolabiliter observari.*

2.° L'osservanza di questo statuto non si può rivocare in dubbio (2). Un remoto agnato del defunto,

(1) Esempio di legge retroattiva.

(2) Sent. sen. 12 marzo 1784 ref. Fabar in causa di Antonia De-Guglielmi vedova Bertazzi. Con essa fu mandata eseguire sopra conclusioni conformi dell' Uff. del sig. Avv. gen. 11 preced. febb. sott. Valsecchi, la sentenza 19 dicembre 1781 del Prefetto di Novara, la quale, riformando la sentenza favorevole alla madre, pronunciata dal Giudice di Casalvolone in prima instanza, escluse la madre dall' eredità di un infante in favore di un patruo, salvo solo ragione alla madre stessa di conseguire ciò, e quanto è portato dallo statuto. — Sentenza 20 giugno 1829 ref. Chiesa del Tribunale di Prefettura di Novara in causa Bermani contro Santini Falzetti.

purchè sia congiunto in terzo grado secondo la computazione canonica, e così anche in sesto secondo la computazione civile esclude la madre, e l'avola dalla luttuosa eredità del figlio, o del nipote. Sono spogliate d'ogni mezzo di sussistenza, e spinte in fondo di ogni miseria dalla stessa sciagura, che le priva di quello in cui viveano esse una seconda vita.

3.° L'esclusione della madre, e dell'avola è pronunciata soltanto rispetto a' beni paterni. *Non concedam matrem pervenire ad successionem bonorum paternorum.* La lettera dello statuto è chiara, d'altri beni non parlando fuorchè de' paterni. Se nell'eredità del defunto cadessero beni dal medesimo acquistati, od a lui pervenuti da persona diversa dal padre, gli agnati non potrebbero privarne nè la madre, nè l'avola (1). Pretenderebbesi nondimeno, che la madre possa essere esclusa anche da' beni, che il defunto avesse avuto da un fratello predefunto, quasi che per il passaggio da un fratello all'altro non abbiano i beni cessato di essere paterni. Credo essere più sicura l'opinione contraria. I beni d'un trapassato cessano di appartenere alla sua eredità, quando per l'adizione della medesima vennero dal suo successore fatti suoi proprii (2). Infatti sebbene sia stato deciso,

(1) Decis. 14 giugno 1654 ref Beccaria in causa utrinque De-Gallcanis. — Sent. sen. 18 marzo 1782 ref. Bergera, preceduta da conclus. 2 febb. stesso anno in causa Rachetti.

(2) Vedi cap. VI, § 11°, e l'Innocenti ivi citato, quaest. IX.

che a termini della Regia legge (cap. VII, § 5) la sorella escluda il fratello consanguineo dalla eredità della di lei madre, tuttavia quando l'eredità materna era già passata nel fratello germano, furono ammessi a raccogliere in parti uguali la successione lasciata da quest'ultimo il di lui padre ed il fratello consanguineo, ad esclusione della sorella, cui non si è fatto che salvare la riversibilità della virile del padre, che era binubo, ed assegnare una dote congrua (1). Fu inoltre già riconosciuto, che l'espressione *beni paterni* non si estende a quelli dell'avo (2), e non fu nè manco considerata come paterna l'eredità dell'avo, sebbene si trovasse sotto la di lui podestà la nipote *ex filio*, che voleasi dal patruo escludere (3).

4.° L'esistenza di una sorella germana del defunto rende il caso misto, ed allora succede la madre anche ne' beni paterni insieme colla figlia superstite (4). Lo statuto escludendo la madre suppone, che vi siano agnati in grado di succedere, e che altro non vi sia di mezzo, che la madre. Ma essendovi di mezzo anche una o più sorelle del defunto, che dagli

(1) Sent. sen. 8 genn. 1763 ref. Bruno in causa Lovera.

(2) Decis. 29 aprile 1819 ref. Nuytz in causa Gibellini e Leonardi, § *Praeterquamquod*.

(3) Sent sen. 7 giugno 1828 ref. Quaranta in causa Beltrami-Unico contro Unico.

(4) Sent. sen. 11 settembre 1782 ref. Bergera in causa utrinque Capelli, preceduta da conclusioni dell'Uff. dell'Avv. generale 28 aprile stesso anno sott. Cerruti.

agnati non sono escluse, non possono questi aspirare a veruna porzione dell'eredità in vigore dello statuto. Non soffre la natura delle successioni intestate, che a più persone per diverso diritto si deferisca una medesima eredità. Nè si ammette il subingresso degli agnati nella porzione della madre, la quale acquistando siffatta porzione in vigore del diritto comune, non può nello stesso tempo esserne spogliata per virtù dello statuto. Non soffriva difficoltà questo ragionamento, quando si trattava di agnati, che non escludessero le sorelle. Si presentò eziandio il caso di un patruo, il quale in forza di uno statuto escludeva la sorella del defunto, ed in forza di altro statuto ne escludeva la madre; ma siccome in nessuno de' due statuti si faceva parola del caso, in cui la sorella, e la madre concorrano all'eredità di un defunto o di una defunta, questo bastò perchè tal caso si reputasse dallo statuto ommesso (1). Non fu permesso di riunire due diversi statuti per farli operare ad un tempo, l'uno all'esclusione della madre, l'altro all'esclusione della sorella. Destino singolare di queste leggi municipali, che odiose in origine non fecero che divenirlo di più. Imperciocchè sono ridotte ad operare contro la madre solamente nel caso, in cui le tocchi la maggior calamità, quella cioè di

(1) Decis. 29 aprile 1819 ref. Nuytz in causa Gibellini e Leonardi, § *Praeterquamquod.*

perdere un unico figlio. Quasi fatte per inasprire le piaghe ove sono maggiori, allora si presentano a cacciare la madre da quella casa, e da que'beni, che colla sua vigilanza, e colla sua diligenza conservò, ed accrebbe, e la mandano a ramingar sulla terra vittima lagrimevole dell' insana passione del nome agnatizio. Ma se il cielo volle la madre meno infelice, nè la priva di tutta la prole; allora si tacciono.

5.° Però non sembra che rendasi il caso misto dall'esistenza della sorella consanguinea. Questa non concorre colla madre alla successione del defunto, e rimanendo la sola madre a fronte dell'agnato, lo statuto agisce liberamente (1). Pure meriterebbe di essere esaminato ancora il caso dell'esistenza di una sorella consanguinea, perchè sebbene essa non concorra colla madre, tolta però questa di mezzo, vince qualsivoglia agnato. Ho già detto, che lo statuto suppone, che gli agnati siano in grado di succedere, e che altro non vi sia di mezzo che la madre (2). Se è sufficiente l'esistenza dell'avo per impedire, che il patruo escluda la figlia dalla successione paterna (3); se parimenti s'impedisce l'esclusione dall'esistere fra l'agnato ed il cognato materno, un parente paterno, che sebbene sia più prossimo dell'agnato, non può tuttavia

(1) Sent. sen. 25 settembre 1778 ref. Carrone in causa Marchetti e Ruspa.

(2) Conclus. sovracit. 28 aprile 1782 sott. Cerruti.

(3) Cap. VIII, § 20,

gioire del beneficio dell'esclusione, e rimane vinto dal cognato materno (1); se rende il caso misto l'esistenza di figli di primo letto, quando lo statuto concernente i lucri dotali non ne fece parola (2), parrebbemi, che anche l'esistenza di una sorella consanguinea dovrebbe far riguardare il caso come misto, o, per meglio dire, come ommesso.

6.° Si è preteso, che lo statuto escludente la madre e l'avola favorisca soltanto i collaterali, e non gli ascendenti. Fu discussa questa questione nella causa Pollo contro Albertini, nella quale l'avo paterno volea escludere la madre dalla successione del figlio. Ebbe la madre contraria la sentenza in prima instanza (3); ma avanti il Senato la causa fu composta. La ragione però della madre in questo caso dipendeva dalla provenienza de' beni, che non erano paterni, e non dalla distinzione inammissibile fra parenti paterni ed ascendenti.

7.° L'espressione *parenti paterni maschi* non abbraccia i cognati paterni maschi. Sono evidentemente i soli agnati maschi, che furono contemplati. I maschi da femmine non appartengono a quell'agnazione, che gli statuenti si proposero di favorire (3).

(1) Cap VI, § 15. Cap. XII, § 3.
(2) Cap. XV, § 6.
(3) Sent. 16 luglio 1778 del Prefetto di Novara.
(3) Sent. sen. 9 dicemb. 1799 ref. Botto in causa Rossignoli e Rottini contro De-Lorenzi, preced. da conclus. 5 settembre 1799 sott. Nuytz.

8.° Sebbene i forensi possano invocare lo statuto *ne matres vel aviae* (1), però essendosi proposta la specie di una donna maritata con uno originario di Mondovì, ove lo statuto esclude la madre dalla successione de' figli, non fu creduta esclusa dalla successione di un figlio nato, abitante e defunto fuori del territorio degli statuenti, perchè essendo odiosa questa esclusione, si richiede, che il figlio per la sua origine, e i beni per la loro situazione siano soggetti del pari allo statuto (2).

Rispetto all'agnato ecclesiastico, poichè qui si tratta di esclusione, che è oltre quella sancita dalla Regia legge, mi riservo di far qualche cenno al § 5.° ed ultimo del capo seguente, ove ci avverremo nello stesso argomento.

9.° Le Regie Costituzioni prescrivono, che la madre, e gli altri ascendenti materni non si ammettano alla successione intestata de' loro figliuoli e discendenti, se vi saranno fratelli del defunto, ancorchè soltanto consanguinei, o loro discendenti di linea mascolina, salva però sempre la ragione della legittima (3). Qual dovesse essere questa legittima dovuta

(1) Sent. sen. 8 marzo 1791 ref. Biandrà in causa Racchetti contro Racchetti-Isella.

(2) Decis. 12 giugno 1731 ref. Laurenti in causa utrinque Zucco. — Il padre aveva abbandonato il domicilio d'origine, e la madre non aveva mai contratto domicilio in Mondovì.

(3) Lib. V, tit. VII, § 5.

nelle successioni intestate alla madre, si disputò lungamente. Credevasi dovuto l'intiero terzo (1); ma non era uniforme la giurisprudenza de' Senati di Piemontè, di Nizza, e di Savoia. Il Regio biglietto 19 aprile 1797 diretto al Senato di Piemonte stabilì, che la detta legittima sia il terzo della porzione, che toccherebbe alla madre succedendo *ab intestato*. Non è tuttavia questa la quota, che sembra spettare alla madre, allorchè viene esclusa dallo statuto. Non le fu mai salvata in tal caso, che la legittima portata dal medesimo di lire dieci ogni cento sino a cinquanta, e non più. Merita però di essere meditata la questione, se a fronte dell'innovazione fatta dalla Regia legge collo stabilire una legittima *ab intestato* possa operare più oltre lo statuto.

(1) Sent. sen. 15 giugno 1773 ref. Gavuzzi in causa Maladra.

CAPO XII.

DELL'ESCLUSIONE DELLE SUCCESSIONI DE'COGNATI MATERNI A FAVORE DEGLI AGNATI.

1.° *Item statuimus quod parentes paterni praeferantur parentibus coniunctis ex parte matris usque ad quintum gradum secundum ius canonicum computandum. Salvo eo quod dictum est de matre.* In questi termini è concepito lo statuto posto sotto la rubrica *Quod agnati praeferantur cognatis in successione* (1). Chiaramente si scorge, che a fronte de' parenti paterni vengono esclusi soltanto i cognati materni, non mai icognati paterni. Questa interpretazione è sancita dalla giurisprudenza Senatoria, la quale non ammise giammai gli agnati ad escludere i congiunti per parte di fratello (2), o di sorella (3).

(1) Stat. Nov. lib. II, pag. 89.

(2) Sent. sen. 20 dicembre 1785 ref. Pateri in causa Lepora contro Lepora.

(3) Sent. sen. 19 gennaio 1781 ref. Garetti in causa Rabaglietti contro Bartolometta; e 29 maggio 1789 ref. Botto in causa Ranzino contro Silano. Il Rabaglietti, cugino in terzo grado col defunto secondo la computazione canonica, volea escludere una nipote di sorella. Il Silano, cugino in quarto grado, volea escludere un nipote di sorella. Entrambi succumbettero.

2.° Nel novero però de' parenti paterni capaci di escludere i cognati materni non si hanno i cognati paterni, ma soltanto gli agnati (1). Di maniera che i congiunti paterni per mezzo di femmina concorrono co' congiunti per parte di madre, se trovansi nello stesso grado, o cedono il passo a questi, se sono più remoti. Non deve estendersi l'esclusione a favore di persone, che non fanno parte dell' agnazione.

3.° Sarà caso misto tuttavolta, che si trovino nello stesso grado cognati materni, cognati paterni, ed agnati; ma se i cognati materni saranno più prossimi al defunto, succederanno preferibilmente agli uni ed agli altri, tanto allorchè i cognati paterni saranno in grado eguale degli agnati, quanto allorchè gli agnati saranno i più remoti di tutti. Nel primo caso il concorso de'cognati paterni cogli agnati produce l'effetto, che non possano i cognati materni essere intieramente esclusi, e quindi non può aver luogo lo statuto, altrimenti si deferirebbe una successione parte a seconda della ragion comune, e parte in virtù dello statuto. Nel secondo caso essendo vinti gli agnati da'cognati paterni, cessano quelli di essere successibili, e quindi di poter escludere i cognati materni. Nè cangerassi la sorte del cognato materno, se i cognati paterni, volontariamente rinunziando ad ogni diritto, si ritireranno, e

(1) Sent. cit. 9 dicembre 1799 ref. Botto in causa Rossignoli e Rottini contro De-Lorenzi.

lascieranno venire a conflitto con esso solo gli agnati. Le successioni intestate si deferiscono dalla legge, nè possono assoggettarsi a norma diversa per fatto, o volontà dell'uomo (1). In faccia alla legge, basta esistere per contribuire alla devoluzione di una eredità. Non vi si può rinunziare, se non quando l'eredità viene a noi, e quando si faccia senza pregiudizio del terzo. Come mai si ha da admettere, che i cognati paterni, i quali sebbene non succedano, impediscono però, che gli agnati escludano il cognato materno, possano a loro arbitrio mantenere, o togliere siffatto impedimento?

Poichè giureconsulti, e magistrati non solo coltivarono simili questioni, ma s'indussero a credere, che stesse nel piacere de'cognati paterni di privare, o non privare il cognato materno di un'eredità, e di gratificarne o non gli agnati, è mestieri confessare, che tra i malefici effetti degli statuti vi ha quello di fare smarrire la traccia anche alle persone di miglior naso.

4.° Accorda questo statuto la preferenza agli agnati

(1) Conclus. dell' Uff. del sig. Avv. generale del 5 maggio 1829 sott. Campora nella causa d'appellazione del Notaio Rosina contro Tettoni, De-Ambrosis, Donetti, e Romerio La sent. cadente in appello del Tribunale di Prefettura di Novara 7 marzo 1828 ref. Morotti avea appunto adottato il principio contrario, reputando, che per la rinunzia de' cognati paterni si fosse cangiata la condizione del Notaio Rosina, cognato materno del defunto.

sino (*usque*) al quinto grado sopra i cognati materni. Non esiteremo a dire (1) col Carpano commentatore degli statuti di Milano, che gli agnati in quinto grado non possono gioire di detta preferenza. L'interpretazione ristrettiva degli statuti vuole, che il vocabolo *usque* si abbia per esclusivo.

5.° Non hanno d'uopo di questo statuto, come ognun vede, gli agnati discendenti per linea mascolina, onde ottenere il subingresso nelle virili de' discendenti per via di sorella, quantunque sieno questi più prossimi al defunto, perchè provvede a favor de' primi la Regia legge (2). Quando per opera della medesima accade l'esclusione delle femmine, e de' loro discendenti, tornano applicabili all'ecclesiastico tutti i ragionamenti fatti al § 4 del cap. II, ed al § 11 del cap. VIII. Fuori poi de' termini, entro i quali agisce la Regia legge, ed allorchè lo statuto reca liberamente più oltre l'esclusione (3), rimangono tuttavia contro gli ecclesiastici gli argomenti dedotti dal cessare della ragione intrinseca della legge, dalla dichiarazione legislativa, che abbiamo della loro inettezza a conservare, e propagare la famiglia, e dalla

(1) Carpanus ad stat. 289 nota 8, ove cita l'autorità del senato di Milano circa la forza del vocabolo *usque*—*Et exclusive stare in his statuto senatus censuit.*

(2) Sent. sen. 28 maggio 1766 ref. Sclarandi-Spada in causa Conti contro Gagliardi ed altri, preceduta da conclus. conformi 11 maggio 1765 sott. Frichignono.

(3) Cap. II, § 2 in fin.

assurdità, che una massima introdotta nelle Costituzioni generali dello Stato per motivi eminenti di ben pubblico, abbia a patir paralisìa per cagione di leggi speciali, puramente tollerate ove alla Regia legge non ripugnano. Indarno diffatti ricercai la memoria de' più provetti Giureconsulti per risapere qualche esempio Novarese di ecclesiastico, che abbia goduto il beneficio dell' esclusione statutaria o dentro, od oltre a' limiti adottati dalla Regia legge (1). Che se ne' casi, che sono oltre questi limiti dovesse per avventura godere di tal beneficio anche l'ecclesiastico, non ne verrebbe, che uno screzio di più alla già tanto difformata, ed odiosa legislazione statutaria.

(1) Bensì a Vigevano un prete Oliveri, cugino germano de' defunti Antonio, e Gerolamo Oliveri, fu ammesso all'esclusione d'una nipote di sorella de' medesimi (cit. sent. 27 gennaio 1786 ref. Botto); ma diversissimo dallo statuto Novarese è quello di Vigevano, il quale esclude in favore dell'*agnato maschio* sino al quinto grado inclusivamente da computarsi secondo il dritto civile tutte le femmine, *omnes mulieres, salvo quod si aderit soror filia fratris vel amita defuncti, quod non excludantur nisi a patre, avo paterno, fratre, et filio fratris defuncti, vel defunctae* (Stat. Viglevani. Edizione di Milano del 1532, p. XXXVI retr.). Ora poi il Reale Senato ha persino posta in dubbio l'osservanza di quello statuto. Cit. sent. 4 dicemb. 1829, ref. Mocchia in causa Negroni, conforme a conclusioni 2 aprile 1829, sott. Pinelli. Quantunque non siasi tenuto conto dell'intervallo dell'occupazione francese, parve, che dal 1814 in poi fosse trascorso assai lungo tempo per necessitare nell'allegante la prova dell'osservanza.

CAPO XIII.

DELL'OBBLIGO ALLA MADRE DI LASCIARE LA SUA EREDITA' A'FIGLI, O NIPOTI IN LINEA RETTA.

1.° Lo statuto, che concerne quest'obbligo, è sotto la rubrica *Ut mulier non possit fraudare filios* (1). Egli è affatto personale, come lo denota il suo tenore: *Item statutum est quod aliqua mulier Novariae, vel iurisdictionis, non possit, nec debeat fraudare filios, nec filias, ablaticos, nec ablaticas suas ab hereditate et successione bonorum, et rerum suarum, et dote sua iure testamenti, vel causa donationis mortis, vel aliquo contractu sive iure. Sed teneatur libere et absolute dimittere, et relaxare totam suam hereditatem, et omnia sua bona dictis suis filiis, et filiabus, vel ablaticis, equaliter vel inequaliter. Et si contra factum fuerit, non valeat nec teneat ipso iure. Salvo iure cuiuslibet praedictorum in legitima debita iure naturae. Salvo quod possit relinquere ad pias causas usque ad septimam partem bonorum suorum tantum. Salva causa ingratitudinis, dummodo probetur secundum ius commune.*

(1) Stat. Nov. lib. II, pag. 59.

2.° La madre per tal guisa è tenuta a lasciare liberamente ed assolutamente tutta la sua eredità a' figli o nipoti maschi o femmine. Qualunque suo atto tra vivi, o per causa di morte è soggetto a questa disposizione statutaria. Non importa che divida tra i figli e i nipoti le sue sostanze egualmente, od inegualmente, salva la ragione della legittima. Però può disporre della settima parte de' suoi beni per cause pie. Che cosa abbia voluto dirsi colle parole *salva la causa d' ingratitudine*, io non lo saprei. Pare, che siasi dichiarato lecito alla madre di privare della sua eredità i figli o nipoti ne'casi, in cui per ingratitudine permette il diritto comune di diseredare; e si diseredano giustamente secondo il diritto comune coloro, che consta essere ingrati, purchè il titolo della ingratitudine sia specialmente espresso nel testamento (1). Le cause legittime, per cui il figlio si reputa ingrato, sono, come ognun sa, in numero di quattordici annoverate in que' cattivi versi latini, che sono per la bocca di tutti gli allievi di Temide. Alle quali vuolsi aggiungere quella del matrimonio contro il volere, o ad insaputa degli ascendenti contratto dal figlio prima degli anni trenta, e dalla figlia prima de' venti compiuti (2), e l'altra del matrimonio disonorante ed ignominioso alla famiglia contratto anche

(1) Nov. 115, cap III.

(2) Reg. Pat. 16 luglio 1782, § 1 e 2.

dopo la sovra espressa età (1). Oltre a ciò la madre potrà sempre proibire a'figli, o discendenti l'amministrazione de'beni, che loro lascia, qualora sieno giuocatori recidivi (2).

3.° Per essere dallo statuto salvata la ragione della legittima tanto a' figli e nipoti, quanto alle figlie e nipoti, non ne segue però, che una madre non possa valersi dell'esclusione delle femmine pronunciata dalla Regie legge, ed instituire soltanto i maschi in tutti que'casi ne' quali dalla stessa Regia legge sarebbe regolata la successione intestata. Quindi sulla successione della madre, o dell' avola non resta riservata alle femmine la legittima, se non quando siamo fuori della sfera, in cui agisce l'esclusione suddetta, quando cioè la devoluzione dell' eredità si opera giusta il dritto comune.

4.° Sebbene sia personale il detto statuto, la donna d' altro paese, che prende marito ove il medesimo è vigente, e procrea de' figliuoli, vi rimane soggetta (3), nè se ne sottrae neppure se, disciolto il matri-

(1) Cit. Reg. Pat. § 5.

(2) Reg. Ed. 4 marzo 1788, § 7.

(3) Decis. 9 settembre 1734 ref. Giusiana, citata al preced. cap. V, § 4.° — Vedi però la decis. 21 giugno 1638 ref. Blancardo in causa Valpergiae contro Bavam, dove fu detto che la moglie, la quale per legittime cause si era separata dal marito, ed avea cessata la vita nel luogo di sua origine, liberamente avea potuto disporre della dote restituitale in occasione del divorzio, perchè non vi era ragione, per cui dovesse reputarsi suddita allo statuto del domicilio del marito.

monio, passi altrove a secondi voti. Ben fu giudicato, che tale statuto non osta alla libera esazione delle doti, e stradotali, che si proponesse dalla vedova anco straniera, la quale non è tenuta a dare veruna cauzione (1); ma però si ritenne, che tale vedova passando a seconde nozze non ha potuto nè espressamente, nè tacitamente promettere alcun lucro al secondo marito in pregiudizio de' figli di primo letto (2). Mi è avviso tuttavia, che principalmente abbia contribuito ad escludere in questo caso il marito dal lucro dotale la ragione, che il nostro statuto non parla della moglie, la quale abbia figli di altre nozze (3).

5.° Dall' essere personale non ne segue che la donna Novarese, maritandosi fuori della giurisdizione del nostro statuto, vi si trovi astretta. Imperciocchè gli effetti del contratto di matrimonio si debbono regolare dalle leggi del domicilio del marito. Questa conseguenza deriva dallo stesso principio, che equipara la donna forense venuta a marito in Novara, a

(1) Decis. 21 febbraio 1785 in causa di Margarita Gottieri-Curti contro Curti ref. Galli. Era stato ritenuto antecedentemente, che tale statuto non impedisce l' alienazione necessaria delle doti. Conclus. 29 maggio 1777 decretate nel successivo giugno.

(2) Sent. della Corte di giustizia di Novara 19 dicembre 1812, confermata dalla Corte d' appello di Milano con decis. 2 giugno 1814 nella causa Caccia contro Curti. Era questo Caccia secondo marito di detta Margarita Gottieri.

(3) Cap. XV, § 6.

quella, che vi nacque, e vi si maritò. Non altra io giudicherei essere la ragione di decidere nella sentenza 6 ottobre 1821 ref. Quaranta in causa Rasero contro Magliano (1). Volevasi in tal caso vincolata allo statuto di Fossano una donna solo perchè nativa di quella città, sebbene fosse maritata, avesse fatto testamento, e cessato la vita in altro luogo. Se non che a scartar lo statuto ivi concorse anco la circostanza, che si trattava di una figlia, mentre lo statuto di Fossano provvede soltanto in favore de' figli; ed è noto, che in materia di statuti non corre la regola, che il mascolino contenga il femminino (2).

6.° Il nostro statuto obbliga la madre indistintamente a lasciare a'figli, siano maschi, siano femmine, siano di primo, come di secondo grado; onde rimane superflua la questione se sotto il nome di figli vengano anco i nipoti (3), ma non rimane superflua l'altra, se la madre avendo figli, e nipoti possa lasciare la sola legittima a' primi per instituire i secondi. Se lo statuto parlasse di soli figli, sarebbe già deciso, che la madre non può nè donare, nè la-

(1) Arrò, giurispr. for. tom. III, pag. 328.

(2) De-Luca de success. discurs. 10, n.° 8.

(3) Trattata dal Tesauro (quaest. 92, lib. I), dove si dice adottata dal Senato, e confermata in revisione la massima, che nelle materie favorevoli sotto il nome di figli si contengono i nipoti; e che perciò lo statuto contro la madre a favore de' figli si verifica anco in persona de' nipoti.

sciare a' nipoti, ossia figli di secondo grado in pregiudizio de' figli di primo grado (1). In vece parla di figli e figlie, *abiatici ed abiatiche*, cioè nipoti, e prescrive alla madre di dismettere la sua eredità *filiis vel filiabus*, *vel ablaticis*. Questa prescrizione non toglie l'arbitrio alla madre di prediligere i nipoti, od i figli, tanto più che per questi ha specialmente provveduto lo statuto salvando loro la legittima. Qui la particella *vel* sta sotto tutti gli aspetti come disgiuntiva. La madre non è tenuta a preferire i figli a'nipoti, nè ad instituire ad un tempo gli uni, e gli altri nella porzione del suo asse eccedente la legittima, perchè la legge è adempiuta, sia che lasci a' figli, sia che lasci a' nipoti di figlio, o figlia. Una legge, che restringe la facoltà di testare, non deve ricevere alcuna interpretazione estensiva. Altronde non vediamo, che la medesima siasi proposto altro scopo da quello in fuori di impedire che le sostanze della madre escano dalle mani de'figli di primo o secondo grado. Entro questo limite la madre può usare di tutta la libertà che ha dal dritto comune. Riesce così mitigato l'errore di dar certezza a' figli che non possono a meno di conseguire le sostanze della madre. Il figlio che non è unico, se non è tenuto in dovere verso la madre da'buoni sentimenti, lo è dall'interesse, che è pur una molla da non trascurarsi mai dal legislatore.

(1) Tesauro lib. I, quaest. 91.

7.° Il Tesauro ha pensato, che la madre, sebbene ingiunta dallo statuto a lasciare a' figli, possa fare delle sostituzioni sì pure, che condizionali, a meno che la porzione assegnata a' figli tenga luogo della legittima (1); ma siffatta dottrina non è applicabile al nostro statuto, il quale espressamente impone di dismettere tutta l'eredità a' figli liberamente ed assolutamente. Il nostro Senatore Caroelli (2), sostenendo, che le parole *libere et absolute* importano l'esenzione da ogni obbligazione o vincolo, adduce un certificato del Collegio Novarese, da cui risulta che i nostri antichi giureconsulti opinarono mai sempre, che nè la madre, nè l'avola, sia per contratto sia per ultima volontà potevano ordinare vincoli fidecommissarii, neppure a favore de' discendenti. Adduce eziandio la sentenza 6 settembre 1673 del Magistrato straordinario delle rendite dello Stato di Milano, che in una causa de'fratelli Nazari contro il Fisco pronunciò non sussistere la sostituzione fidecommissaria ordinata nel suo testamento da Laura Cattaneo. Conchiude giustamente il detto autore, che per l'espressione *teneatur* i figli hanno l'eredità dallo statuto, e non dalla madre, o dall'avola, alle quali furono chiuse le labbra, legate le mani, e tolto ogni arbitrio.

(1) Lib. III, quaest. 65, n.° 8.

(2) *Ad statuta, et novas Constit. Med., disquis* 3.

8.° Non essendo dalle nostre leggi vietato d' instituire i nascituri, una madre si conterrebbe, a mio avviso, ne'limiti dello statuto di cui ragioniamo, ove lasciata la legittima a' figli, instituisse erede la loro prole nascitura. Al contrario violerebbe lo statuto, ed agirebbe nullamente, qualora lasciasse la parte disponibile del suo asse a' figli, colla condizione che muoiano con prole. La prima maniera di disporre, che sottrae appieno le sostanze a' figli di primo grado, è lecita. L'altra, che non priva assolutamente i figli di primo grado, è vietata.

9.° Lo statuto in discorso consente alla madre, ed avola, che dispongano del settimo delle loro sostanze per cause pie. Quindi legare una dote ad una fanciulla povera, gli alimenti a chi ne abbisognasse, e simili, saranno largizioni, che la madre per la concorrente del settimo potrà arbitrarsi di fare anche a titolo gratuito. Per atto tra vivi poi, oltre allo esigere liberamente le doti, potrà permutare, alienare, e fare tutto quanto non sente la frode (1). Dubito però fortemente, che possa fare donazioni, o legati anche non immodici per rimunerare qualunque servigio. Per la qual cosa una madre è posta nella dura condizione, che i figli impunemente la possono abbandonare e disprezzare, senza neppur il timore di perdere la sua eredità; e gli estranei non

(1) Decis. cit. ref. Galli, n.° 19.

hanno speranza di ottenere una rimunerazione neppure in quel tempo, in cui staccandoci noi dalle terrene cose, più volontieri diamo retta a' sentimenti di riconoscenza. Ho veduto denegarsi il legato di un anello fatto ad un Medico, che avea curata la madre di lunga malattia. Ho veduto contrastarsi il legato di usufrutto fatto dalla figlia alla propria madre, e dalla moglie al secondo marito. Ho veduto contendere un legato ad una parente, che avea per molti anni affettuosamente assistita la defunta, mentre la figlia di questa si era diportata sempre colla maggior durezza, astenendosi persino di recare alla madre il conforto della compagnia (1). Il peggio si è, che questo statuto sembra destinato a proteggere gli esseri corrotti, sui quali non agisce alcun buon sentimento. Imperciocchè i figli amorosi, od anche quelli, che serbano soltanto un leggier senso di religione, od almeno di dignità personale, non badando che la legge permetta o non, si fanno un debito di eseguire a puntino i voleri materni, anche verbalmente comunicati. Al contrario quelli, che sono dominati dall'avarizia, o da altre malvagie passioni, quelli, che conservar non possono per la madre un rispetto, che mai non nutrirono, ricorrono alla legge, e duramente ne chieggono l'applicazione.

(1) Pende anzi attualmente avanti il Reale Senato di Piemonte la lite sulla validità di questo legato.

10.° Ho inteso talvolta disputare, se una madre Novarese non potendo vivere co'frutti delle sue doti, e negandole i figli un supplemento di alimenti, possa mettere a vitalizio il capitale di dette doti. Un simile quesito fa arrossire, e fremere. Se io dovessi sostenere un contratto di tal natura, non ragionerei. Domanderei soltanto, se i Giudici, che debbono pronunciare, hanno avuto una madre. Tengo anzi per fermo, che la madre non sia obbligata di dare una prova rigorosa (1), che i figli abbianle ricusato un supplemento di alimenti. Si dovrebbe piuttosto presumere, che la madre senza necessità non si sarebbe indotta a fare un contratto vitalizio. Questa presunzione è fondata sull'amore materno, e sull'indole un po' gretta delle femmine.

(1) Dico, che non sarebbe obbligata di dare una prova rigorosa, mentre dovendosi prevalere d'un motivo di eccezione contro una legge proibitiva, non potrebbe esimersi da qualunque prova. Almeno così mi pare.

CAPO XIV.

DE' LASCITI, CHE PUÒ FARE IL MARITO ALLA MOGLIE.

1.° La facoltà di testare, che certo non emana dal diritto naturale, ma che trae la sua origine dalla ragione civile, ha ricevuto nelle diverse legislazioni varie modificazioni, e restrizioni. Gli ordinatori di buone leggi hanno preso consiglio, nel regolarle, dal ben pubblico. Così la Regia legge provvide saviamente all'interesse della figliuolanza (1), vietando a' conjugi di farsi scambievoli lasciti in proprietà quando i testatori rispettivamente abbiano figli, o discendenti dal loro matrimonio, o da un altro, salva soltanto la ragione della quarta (2). Prescrisse eziandio, che la condizione della viduità s' intendesse sempre aggiunta nelle disposizioni, che essendovi figlinoli o discendenti si facessero a favore delle mogli (3). I nostri statuenti colla disposizione, che re-

(1) Lib. V, tit. I, § 17.

(2) Vale a dire la quarta *uxoria*, che per la Nov. 117 cap. V si deve alla moglie povera ed indotata sull' eredità del marito ricco, e che per sentimento de' migliori interpreti compete anche al marito povero sull' eredità della moglie doviziosa.

(3) Lib. e tit. cit., § 18.

gistrarono sotto la rubrica *ut masculi, et faeminae habentes personam testandi possint testari cum quinque testibus* (1), hanno proibito ad ogni marito di lasciare, o legare alla propria moglie, o ad altra sottomessa persona più dell' usufrutto della metà de' beni vita naturale durante, oltre a due vesti, e due sottane, ossia una sottana, ed un fustagno, senza perle, cinture, ornamenti od argento, ed oltre un letto finito, e cinquanta lire d'imperiali in proprietà; e colla condizione, che la moglie viva in istato vedovile, e non si monachi. Il testo dopo di aver parlato del modo di far testamento, si esprime in questi termini: *et quod nulla persona aliquo casu, vel aliquo contractu, vel quasi vel aliquo alio titulo vel ingenio possit relinquere, vel legare uxori suae vel alii submissae personae ultra usumfructum medietatis bonorum suorum tempore vitae suae, et ultra duas vestes ad ipsius uxoris portare, et ultra duas sochetas, seu unam sochetam, et unum fustanium quae voluerit ipse maritus, sine aliquibus perlis, centuris, frexaturis, vel aliquo argento, et ultra unum lectum fornitum, et ultra quinquaginta libras imperialium quoad proprietatem* (2) *praedictarum rerum supra*

(1) Stat. Nov. lib. II, pag. 58.

(2) Dimostra questo statuto la miseria e povertà de' tempi in cui fu fatto. Allora era comune l' uso del fustagno, non si conoscevano pietre preziose, e mentre le nostre villanelle vanno splendenti di molt' oro, i nostri statuenti non hanno nemmeno supposto, che vi potesse essere una veste fregiata con tal metallo.

specialiter expressarum. Quae res bene acquireantur ipsi uxori, et suis haeredibus, si dicto viro suo placuerit, et si aliter factum fuerit non valeat, nec teneat ipso iure ultra quod relictum est. Infra vero sic. Quem usumfructum habeat custodiendo lectum suum, et vitam vidualem servando, et regulam non intrando.

2.° Non è lecito per tal guisa di assicurare una comoda esistenza a colei, che divise con noi i piaceri e gli affanni della vita, con più largo usufrutto, se vi ha figli, e di premiare le affettuose cure della consorte chiamandola erede, o legataria, se manchiamo di prole. Non è qui il solo favore dell'agnazione, che si presenta in atto ostile contro la più bella e la più cara parte dell'uman genere. Ci ha tanta crudeltà, tanta ingiustizia in simile disposizione, che più si esamina, più siamo sospinti a sdegnarla. Vietare al marito di venire in soccorso della propria moglie, e lasciargli facoltà di ricompensare in altra donna qualunque una colpevole affezione, comandargli di preferire alla più dolce amica, alla indivisibile sua compagna i più remoti cognati, gli estranei stessi, co' quali non ebbe forse consuetudine alcuna, è stranezza di uomini feroci. Sovente o l'usufrutto totale, o l'intiera proprietà bastano appena a lieve compenso per la donna, che discende dal grado di moglie a quello di vedova sempre ripieno di guai, e di umiliazioni; pure una ferrea mano chiude la bocca al moribondo marito, che potrebbe migliorare la sorte

della misera, e rimanda a stringergli il cuore, ed a troncarne più presto i moti quell' affezione, che lo rallegrò, e rese beato tutta la vita.

3.° Se domandiamo poi agl'interpreti la ragione di tali disposizioni, ci viene ad increscere sommamente di aver ciò fatto. Tanta è l'immoralità delle ragioni, che si adducono. Dicono apertamente non essersi fatto simile statuto tanto in favore degli eredi della famiglia e degli agnati, quanto in odio delle mogli (1).... rallegrarsi la moglie per la morte del marito, e così presumersi di marito provetto, e moglie giovane.... accadere comunemente, che il marito sia vecchio, la moglie giovane.... regolarmente le donne essere cattive, sebbene ve ne abbiano pur delle buone... doversi por mente alla causa dello statuto, che proibisce al marito di lasciare alla moglie.... la causa finale, ed impulsiva essere state le avare, e tristi femmine, che sobillano i mariti, e poi godono della loro morte.... guai se il marito non potesse scusarsi col divieto dello statuto, empirebbero la casa, e il talamo di borbottamenti, querele, e contese.... non consentirebbero a' congiunti, ed amici di vedere il marito infermo.... La mente, e la penna si stancano di volgarizzare i vituperii, che senza pietà furono accumulati in questo argomento (2). Non bastò di-

(1) Ploto cons. 17, n.° 48.
(2) Plolo loc. cit.

pingere la donna subdola, avara, capricciosa: fu chiamata via del male, e della morte, discepola del serpente, consigliera ed arma del diavolo, e peggio. Conviene, che fossero ben profondamente corrotti i nostri antenati a farsi un' idea così nera delle femmine, le quali, disse ottimamente l'Alfieri, è ognor colpa nostra se sono alquanto tristarelle. Ma se i nostri antenati compaiono corrotti, erano eziandio debolissimi d'animo, e in tanta villania non li fece trascorrere l'avversione al bel sesso, ma la sola paura del suo ascendente. Per darne prova io non imiterò chi trasse dal fango del trivio il più sucido proverbio per significare quanto possa una femmina (1). Basterà ricordare con quanta serietà ci viene dal Ploto insegnato, che lo statuto fu fatto in odio delle donne, come quelle, che con blandimenti, adulazioni, e persuasioni accecano, e fanno apostatare i sapienti.

4.° Questo statuto fu giudicato ostare alla successione della madre, che pretendeva di raccogliere la eredità di un unico suo figlio infante, perchè era stata dal marito volgarmente sostituita a' figli comuni, che aveva egli nel suo testamento instituiti eredi (2). Non si contese, che la sostituzione volgare es-

(1) Ploto *ibid.*, n.° 29.

(2) Sent. sen. 12 marzo 1784 ref. Fabar in causa De-Guglielmi Bestazzi contro Bestazzi, preced. da conclus. dell' Uff. del sig. Avv. gen. 11 febb. detto anno, sott. Valsecchi.

pressa contiene anche la tacita pupillare. Non si contese, che a termini della Regia legge (1) si dovesse avere per espressa la sostituzione pupillare, poichè secondo la ragione comune vi era la tacita; non si contese, che propriamente parlando la madre succede all'infante, e non al marito, il quale sostituendo pupillarmente non fa il proprio testamento, ma quello de'figli. Ma si fece osservare, che in certi casi si considera la sostituzione pupillare come disposizione paterna, e si adottò la distinzione fra i beni paterni, e quelli, che altronde avesse il pupillo (2); distinzione, che sembra ammessa nella nostra giurisprudenza anche riguardo alla sostituzione pupillare dello spurio (3), onde per frode del padre lo spurio non venga a conseguire i beni paterni. Se questa fosse stata la ragione di decidere nella causa sovracitata, ne verrebbe, che la madre potrebbe essere sostituita pupillarmente, eccetto per quanto concerne i beni paterni. Però io non reputo definitivamente decisa la questione. Il caso della sostituzione pupillare è assolutamente ommesso. Il figlio potrebbe, ove fosse capace di far testamento, instituire la madre. Deve poterlo fare per lui il padre, poichè questa facoltà indistintamente le leggi gli danno. Nemmeno riguardo allo spurio è stabilita l'allegata massima. Il

(1) Lib. V, tit. XXI, § 18.

(2) L. 6 ff. de vulg. et pupill. substit.

(3) Tesauro quaest. 119, n.° 2, lib. III.

Tesauro pone la questione come dubbia, riferisce l'opinione comune de' dottori, che sia valida la sostituzione pupillare, e cita, come elegante limitazione di Emanuele Acosta, la distinzione fra i beni paterni, e gli altri (1). Non vi ha frode dove il padre usa di un suo diritto, come è quello di fare il testamento del pupillo. Il marito non può lasciare alla moglie in verun caso, nè per qualsivoglia contratto o quasi, o per altro titolo od ingegno più di quanto permette lo statuto, di cui si tratta in questo capo. Siamo d'accordo. Non è il marito, che instituisca erede la moglie, ma il figlio la madre, al quale non è proibito di ciò fare nè quando dispone egli stesso, nè quando per lui dispone il suo genitore. Ogni idea di frode altronde scompare, se si riflette che il verificarsi del caso di sostituzione dipende da un evento, che è fuori del potere del padre, e che non

(1) Non sembra bastante a risolvere la questione in senso contrario alla madre la già citata l. 6 ff. de vulg. et pupill. subst., giusta l'osservazione del dottissimo Eineccio *a pluribus tentata*, *quam expedita*. L'autore della medesima, Terenzio Clemente, spiegando il suo avviso, intende, che il sostituito all'impubere debba raccogliere l'intiera eredità, *quasi a pupillo capiat*; e pare in dubbio se Giuliano professasse veramente l'opinione contraria. Il prelodato Eineccio nel suo commentario *ad legem Juliam, et Papiam Poppaeam* (lib. II, cap. XV, § 6 in fine), preferisce senza esitazione la sentenza di Terenzio Clemente, perchè pervenuti una volta i beni del padre al figlio hanno cessato di essere paterni. Alla quale ragione nessuna ve n'ha da opporre, che valga a sostenere la distinzione de' due patrimonii.

è permesso di supporre, che sia ne' di lui voti. Non può nemmeno invocarsi l'altro statuto, che esclude la madre dalla successione intestata. Imperciocchè gli statuti riguardanti le successioni intestate non sono mai applicabili a' casi di testamento.

5.° Lo statuto in discorso non solamente proibisce di lasciare alla moglie, ma anche a qualsivoglia sottomessa persona. Il dolo però, e la frode non si presumono, vogliono provarsi con indizi chiari ed urgenti. Quantunque la persona instituita sia congiunta colla moglie, non milita alcuna presunzione contraria. Lo stesso suocero può instituirsi (1). Nasce presunzione di frode solamente quando l'instituito restituisce *incontinenti* l'eredità alla moglie, ed è in arbitrio del Giudice il pronunciare se siasi ciò fatto incontanente secondo la qualità del fatto, e delle persone. Parimenti vi ha presunzione di frode nelle confessioni di debito, e ne'legati compensativi, mentre con questi mezzi si escluderebbe troppo facilmente la proibizione dello statuto. Almeno sembra doversi così argomentare dalla giurisprudenza stabilita in ordine a'legati compensativi fatti da un coniuge all'altro, esistendo figliuoli (2).

6.° Vuolsi da qualche interprete mitigare il rigore di questo statuto in alcuni casi. Io li annovererò,

(1) Ploto cons. 17, n.° 71.

(2) Sent. sen. 2 giugno 1778 ref. Galli in causa Cerato, preced. da conclus. conformi 29 dicembre 1776 solt. Botto.

perchè se non meriteranno sempre il favore de' Magistrati, potranno giovare per ottenere dalla Clemenza Sovrana delle parziali deroghe.

Adunque non è victato in primo luogo al marito di lasciare gli alimenti alla moglie, poichè anco agli incapaci, a' servi, a' condannati è permesso di lasciarli, e se non basta la metà dell'usufrutto, potrà disporre dell'intero a favore della medesima. Se ciò ancora non basta, penso, che nulla impedisca al marito di ordinare la conversione della sua sostanza in un capitale da mettersi a vitalizio in capo della moglie, come nulla impedisce, che in vita egli riduca in capitale la sua sostanza, e ne costituisca un censo vitalizio sulla sua testa, e su quella della moglie.

In secondo luogo non deve ostare lo statuto ad una donazione, o lascito per causa di rimunerazione; ma si dee trattare di servigi, che abbiano d'uopo, e siano degni di ricompensa, non di que' servigi, che ogni moglie dee al marito.

Si opina in terzo luogo per la validità del lascito fatto dal marito plebeo a moglie nobile, attesa la disparità di condizione, o dal marito vecchio alla moglie giovane, attesa la disparità di età (1). Eccettuasi però il caso in cui siasi stipulato un aumento

(1) Quest' indulgenza per le mogli giovani contraddice alla presunzione, che le medesime godano della morte del marito. Ma gl' interpreti, commentando una legge priva di buon senso, hanno dovuto rinunziarvi anch' essi.

dotale, mentre questo tien luogo allora di guiderdone sì alla nobile zitella, che si degna scendere a mescolarsi colla plebe, come alla florida giovinetta, che non rifugge dal freddo talamo di querulo vecchio.

7.° Non tacerò, che al contrario la moglie è in facoltà di lasciare ogni cosa al marito. Non si è tenuto conto delle arti, e qualche volta della violenza con che i mariti obbligano le mogli a disporre in loro favore. Non si è tenuto conto della molto maggiore bontà d'animo delle donne, le quali, per cagioni che abbiano avuto di dolersi del marito, al menomo segno di ravvedimento si piegano a suo favore, e si dispongono ad ogni maniera di sacrifizi, massime se non importano privazione immediata.

8.° Abbiamo veduto volersi dalle Regie Costituzioni, che alle disposizioni fatte da'mariti a favore delle mogli, essendovi figliuoli o discendenti, la condizione di vedovità s'intenda apposta (1). È così manifesto, che il testatore può derogare a questa condizione, ossia con un'espressa dichiarazione, ossia disponendo in tal guisa, che riesca esclusa, od incompatibile colla sua volontà. Potrà il marito Novarese dispensare la moglie dalla condizione di vedovità portata dalle ultime parole del riferito statuto? Pare, che i termini del medesimo non consentano una simile facoltà; onde chi amasse lasciar libera la moglie

(1) Lib. V, tit. I, § 18.

a questo riguardo, non potrebbe farlo senza una grazia Sovrana. È singolare, che una facoltà, che la Regia legge accorda anche quando esiste prole, sia tolta dallo statuto persino allorchè non vi hanno eredi necessarii.

9.° Un' altra singolarità nasce dalla circostanza, che questo statuto non impedisce che la donna povera ed indotata abbia la *quarta uxoria*. Il marito, che non ha prole, non può lasciare alcuna cosa in proprietà alla moglie, se questa ha una dote sufficiente per torla dal novero delle donne povere ed indotate. All'incontro, se la moglie è povera ed indotata, od ha una dote sì tenue da essere riputata come indotata, la legge le assicura la proprietà del quarto del patrimonio del marito, comunque il medesimo sia pingue.

CAPO XV.

DE' LUCRI DOTALI.

1.° Lo statuto, che abbiamo sotto la rubrica *De medietate dotis remanente marito lucrativa*, non parla che del caso, in cui la moglie muoia senza figli da lei al marito stesso procreati. Il marito lucra la metà della dote senza alcun peso, se i coniugi sono oriundi della città o del distretto di Novara. Se la moglie è oriunda d'altro paese, allora il marito lucra l'intiera dote: *Si aliqua mulier postquam per virum transducta fuerit, sive postquam iverit ad maritum decesserit vivente marito sine liberis ex ea et ipso procreatis. Quod ipse maritus lucretur medietatem dotis ipsius uxoris sine aliquo onere. Et hoc sive ipsa dos sit realiter vel manualiter data, vel sit dos confessata. Et similiter lucretur medietatem dotis promissae. Et predicta locum habeant in viro et uxore oriundis de civitate vel districtu Novariae. Si vero mulier oriunda fuerit aliunde, tunc maritus supervivens lucretur totam dotem sine aliquo onere* (1).

2.° Sussistendo questo statuto, viene a taglio la cognizione dell'antico distretto Novarese, per distin-

(1) Stat. Nov. pag. 88.

guere se si fa luogo al lucro dell'intiera dote, o della metà soltanto (1). Egli è questo un miserabile frutto di egoismo municipale, ma ce lo avremo a godere finchè durerà la disposizione, che ho riportata; e il marito, che tolga in isposa una donna di Biandrate, di Arona, di Vercelli, di Milano, se altrimenti per patto non viene provveduto, sopravvivendo alla moglie senza figli, lucrerà la dote intiera (2); mentre se la moglie sarà originaria dell' antico distretto Novarese, e così anche di Belgirate, Pallanza, e Vogogna, non lucrerà che la metà.

3.° Dice lo statuto *si decesserit postquam per virum transducta fuerit, sive postquam iverit ad maritum.* Sebbene il ricevimento della sposa nella casa del marito non facesse ne'secoli, in cui furono ordinati i nostri statuti, come non lo fa al dì d'oggi, parte del rito nuziale, tuttavia gli statuenti non accorda-

(1) Non è d' uopo dire, che sempre si osserva lo statuto della patria, o domicilio del marito, quantunque l'instrumento dotale siasi altrove celebrato. Decis. 6 settembre 1783 ref. Fabar in causa Bellingeri contro Inviziati; e sent. 11 dicembre 1792 ref. Valsecchi in causa Giacoboni contro Galli.

(2) Anche in Monferrato il marito lucra indistintamente tutta la dote; e fu tale disposizione statutaria riconosciuta ed admessa dal nostro Supremo Magistrato) sent. sen. 5 aprile 1751 ref. Dani in causa Forno contro Grillo). Dal che si evince, che i decreti del Monferrato sono veri statuti locali, che sussistono in quanto non ripugnano alle RR. CC., e si trovano in osservanza.

rono al marito il lucro della dote, se non quando la sposa sia stata da lui condotta via, ovvero sia a lui andata. Se appena ricevuta la benedizione del Sacerdote, quantunque la medesima compia, e suggelli indissolubilmente le nozze, la sposa morisse, o in vece di recarsi a casa il marito, ritornasse in casa propria, e passasse ad altra vita, il citato statuto non sarebbe applicabile. I nostri antichi legislatori vivendo in tempi ne' quali le nozze si celebravano con molta pompa di giuochi, e di banchetti (1), ed il ricevimento solenne della sposa, se non era parte di rito, era però cerimonia comandata dall'uso, vollero adottare la distinzione, che facevano i Romani per giudicare *utrum a sponso an a marito donatum sit* (2). Però se la morte della sposa accadesse dopochè, come si suole in oggi, fosse la medesima partita col marito per un viaggio, penso, che si sarebbe verificato, che *transducta fuit per virum.*

4.° Il lucro a favore del marito ha luogo sempre, sia che la dote sia data in beni immobili *realiter*, od in mobili, o denari, *manualiter*, sia che si tratti di dote confessata, o di dote promessa. Non fa alcuna distinzione lo statuto fra la dote estimata, ed inestimata, nè tra la profettizia, e l'avventizia. Non sembra però, che queste doti abbiano ad avere una

(1) Muratori Antich. Ital., dissert. 20, tom. II, col. 111.

(1) L. 6 Cod. de donat inter vir. et uxor.

sorte diversa. Non vi sarà che la stipulazione espressa, della riversibilità a favore del dotante, o di altre persone, che possa far cessare lo statuto.

5.° Il lucro dotale si estende anche al fardello, o corredo. *Quum autem ex statuto dotis partem maritus lucratur, pro eadem quoque parte mundum muliebre, uti dotis accessorium, et additamentum lucrari debere nequidem dubitandum est* (1), *et tantum partem alteram mulieris haeredibus restituendam, deductis etiam ex hac parte funeris sumptibus, si quos maritus erogasset* (2). I nostri statuenti hanno prevenuta la questione delle spese del mortorio, prescrivendo, che in qualunque caso il lucro del marito avesse luogo *sine aliquo onere*. La quale espressione

(1) Decis. 29 genn. 1740 ref. Boggio in causa De-Gagliardis contra Oliverium. Thes. decis. 195, et Thes. jun. in addit. ad decis. 184, *ubi conclusum fuit unitis classibus ita in posterum observandum*. Con sent. anzi 13 dicembre 1744 ref. Laurenti in causa Chiodo contro Bramondo si è deciso, che il lucro dotale a favore del marito si estende non solo al fardello, ma alle gioie e vesti provvedute dal marito pendente il matrimonio, accessorii della dote. Si trattava del lucro dell' intiera dote.

(2) Cit. decis. Boggio ove si soggiunge *de suo enim expedit mortuos funerari*, l. 14 ff. de relig. et sumpt. funer., *et maritus, qui ex statuto partem dotis et fardelli lucratur, illam integram, et absque ullo onere habere debet*. Thes. jun. in addit. ad dict. decis. 184; *ad differentiam expensarum ultimae infermitatis quas supplet is, qui alere tenetur, nisi magnae et extraordinariae essent*. Idem Thes. jun. lib. II, quaest. 52, n.° 6 et 7, *ubi ita decisum*.

però non lo esime dalle spese dell' ultima infermità (1), nè lo esimerà dalle spese funerarie, allorchè lucrando egli la dote intiera null' altro rimanga nella eredità della moglie; a meno che gli statuenti, sempre colle donne umanissimi, e massime con quelle originarie di altro distretto, avessero preteso, che a' funerali in tal caso supplisse la carità pubblica.

6.° Secondo la giurisprudenza del Piemonte, se una donna passa a seconde nozze, e premuore con figli di primo letto al secondo marito, questi lucra la metà della dote, dedotta però prima la legittima a favore de' figli suddetti (2); ma tale giurisprudenza è fondata sopra una consuetudine generale, che noi non conosciamo. Nel nostro statuto il caso, che la moglie muoia con figli di primo letto, è ommesso, epperciò deve rimanere sotto la disposizione del diritto comune (3). Non s' intende però, che muoia con figli, se questi non sono successibili o per morte civile, o per altra causa (4). L'esistenza materiale de' figli non è reputata sufficiente.

(1) A quanto ho riferito nella nota precedente si aggiunga la sent. 5 febbraio 1779 ref. Valperga in causa Arnaldi contro il Concorso Raposo. Pratica legale, ediz. prima, append. p. 54.

(2) Richeri cod. rer. jud. lib. II, tit. XXXVI, def. 8. Pratica legale, della ediz., append. pag. 50, 51, 52.

(3) Decis. 11 settembre 1767 ref. Selarandi-Spada in causa Mantelli contro Miglietti, la quale dee prevalere alla decis. 10 marzo 1642 ref. Fraussone in causa Berra sullo statuto di Cavour.

(4) Sent. sen. 2 giugno 1820 ref. Nuytz in causa Rattazzi contro

7.° La dote costituita in occasione del primo matrimonio s'intende tacitamente recostituita nel secondo, anche per l'effetto del lucro dotale a favore del marito (1). Questa massima se non giova fra noi quando vi hanno figli di primo letto, giova nel caso contrario.

8.° Il legato, che facesse la moglie al marito, a cui compete il lucro dotale, viene imputato nella dote lucrata, perchè il legato in dubbio si presume lasciato con animo di compensare un debito necessario, e il debito del lucro dotale, come quello che deriva dalla podestà della legge, fra i necessarii si dee calcolare, nè due cause lucrative possono ad un tempo concorrere (2).

9.° Nè per istatuto, nè per consuetudine non compete alcun lucro fra noi alla moglie, che sopravvive al marito, se non si è provveduto con un patto espresso nelle tavole nuziali. Si suole però general-

Villavecchia, preceduta da conclus. 18 febb. stesso anno sott. Bolla. Arrò, Giuris. for. tom. VI, pag. 136. Questa decisione consuona colla sentenza 22 dicembre 1778 ref. Valperga in causa Cesani contro Balada, conforme a conclusioni 26 aprile stesso anno sott. Botto, colla quale si stabilì, che l'esistenza di una figlia monaca non induce la condizione di vedovità, sottointesa a termini della Regia legge.

(1) Sent. sen. 7 luglio 1757 ref. Calza in causa Vimercati contro Ferrero. Vedi Pratica legale, ediz. prima, app. pag. 55.

(2) Richeri eod. rer. judic. lib. II, tit. XXXVI, def. 10. — Decis. 10 marzo 1644 ref. Vercellis in causa Casalis contro Vacha.

mente fare dallo sposo alla sposa l'aumento, del terzo tra persone nobili e civili, e del quarto tra persone di minor condizione, il quale diventa proprio della moglie se le premuore il marito sia senza, sia con figli comuni, dal caso in fuori in cui siasi convenuto diversamente.

A questo riguardo da noi non è vigente che il diritto romano, giusta il quale, sebbene esistano figli, la moglie acquista in piena proprietà le cose donate per causa di matrimonio (1). Vi fu chi pretese di applicare all' aumento convenzionale dovuto alle nostre donne la consuetudine del Piemonte, che accorda soltanto alla moglie o l' usufrutto dell' intiero aumento, o la metà del medesimo in proprietà a sua scelta. Non ebbe però fortuna una simile pretensione (2). Si fece osservare, combattendola, che una consuetudine tutta propria del Piemonte nulla avea di comune col Novarese. Come la Savoia, il Contado di Nizza, l' Alessandrino, e il Monferrato, così il Novarese, il Vigevanasco, e la Lumellina essere estra-

(1) Decis. 23 marzo 1740 ref. Laurenti nella causa de' signori Conti fratelli Sachi contro la Congreg. della Misericordia della città di Casale, pretendenti comparsi nel giudicio di concorso da essa instituito sovra i beni ed eredità del fu conte Caresana, e Curatore ad esso concorso provvisto.

(2) Sent. del Trib. di Pref. di Novara 24 aprile 1827 ref. Garino in causa Ricca-Raverta contro Biroli. Quantunque siasi dal succumbente appellato, fu consigliato a Torino di pagare, e pagò.

nei a tale consuetudine. Essere stata la medesima introdotta, e sancita innanzi che il Novarese facesse parte de'dominii della Casa di Savoia. Non potere aver forza fuori del territorio per cui venne adottata. Noi dialetto, noi usi, noi consuetudini, noi statuti, noi pesi, noi misure lineari e di capacità avere particolari, e diversi dal Piemonte, e persino la valutazione comune delle monete. Non essere per verità nè utile, nè gradevole cotanta dissomiglianza fra popoli fratelli, ma essere cosa di fatto costantissima, e chiarissima a tutt' occhi. Doversi perciò relegare fra il marame degli errori più strani il pensiero di estendere a questi paesi la consuetudine speciale del Piemonte concernente l'aumento obnuziale, che il Senato non ritenne neppur applicabile al Monferrato (1), che conta una soggezione allo scettro Sabaudo di secoli più antica della nostra.

(1) Cit. decis. ref. Laurenti.

CAPO XVI.

DE' BENI ACQUISTATI DA' FRATELLI, DAL PATRUO, E DAL NIPOTE DI FRATELLO O CUGINI GERMANI ASSIEME ABITANTI.

1.° Nell'intestare questo capo ho tradotto la rubrica *De bonis acquisitis a fratribus, patruo, et nepote, vel consanguineis germanis simul habitantibus*, sotto la quale leggesi (1) il seguente statuto—*Item statutum est: quod si duo fratres ex eodem patre, vel plures, vel patruus, vel nepos ex eodem patre descendentes in simul habitaverint ad unum panem, et ad unum vinum, et pro maiore parte temporis, bonorum divisione non facta in toto vel pro maiori parte, et unus vel plures ex iis aliquid acquisiverit, sit et esse praesumatur commune, licet alter ex ipsis in acquisto non fuerit nominatus. Et idem intelligatur in consanguineis germanis ex duobus fratribus ex parte eiusdem patris coniunctis in simul habitantibus, hoc modo quod in patruo, et nepotibus intelligatur quod plures nepotes scilicet filii fratris loco patris pro uno pede debeant computari. Et idem de consanguineis germanis nisi*

(1) Lib. II, pag 87.

ex causa dotis, vel ex causa donationis vel legati, vel hereditate per aliquem ex eis probetur acquistum esse factum. Si vero divisio erat facta inter ipsos fratres patruum et nepotes vel consanguineos germanos, dicta praesumptio vel statutum locum non habeat.

2.° Si suol citare qual prova, che questo statuto ricevette la sua applicazione in giudizio, la senatoria sentenza 23 marzo 1781 ref. Lombardi, con cui furono dichiarati comuni tra' fratelli Prone di Suno non solamente i beni, ed effetti ereditarii paterni, ma anche gli acquisti, ed utili delle negoziazioni, ed affittamenti dopo la morte del comun padre. Però dal sommario della causa parrebbe, che si trattasse piuttosto di comunione universale in genere, che di comunione presunta da questo statuto. Comunque sia, datane l'osservanza, egli obbliga un fratello, un patruo, un nipote di fratello, un cugino germano, che abbia una professione, od un'industria a provocare la divisione de' beni comuni, e separarsi da chi forse ha il maggior uopo della sua assistenza. In difetto o vedrà partecipare al frutto de'suoi sudori chi non potè darsi, o non volle mai darsi altro pensiero al mondo, che quello di vivere, o fors' anche di consumare gozzovigliando, o si esporrà a sostenere una di quelle gravi, e dure liti, che lasciano nelle famiglie un rancore eterno.

3.° Pare, che lo statuto non abbia voluto stabilire una semplice presunzione, ma una presunzione

iuris et de iure, perchè comincia a dire: *sit et praesumatur commune*, e poscia determina le eccezioni: *nisi ex causa dotis*, *vel donationis*, *vel legati*, *vel haereditate.*

4.° Anchè qui si può verificare una specie di caso misto; ed è quando tra le persone, che convivono insieme, ve ne siano di quelle che non sono contemplate dallo statuto. Ma per questo sarà affatto esclusa l'applicazione del medesimo? Per verità non implica, che fra varie persone conviventi ve ne siano alcune strette fra loro in comunione, ed altre no. La convivenza d'un terzo, ed anche la comunione di beni con questo non tolgono, in mio senso, che i fratelli e cugini si trovino nel caso contemplato dallo statuto, e che si verifichino riguardo ad essi gli estremi dal medesimo voluti.

CAPO XVII.

DEL RISCATTO GENTILIZIO.

1.° Una disposizione statutaria sommamente nociva alla libertà del commercio, all'interesse pubblico, ed all'interesse degli stessi possessori (1) è quella, che si trova sotto la rubrica *Quod res vendita possit lui pro compra patronali.* Imperciocchè quelli che desiderano di acquistare, non essendo certi di ritenere i beni acquistati, non sono allettati a concorrere alle compere, anzi ne sono distolti dal pensiero disgustoso ed umiliante di retrodare un fondo già proprio, o di sostenere una lunga e dispendiosa lite.

Se poi si acquista, per un anno sicuramente non si ha cuore di far delle spese attorno al fondo, nè di migliorarlo, ed anco dopo l'anno si va a rilento, perchè una patente di restituzione in tempo (del che si diedero varii esempi) può sopraggiungere ad obbligare il compratore alla retrovendita. Da ciò ne viene a soffrire il possessore, il quale ha d'uopo che sia promossa, e non repressa la concorrenza agli acquisti; ne viene a soffrire il pubblico, perchè il timore del riscatto rimove dal consolidare de' capitali nel

(1) Decis. 11 genn. 1760 ref. Cavalli in causa Varina contro Rivalta.

fondo acquistato, e quindi da ogni aumento di produzione; ne viene a soffrire la morale, perchè ciascuno si studia di eludere la legge, e la frode pare sopportabile in questi casi anco agli uomini più onesti. Una legge, che accostuma gli animi a tentare di eluderla, perchè non ottiene la sanzione popolare, è più perniciosa che non si pensa. Ma se la frode si giovasse della nostra disposizione statutaria solamente per renderla vana, sarebbe un male men grave. Il peggio si è, che se ne giova il venditore per far insorgere agnati a bell'arte, onde estorquere dall'acquisitore qualche somma per lasciarlo tranquillo, e se ne giovano gli estranei facendo giuocare un agnato, o per lo stesso fine di taglieggiare l'acquisitore, o per quello di portarsi via dessi un podere, che il venditore non avrebbe forse mai loro ceduto. Siccome poi le frodi non possono stare appieno nascoste, e pungono vivamente l'amor proprio di chi vorrebbesi abbindolare, così ne derivano liti accanite, e discordie acerbe in quelle stesse famiglie, che gli statuenti ebbero in mira di conservare. Comunque sia, vediamo il tenore dello statuto.

2.° *Item statutum est* (1) *quod liceat omnibus parentibus patronalibus res venditas voluntarie recuperare iure comprae infra annum et diem, sive fuerit parentum superiorum, sive quorumlibet agnatorum, etiamsi*

(1) Stat. Nov. lib. II, pag. 98.

per plures manus res ambulaverit. Et quod ad recuperationem praedictorum fiendam pro compra patronali procedi debeat breviter, et summarie, et sine strepitu et figura iudicii, et sine libello. Et elapso anno, non facto deposito ante annum de pretio rei venditae, non sit regressus ad recuperationem ipsarum rerum; nec ratione minoris aetatis, vel absentiae, vel beneficio restitutionis in integrum, et idem observetur per dominum potestatem vel eius curiam in casu quo petentur res pro compra patronali, et in casu quo haberet cognitionem; et si per modum divisionis talis res transferretur in aliquem non subditum, et tunc facto deposito pretii rei praedictae, potestas seu consul absque alia solemnitate, si ille ad quem res dicta pervenerit noluerit recipere precium, et facere retrodatum de ipsa re patronali, ponere in possessionem teneatur parentem paternalem qui fecerit depositum, et ipsum in dicta possessione defendere et tueri totis viribus.

3.° Attesa la disposizione della Regia legge, e la decisione riferita al cap. II § 3, non occorre più la questione, se lo statuto admetta oltre agli agnati anche i cognati paterni al riscatto. Prima della promulgagazione delle Regie Costituzioni lo statuto favoriva indistintamente i parenti paterni, fossero agnati o cognati. Ora i soli agnati possono invocarlo. Fra gli agnati però si annoverano anche le femmine dello stesso casato. Quelli che nascono dallo stesso padre

sono agnati fra loro, non ostante la diversità del sesso (1), e la femmina sebbene maritata non lascia di essere agnata della propria famiglia. Quindi la sorella maritata del venditore non solo fu ammessa al riscatto accordato a' parenti paterni dal nostro statuto (2); ma fu deciso, che dovesse preferirsi nel riscatto agli altri agnati di grado più remoto (3). La madre stessa, come quella che è ad un tempo fine della propria famiglia, e principio di un'altra, si tenne compresa nel numero di quelli, che possono anche in oggi aver ragione al riscatto gentilizio, ed anzi riguardo a'beni del figlio fu preferita agli agnati del medesimo (4). In tale occasione fu acutamente osservato dall'Uffizio del sig. Avvocato generale, che le Regie Costituzioni mantengono non il riscatto agna-

(1) L. 195 ff. de verb. signif.

(2) Sent. sen. 18 marzo 1782 ref. Bergera in causa di Maddalena Cerri-Rubinelli contro Cavigioli e Beltoni, colla quale fu confermata la prima sentenza del Prefetto di Novara.

(3) Sentenza 29 maggio 1776 ref. Malingri in causa Revello-Mosso contro Revello. Vedi Pratica legale, ediz. seconda, parte II, vol. I, pag. 60, nota 1. Sent. sen. 12 aprile 1823 ref. Chionio in causa Ambrosio contro Fenoglio-Ambrosio.

(4) Conclus. dell' Uff. del sig. Avv. gen. 23 gennaio 1824 soll. Celebrini, e sent. 24 febb. 1826 ref. Coller in causa Galliano-Turris contro Promis-Gallizio. — Arrò, Giurisp. for. an. 1826, vol. II, pag. 204. Per la stessa ragione fu preferto il figliuolo nella successione della madre a' di lei agnati. — Sent. sen. 22 agosto 1777 ref. Poccheltini in causa Brondelli contro Stura. Pratica leg., ediz. seconda, parte II, vol. V, pag. 163.

tizio, ma il riscatto gentilizio, che presenta una maggiore estensione, ed è atto a comprendere la madre, come quella che è parte della famiglia. Fu pure soggiunto dallo stesso Uffizio, che per il passaggio della madre ad altri voti non scemavasi la di lei ragione al riscatto gentilizio, perchè questa ragione deriva in essa dal vincolo naturale ed indissolubile, che la unisce a' figli di primo letto. Non osta all'esercizio del riscatto neppure la qualità di erede del venditore, quando l'agnato può proporlo indipendentemente da tale qualità (1).

4.° Potendo valersi della ragione del riscatto gentilizio anco la femmina, sembra che non sia interdetta all' ecclesiastico. Però quantunque i canonisti proclamino che il monaco professo ritiène i dritti del sangue, e fra essi non dubitino di accordargli quello del patronato (2); tuttavia non essendo egli persona capace a possedere (3), non può esercitare il dritto di riscatto (4).

(1) Sent. sen. 5 febb. 1788 ref Paleri in causa Valerio contro Sericano.

(2) Berardi in Jus eccl. uoiv. tom. II, dissert. 4, cap. III.

(3) Cooclus. dell'Uff. dell'Avv. geo. 19 genn. 1799, confermate da sent. 9 dicembre stesso anno ref Bergera in causa *utrinque* Ferrero.

(4) Sent. seoat. 30 aprile 1830 ref. Vergnasco in causa Frapolli contro Zoppis, preceduta da conclusioni 13 geooaio stesso anno sotttoscritte Girod, colla quale fu coofermata la seotenza 29 agosto 1828 ref. Ronchi del Tribuoale di Prefeltura di Pallaoza. Anzi coo questi giudicati venne riconosciuto, che le provvideoze ecclesiastiche, in virtù delle quali il monaco Frapolli,

5.° Si è già parlato nel § 4.° della preferenza fra gli agnati, che concorrono al riscatto di un podere. La massima, che l'agnato prossimiore debba preferirsi al più remoto, fu anche sancita colla decis. 18 magg. 1795 ref. Rebuffo in causa utrinq. Ferraris. Nel giudicare però del grado più o meno remoto di due agnati concorrenti, si tien conto del diritto di rappresentazione, perchè si presume, che gli statuenti, ove non disposero diversamente, siansi conformati al diritto comune (1). Quindi il nipote deve considerarsi in secondo grado (2), ed ammettersi insieme colla zia, o col patruo al riscatto.

6.° Stabilisce il nostro statuto il diritto di riscatto per le cose vendute volontariamente. Non distingue fra beni mobili ed immobili; tuttavia non ha mai luogo che negli immobili (3). Le stesse cose riputate

professo nel Convento de' Padri *fate-bene-fratelli* di Milano, era uscito del chiostro, non poteano avere effetto in questi Stati senza il Regio *exequatur*, e che l'efficacia di questo, ottenuto poi lite pendente, non si potea retrotrarre.

(1) Decis. 16 marzo 1679 ref. Richelmi in causa Barozzi contro Scannella.

(2) Sent. sen. 11 dicembre 1829 ref. Mocchia di s. Michele in causa Biocci contro Gardini.

(3) Richeri, Juris univ. tom. X, § 1188. I filatoj furono considerati immobili. Sent. 5 febbraio 1787 ref. Fabar, citata in nota al capo IV, § 4.° Nè vi osta la sentenza 23 maggio 1769 ref. Galli, con cui non si fece luogo al riscatto d'un filatoio chiesto da Gioachino Chiara, e Gioanni Roberi contro Andrea Cigna, poichè trattavasi di consolidare nella persona del Cigna

dalla legge per immobili non sono suscettibili di riscatto, sebbene lo statuto lo accordi non solo pe' beni, ma anche pe' diritti. Così fu giudicato riguardo alle piazze da Procuratore (1), e così dee credersi delle piazze delle altre professioni, e delle cedole del debito pubblico. Ma se nel contratto furono dedotti ad un tempo beni mobili, e crediti assieme con immobili, sta nell'arbitrio del compratore di cedere al riscattante i soli immobili a prezzo proporzionato, od il totale contratto. Non fu valutata l'eccezione, che non militando il riscatto se non per gli stabili, ed essendo il prezzo de'medesimi incerto ed indeterminato, non potesse aver luogo il riscatto nè per i soli stabili, nè per la totalità del contratto (2).

7.° Non distingue nemmeno lo statuto fra beni paterni, o di altra provenienza. Per la qual cosa sarà fra noi esercibile il riscatto anche riguardo a' beni materni (3), o spettanti per qualsivoglia titolo d'a-

l'intiero dominio del detto filatoio, di cui possedeva già la maggior parte. Per ovviare alle discordie, che sogliono derivare dalla comunione, il Reale Senato preferì la ragion di consorzio a quella di parentela. Questo viene anche in appoggio di quanto s'accenna al seguente § 11.°

(1) Sent. senat. 6 febbraio 1829 ref. Costa in causa Signorio contro Pincetti. — Ferrero, Giornale di giurisp., n.° 1.

(2) Sent. senat. 28 aprile 1797 ref. Gattinara, preced. da conclus. dell'Avv. gen. 19 maggio 1796 in causa Sottile contro Tamietti.

(3) Sent. 13 dicembre 1776 ref. Pocchettini in causa Bellotti contro Romano, con cui fu confermata la prima sent. del Prefetto di Novara.

quisto al venditore, anche per essersi così sempre osservato (1).

8.° Parla lo statuto solamente di vendite. Rimangono quindi escluse dall'esercizio del riscatto le altre alienazioni. Comunque secondo le dodici tavole, ed i responsi de' Romani Giureconsulti (2), sotto il nome di vendita vengano tutte le alienazioni, tuttavia, dovendo gli statuti essere intesi nel senso più rigoroso, non potrebbe farsi luogo al riscatto gentilizio se non nel caso di vendita propriamente detta. Nella stessa dazione in pagamento, che in sostanza dalla vendita punto non differisce (3), non fu talvolta ammesso il riscatto. Intorno alla permuta sono tutti d'accordo, che non ha luogo (4). Che se in parte sarà venduta

(1) Sent. sen. 25 agosto 1800 ref. Gianazio in causa Ferraris contro Peluti, preced. da conclus. 18 dicembre 1797, e 19 maggio 1800.

(2) L. 29 ff. *de statu lib.* l. 8, § 11. *Quib. modis pign. vel hypoth. solv.*

(3) L. 4 cod. *de evictionibus.* Sentenza sen. 12 gennaio 1821 ref. Nuytz in causa Cravini contro Iorio, preced. da conclusioni 28 novembre 1820. Però con altra sentenza 30 gennaio 1824 ref. Pullini in causa Mondino, si fece luogo al riscatto in una dazione in paga; anzi non si mantenne neppure a favor del compratore il precedente affittamento de' beni cadenti nel riscatto. Il fondo stesso dato in dote a prezzo di stima fu considerato suscettibile di riscatto, sebbene sia stata preferta la dotata ad agnati più remoti. Sent. sen. 12 aprile 1823 ref. Chionio in causa Ambrosio contro Fenoglio-Ambrosio.

(4) Vedi Pratica legale ediz. seconda, parte II, tom. I, pag. 72. Richeri, Jurispr. univ. tom. X, § 1189.

la cosa, e in parte permutata, dipende dal vedere se vi ha dippiù nella permuta, o nella vendita. Nel primo caso non può aver luogo il riscatto (1): può esercitarsi nel secondo (2), specialmente se siasi attribuito un prezzo a' fondi permutati. Non penso però, che quando vi sia dubbio se predomini la vendita o la permuta, si abbia a permettere il riscatto, e nemmeno quando la vendita è mista di donazione, a meno che chiaramente appaia esservi frode.

9.° Erasi dubitato se fosse applicabile la disposizione statutaria, di cui ragioniamo, al contratto vitalizio. Sembrava che questo contratto avesse molta analogia colla vendita, racchiudendone i principali elementi. La difficoltà unica riguarderebbe il prezzo, che nel contratto vitalizio è incerto, e dipendente dalla sorte. Pure questa difficoltà bastò perchè il Senato scartasse lo statuto (3). S' invocò inutilmente

(1) Non cangia la natura di permuta, nè perde il nome, e titolo di permuta *exsoluto licet ab uno ex permutantibus pretio*, *ut contractus ad aequalitatem reduceretur*. Decis. 23 febb. 1765 ref. Gavuzzi in causa Lupi contro De-Accusanis.

(2) Richeri, Jurispr. univ. tom. X, § 1190. Se non si è attribuito però un prezzo a' fondi permutati, credo che non si faccia luogo al riscatto per la ragione stessa, che non fu fatto luogo al medesimo nella vendita al signore diretto di beni in parte enfiteotici, liberi (n.° 12 infra).

(3) Sent. senat. 12 marzo 1816 ref. Musio in causa Ferreri contro Tedeschi; e 28 marzo 1818 ref. Tesauro in causa Vassalino contro Ferrero. — Arrò, Giurispr. for. vol. IV, pag. 6.

una sentenza degli 11 aprile 1766 nella causa del prete Camillo Lingua contro Gioanni Carretto, nella quale, non ostante che si trattasse di contratto, il cui corrispettivo consisteva nell'annua somma di lire 60 con anticipazione di lire 120, erasi fatto luogo al dritto di accorrimento, ossia riscatto gentilizio; ma ivi il contratto era ne'termini precisi di una vendita, e si dichiarava, che l'annualità vitalizia dovesse tener luogo di prezzo.

10.° Erasi pure dubitato, se si possa applicare lo statuto in discorso alla divisione, mentre le leggi proibenti certe alienazioni escludono sempre il caso di cosa comune stata ceduta al socio; e d'altronde l'espressione specifica di *vendita* usata dagli statuenti non consente, che si estenda ad abbracciare un contratto, che ha nome ed effetti particolari, come è la divisione (1). Ma la lettera dello statuto nostro accordando la ragione del riscatto in caso di divisione solamente quando la cosa si trasferisce *in non subditum*, toglie di mezzo ogni difficoltà, e ci persuade viemeglio, che non può aver luogo il riscatto nelle alienazioni seguite per modo di divisione, purchè non si trasferisca il dominio de' beni in alcuno non soggetto alla giurisdizione Novarese. Questa condizione poi cessa tanto riguardo a tutti i sudditi di

(1) Sent. senat. 2 settembre 1816 ref. Delpozzo in causa Bertone e Sciandrà. — Arrò, Giurispr. for. vol. IX, pag. 52.

S. M., quanto riguardo agli esteri, co' quali esiste trattato di reciprocità (1).

12.° Sebbene il riscatto abbia luogo anche nella vendita del solo dominio utile de' beni, purchè il ritraente non ne sia rimosso dal tenore dell'investitura (2), tuttavia se l'acquisto vien fatto dal signore diretto, oppure se egli chiede di essere preferito, il suo diritto nascente dal contratto enfiteotico, vince ogni ragion degli agnati (3). Anzi essendosi dato il caso, che i beni dedotti in contratto erano in parte enfiteotici, in parte allodiali, venne assolto il signore diretto dalla domanda di riscatto promossa dalla sorella del venditore (4). Egli è anche questo un vero caso misto. Rispetto a' beni enfiteotici non poteasi accordar il riscatto. Non doveasi per gli altri, perchè il contratto era individuo, e il signore diretto erasi consigliato all'acquisto totale, e non di una parte, che, isolata, non gli sarebbe tornato bene di comperare.

12.° Lo statuto sovra riferito non contempla, che le vendite volontarie; onde rimane esclusa qualsivoglia vendita forzata sì per via di aggiudicazione, che di subastazione. Anche la vendita volontaria per asta pubblica non consente il riscatto, tanto perchè disdice

(1) Cap. IX.

(2) Sent. sen. 18 marzo 1782 ref Bergera in causa Cavigioli e Beltoni contro Cerri-Rubinelli.

(3) Conclus. 22 giugno 1816 sott. Gay, preceduta alla cit. sent. 2 settembre stesso anno in causa Bertone contro Sciandrà.

(4) Sent. sen. 6 febb. 1830 ref. Fiorotti in causa Scrazzi contro Castellani.

rovinare la fede dovuta all'asta pubblica, quanto perchè gli agnati debbono imputare a se stessi se non si presentarono a far partito (1).

13.° Qualunque sia il compratore, dal padrone diretto in fuori, non impedisce il riscatto gentilizio. Egli ha luogo contro le comunità, e le mani morte (2), ed anche contro l'agnato remoziore (3).

14.° L'azione derivante dalla ragione di riscatto gentilizio è mista, e può proporsi anche nel luogo, in cui è situata la cosa; ma il dritto è personale. Non passa quindi negli eredi, nè può cedersi altrui. Onde spesse volte dubitando il compratore, che l'agnato volesse riscattare per conto di un estraneo, vi fu chi pretese provare per testimoni, che il riscattante mancava di mezzi sufficienti per pagare il prezzo; mà tale prova non fu ammessa, perchè può darsi che l'agnato trovi il danaro a prestito; e non deve per un semplice sospetto escludersi dal beneficio della legge (4). Alcuni statuti obbligano ezian-

(1) Sent. senat. 4 gennaio 1752 ref. Gallo in causa Tomati contro Bonada e Manassero. Si trattava di beni venduti da un concorso. Noto questa circostanza, perchè in conclusioni dell'Uff. dell'Avv. generale 2 giugno 1784 in causa Bottola contro Saldino si opinò in favore dell'esercizio del dritto di riscatto, sebbene si trattasse di beni venduti all'incanto.

(2) Sent. senat. 23 aprile 1790 ref. Gibellini in causa della comunità d'Etroubles contro Cerisey.

(3) Cit. decis. 18 marzo 1795 ref. Rebuffo.

(4) Sent. sen. 1 settembre 1767 ref. Castellengo in causa Belletrutti contro Clerico.

dio l'agnato a giurare, che riscatta per propria utilità, e non per altri, e sebbene questa cautela prescritta non sia dal nostro, pure non sono lungi dal credere, che possa farsi luogo, come più volte si fece avanti il Tribunale di Prefettura di Novara (1), ad un simile giuramento. Imperciocchè non essendo lecito di abusare di una prerogativa data solamente al sangue per procurare un vantaggio ad un estraneo, deve admettersi il giuramento come prova diretta a stabilire, che colui il quale tenta di riscattare mediante l'interposta persona di un agnato, manca di ragione per essere esaudito. Pur troppo, che il giurare di riscattare per conto proprio non impedisce, che l'indomani si possa vendere; ma se vi hanno delle intelligenze preambule, non tutti si accomodano la coscienza con sottili restrizioni, ed anco a' meno delicati spiace scoprirsi spergiuri (2).

15.° L'agnato, che usa della ragion di retrarre, non può volerlo fare per una sol parte de'beni stati venduti. Deve domandare il retrodato della totalità (3).

16.° Il tempo accordato per esercire il riscatto è

(1) Senl. 29 genn. 1825 ref. Vigna in causa Curioni contro Bianchi, 8 magg. 1829 ref. Chiesa in causa Perazzi-Avondo contro Perazzi.

(2) Lo statuto di Vigevano ha prevenuto simili frodi, autorizzando chi viene privato di una cosa per cagion del riscatto a ricuperarla, se il riscattante la vende prima di dieci anni. Stat. Vigl. ediz. citata, p. XLVII.

(3) Sent. senat. 30 luglio 1785 ref. Lombardi in causa Ottone contro Iorietti; e 15 febb. 1772 ref. Damillano in causa Cocconito Montiglio contro Falletto e Galletto.

quello di un anno ed un giorno, purchè sia fatto il deposito intero del prezzo entro l'anno. Se ciò non segue, o manca la più piccola parte del prezzo (1), non è più permesso il riscatto, nè per ragione di minor età, nè di assenza, nè col beneficio di restituzione in intiero (2). Tuttavia il Sovrano, che non è tenuto ad osservare gli statuti, accordò spesse volte patenti di restituzione in intiero. Nacque allora il dubbio, se i beni passino nel riscattante esenti dalle ipoteche contratte dal compratore. Malgrado il principio, che le grazie Sovrane non possono trarsi in pregiudizio de' terzi, fu giudicato, che il riscatto si considera come seguito nel tempo accordato dalla legge, e che perciò i beni non hanno potuto ricevere l'impressione di alcuna ipoteca per consenso del compratore, nel cui dominio non erano passati se non sotto la condizione, che non venissero riscattati (3).

17.° Sebbene il tempo accordato pel riscatto decorra anche per gli assenti, ed ignoranti, perchè la

(1) Faber in cod. lib. IV, tit. XXXVI, def. 17.

(2) Anche la lite mossa sulla validità del contratto di alienazione non sospende il corso del termine per riscattare, ad esempio di quanto venne deciso pel riscatto accordato dalla Regia legge al debitore con sentenza 29 maggio 1820 ref. Dondona in causa Massaris contro Frova.

(3) Declarat. del Sen. 9 giugno 1789 ref. Bergera nel giudicio di grade Martin, contraria al sentimento spiegato dall'Uffizio dell'Avv. generale in conclusioni sottoscritte Mazè.

regola, che le prescrizioni annali sono utili, e non continue, e non corrono per gl' ignoranti, non è ammessa quando si tratta di lucrare, segnatamente contro il disposto della ragione comune; tuttavia si fece luogo a riscattare dopo il tempo prefisso, quando vi erano congetture urgentissime di malizia, e di dolo usati dal venditore e dal compratore per tenere occulto il contratto (1). Oggi è più difficile che si verifichino simili astuzie, perchè i contratti di vendita si fanno per atto pubblico, che viene insinuato, ed anche registrato nelle tavole censuarie.

18.° Ad interrompere la prescrizione annale si richiede non solamente l'interpellanza giudiziale (2), ma il deposito reale del prezzo. Ciò fatto, la semplice citazione rende perpetua l' azione, purchè o venga intimata in famiglia replicatamente in tempo utile, o venga intimata personalmente. Se la citazione ha luogo di buon' ora, basta poi depositare dentro l'anno il prezzo, che fu pagato in rogito, o che risulti essersi pagato posteriormente. La semplice offerta del prezzo non adempirebbe però il disposto dello statuto.

19.° Oggidì la traslazione del dominio si opera senza la tradizione della cosa, onde dalla data dell' instro-

(1) Decis. 18 settembre 1669 ref. Leone in causa Ab-Ecclesia contra Mocchiam et haeredes De-Gandolfo. Richeri, cod rer. jud. tom. IV, pag. 75.

(2) L. 3 e 4 cod. de praescript. triginta vel quadrag. ann.

mento di vendita decorre il tempo utile al riscatto. Tuttavia possono darsi de'casi, in cui ciò non segua. Primieramente non decorre se non dalla scadenza del tempo convenuto fra le parti, se la vendita è fatta col patto di riscatto, perchè non può dirsi abdicato, ed irrevocabilmente trasferto il dominio della cosa venduta, se il detto tempo non è trascorso (1). Così, ove si venda un fondo soggetto a fedecommesso colla condizione, che se ne ottenga lo svincolo, non può dirsi uscito il medesimo dalla famiglia se non in quel giorno, in cui sarà convalidato il contratto, e non decorrerà se non da tal giorno il tempo utile a riscattare (2). Non importa, che la ratifica di un contratto operata per rescritto di Principe si retrotragga al tempo, in cui fu celebrato; mentre ciò s'intende nell'interesse de'contraenti, e non mai in pregiudizio de'terzi (3). Supponiamo inoltre, che si celebri all'estero un contratto di vendita. Non potendo un tale contratto avere esecuzione in questi Stati se non dal

(1) Decis. 25 marzo 1740 ref. Laurenti in causa Desaschis contra Congregat. Misericordiae.

(2) Sent. sen. 21 gennaio 1825 ref. Vergnasco, preced. da conformi conclus. dell' Avv. gen. sott. Gay 4 dicembre 1824 in causa Rossi-Orelli contro Brivio, colla quale si riformò la prima sentenza del Tribunale di Prefettura di Novara.

(3) Fab. in cod. lib. IV tit. XX, def. 1. Osasco decis. 119.

giorno, in cui sarà stato insinuato, non potrà decorrere se non da tal giorno il detto tempo utile (1).

20.° Fino da' tempi del Senatore Tiraquello si usava, per allontanare gli agnati dal riscatto, di far confessare al venditore di aver ricevuto un prezzo maggiore del vero; nè si poneva in dubbio, che l'agnato non dovesse depositare e pagare l' intero prezzo confessato (2). Pure quell'autore diffusamente espone le ragioni, per cui si deve la semplice confessione *de recepto* considerare fraudolenta. Chi ama vederla ricorra al libro. Per me dico, che il dolo non si dee mai presumere; che l'agnato dee fare l'intiero deposito; e che poscia può essere ammesso a provare quale sia la quantità del vero prezzo. Sta bene che il venditore, e il compratore possono colludere per cavare da chi agogna al retratto, più danaro che realmente non siasi pagato, ma in dubbio non si ha da supporre tal collusione. Giova credere più volentieri alla buona fede, che dare retta a'sospetti. In ogni caso non dobbiamo dolerci, che si trovi qualche espediente per menomare l'azione di una disposizione statutaria, che per consenso universale è riputata cattiva.

21.° Il riscatto non dà luogo ad evizione. Si eccet-

(1) Regie Patenti 10 maggio 1816 art. 30. Manifesti Camerali 23 nov. 1821, e 21 nov. 1823.

(2) De utroq. retractu tit. I, § 1. Gloss. 18, n.° 78.

tua il caso, in cui il venditore sapesse, e il compratore ignorasse l'esistenza di agnati, che vogliano riscattare (1).

22.° Il compratore, che subisce il riscatto, ha diritto al rimborso de' miglioramenti, ed a ritenere la cosa finchè ne sia pagato (2). Se però vi fosse apparenza, che potesse esserne stato compensato co' frutti, e divenisse quindi la sua domanda incerta, allora potrebbe essere obbligato a rilasciare il fondo mediante cauzione (3).

Per avverso il compratore è tenuto pe' deterioramenti, e se ha tagliate delle piante, deve imputarne il valore nel prezzo (4).

(1) Prat. leg. ediz. seconda, p. II, vol. I, pag. 88. V. anche De-Luca de empt. disc. 10, n.° 6, 7; disc. 17, n.° 8, 9; de feudis disc. 44, n.° 12.

(2) Decis. 19 luglio 1644 ref. Barberis in causa Mattoni contro Cazullum — *Immo*, vi si dice, *re restituta datur sibi repetitio, et incerti conditio ut res sibi restituatur, donec de melioramentis ipsi melioranti fuerit satisfactum.*

(3) Decis. 18 novembre 1735 ref. Bianchis in causa delle Monache dell' Annunziata di Saluzzo contro il conte di Cervignasco, in fine.

(4) Decis. 6 dicembre 1730 ref. Laurenti in causa Ambrosini contro Barberis.

CAPO XVIII.

DELLE TERRE COERENTI ALTRUI DA PIU' PARTI, E DELLE DISTANZE DA OSSERVARSI NELLE PIANTAGIONI A' CONFINI.

1.° Non farebbe mestieri di parlare de' due statuti, che sono posti sotto le rubriche: *De terris coherentibus alicui a pluribus partibus, cambiandis.* — *De plantumine non habendo iuxta consortem* (1), se trattandosi di disposizioni propriamente appartenenti al diritto civile, non giovasse avvertire, che nè l'uno, nè l'altro sono in osservanza.

2.° Prescrive il primo, che chi possiede un fondo di dodici staia o meno (2), coerente da tre parti ad altro terreno di doppia quantità, è tenuto di venderlo al vicino, o cambiarlo con esso ad arbitrio del Podestà, o di due Consoli di giustizia. Basta essere coerente da due parti, ed avere una quantità

(1) Trovansi amendue nel lib. II a pag. 69. Mi dispenso di riportarne il testo come cosa affatto superflua.

(2) Lo staio è una misura di superficie, che forma l'ottava parte del moggio Novarese. Questo poi corrisponde a pert. cens. 4, tav. 16, ed a tornature nuove, od *hectares* 0,306604. La giornata è valutata in Piemonte a *hectares* 0,380095: epperò il moggio equivale a giornate 0, tav. 80 e circa un piede.

doppia di terreno per poter costringere alla vendita o cambio il possessore vicino di un moggio, o meno.

Il vantaggio individuale, che può recare in qualche caso un simile statuto, non compensa l' offesa, che ne viene alla sicurezza della proprietà, la quale è uno de' principali fondamenti dell' ordine sociale. Non ha desso, per mio avviso, alcun legame colla pubblica utilità, come l'hanno le vendite forzate per le strade, l' ampliazione delle fabbriche, il passaggio delle acque, e simili. Non è favorevole neppure all'agricoltura, perchè alla medesima non rileva, che un podere sia molto esteso. Le nuoce anzi tutto che tende a ridurre in poche mani le proprietà. Le nuoce vieppiù ciò che rende la proprietà incerta. Per buona ventura avendo le Regie Costituzioni provveduto (1) pe' casi, in cui la pubblica utilità esige le vendite forzate, e vietata ad un tempo ogni prelazione da qualsivoglia titolo, statuto, od uso proceda, riservate solamente quelle, che sono prescritte dalla legge civile o feudale, e da' statuti, che hanno stabilito o sono per istabilire il ritratto gentilizio, oppure che risultasse da qualche patto fra il compratore ed il venditore ed a favore di questo (2), lo statuto in discorso non fornisce che un nuovo esempio di quella tacita abrogazione, della quale è detto al

(1) Lib. V, tit. XX.
(2) Lib. cit. tit. XIX, § 10.

capo II § 4. Nessuno infatti ricorda, che sia stato neppure invocato.

3.° Il secondo degli accennati statuti prescrive, che nella piantagione degli alberi si osservi la distanza dal vicino di quattro braccia (1) per gli alberi di alto fusto, e di due per gli altini (2) d'oppio, e gli alberi fruttiferi. Eccettua il caso di fondi sì rustici, che urbani caduti in divisione, ed esclude ogni prescrizione (3). In tante controversie di confini che accadono, non mi venne mai udito citare questo statuto, e lo stesso mi dicono i miei più provetti colleghi. Ciascuno de' paesi, che appartengono all'antico distretto Novarese, si attiene alla consuetudine locale. Per verità le distanze degli alberi hanno d'uopo di essere stabilite a norma della condizione topografica de' terreni. Quindi gli stessi commentatori della l. 13 ed ult. ff. *finium regundorum* avvertono, che in ogni contrada, e quasi in ogni paese si osserva una regola speciale (4).

(1) Il braccio Novarese è misura lineare che corrisponde a metri 0,606.

(2) Altini si chiamano da noi le piante alle quali si maritano le viti come l'oppio, e il circgiuolo. Non conoscevano gli statuenti il potare a capitozza, e delle capitozze non parlano.

(3) Dalle dodici tavole, e dal codice Teodosiano trae origine una tale imprescrittibilità, che però non piacque a Giustiniano: l. 6 *cod. fin. regund.* Le Regie Costituzioni l'avrebbero tolta di mezzo col § 1, tit. XVIII del libro V, se questo statuto non fosse caduto in dessuetudine.

(4) Pratica legale, ediz. seconda, parte II, tom. III, pag. 591. Brunemann. in Pand. ad leg. 13 ff. fin. reg. n.° 3.

Nel territorio della città di Novara si suol conservare, per quanto anche mi accertano i più pratici, la distanza di un trabucco (1) tanto per gli alberi di alto fusto, che per i gelsi e gli alberi fruttiferi. Quella di un braccio per le siepi cedue. Il noce, perchè stende assai larga d'intorno un'ombra grandemente pregiudizievole a' vegetabili ed agli uomini, si tiene discosto da' confini a giudizio di perito (2). Sempre il vicino ha ragione di tagliare le radici, od i rami, che protendono per entro, e sopra il suo terreno; sebbene per le radici il dritto comune nol consenta (3).

(1) Corrisponde a metri 2,626.

(2) Infestissima a' vicini è la pseudo-acacia comunemente detta *robinia* non solo per le radici che protende assai lungi, ma pe' semi, di cui cosparge la terra a molta distanza. Se ne dovrebbe vietare la piantagione a' confini.

(3) L. 6, § 2 ff. arb. furt. caes. — Veggasi poi la differenza, che a termini del dritto comune corre fra gli alberi, che protendono sopra le case, e quelli che protendono sopra i campi nel tit. *de arbor. caedendis.*

CONCLUSIONE.

Sono persuaso, che non mi è venuto fatto di porre in questo libro tutto che il lettore ha immaginato di trovarvi. Probabilmente ciascuno vi avrà cercato cose tanto diverse, quanto sono diverse le opinioni e gli interessi degli uomini. Tengo però per fermo, che nessuno di buona fede ricuserà di unire il suo voto a quello del Pubblico, perchè gli statuti, che abbiamo visti, siano derogati ed aboliti. Non è possibile, che nemmeno i più ciechi ammiratori dell'antichità condannino questo voto, o cerchino di distornarne l'adempimento. Non temiamo di far ingiuria a' nostri maggiori col proclamarlo. Le leggi sono l'espressione, è vero, dell'intelligenza di coloro che sono preposti al governo de'popoli; ma quest' intelligenza è proporzionata allo stato, a' bisogni, alle circostanze della società, in cui si trova. In tempi di barbarie, di superstiziosa ignoranza, di guerre intestine, e di acerbissimi odii civili, come quelli che precedettero il risorgimento delle scienze e delle lettere, i nostri maggiori hanno superato sè stessi creando un diritto civile speciale, che hanno giudicato il migliore per il bene della città. Hanno fatto

più di quello, che non seppero dappoi per molti secoli i loro nipoti: hanno comandato all'avvenire il culto de' loro pregiudizi, e de' loro errori. L'azione progressiva delle cause morali ha posto in palese i difetti delle loro leggi; l'universalità de' cittadini li conosce, li sente, se ne querela. Lasciamo a' nostri maggiori la gloria, che si meritano, ma liberiamoci da leggi, che essi stessi avrebbero abrogato, se avessero potuto arricchire la mente dell'esperienza, e dell'istruzione, di cui in oggi si vantano a buon diritto le nazioni incivilite. Essi stessi, finchè conservarono la podestà di far leggi, non isdegnarono di cangiare, riformare, migliorare gli statuti antichi, e di ordinarne de' nuovi. Gli statuti non furono colpiti di quell' immobilità, che è così contraria a' progressi sociali, se non quando la podestà legislativa si ridusse in uno.

Indarno alcun sacerdote di Temide degraderebbe il suo ministero per sostenere ancora i nostri statuti, e per imporre colle sue lodi al volgo un rispetto di imitazione. Il Pubblico farebbe ben presto la traduzione di ogni parola apologetica, e si troverebbe posto a nudo il meschino interesse di mantenere un fomite perpetuo di liti difficili e dispendiose.

Poichè non è più lecito di rompere impunemente le ossa alla moglie, a' figli, ed a domestici (1); poi-

(1) Stat. Nov. lib. III, pag. 130.

chè pagando cento lire d' imperiali non è più lecito nè di cavare altrui amendue gli occhi (1), nè di tagliarli il naso e gli orecchi (2); poichè più non dipende dall' arbitrio del marito, che sia abbruciata viva la moglie adultera, mentre l' adultero non incorreva che la pena di cinquanta lire d'imperiali, e lo stupratore violento quella del doppio (3); poichè non è più necessario, che i nostri giudici giurino di non rubare, nè consentire che siano rubate le cose del comune (4); poichè non vi ha più una legge, che autorizzi i litiganti a dire a' giudici sul viso: *tu facis mihi tortum, et iniustitiam* (5); poichè i mugnai sedendo sul sacco della farina non si espongono ad essere impunemente gettati da cavallo, e percossi (6), parmi omai tempo, che una mano benefica cancelli ogni altra disposizione statutaria, che trovasi tuttavia interposta fra la Regia legge, ed il diritto comune, per privare la generazione attuale e le future de' vantaggi, che recano l' eguaglianza di condizione fra i due sessi, la libera circolazione de' beni, e la lenta suddivisione delle proprietà.

(1) Stat. Nov. pag. 131.
(2) *Ibid.* pag. 132.
(3) *Ibid.* pag. 136.
(4) *Ibid.* pag. 92.
(5) *Ibid. ibid.*
(6) *Ibid.* pag. 151.

Fra gli altri vantaggi noi otterremo quello di non esser più annoverati fra coloro, che quasi accusano la natura, perchè non ha generati tanti maschi (1), e vorrebbero punite le femmine d'essere nate femmine (2). Non ci rimprovereranno più le donne con ragione, che noi di esse, de' loro beni, della loro vita godiamo, senza tenerle in verun conto; che per noi agl' incomodi della gravidanza, a' pericoli del parto (3), alle cure importantissime della prima educazione, al peso del domestico regime si assoggettano, senza che ne traggano nè gratitudine, nè giustizia, nè pietà.

Che se altri fosse così austero da voler che i legislatori fuggano ogni influenza di quelle nobili disposizioni d'animo, che fanno l'uom grato e pio, davvero che non vi assentirò di buon grado, ma pur v'assentirò. Imperciocchè rimarrà sempre da soddisfare alla giustizia, che niun di certo vorrà rinegare: e giustizia non avvi se non là dove l'utile viene distribuito con equa lance a tutti (4), ed a vi-

(1) L. 4 eod. *de lib. praeter.*

(2) L. 14 eod. *de legit. hered.*

(3) L. 12 cod *qui pot. in pign.*

(4) ... *Est justitia quantum utilitates dirigit, et exaequat, quae unum universi iuris principium, unusque finis*: Vico *de universi iuris principio, et fine uno*, § 43. Questo principio non è stato altrove posto in pratica più largamente che nel Codice universale Austriaco. Ivi la sapienza antica, sgabellata da tutti i pregiudizi di luogo, di setta, e di sistema, unica-

cenda veramente utili tornano solo le cose giuste. Tanto l' utilità presa nel suo retto senso è identica colla giustizia (1)! Per la qual cosa io nutro sicura speranza, che, qualunque sieno i principii di chi avrà da render voto dell'abolizione degli accennati nostri statuti, tutti concorderanno a sollecitarla, e lo faranno tanto più volentieri, che le supplicazioni dettate dal sentimento della giustizia non possono non essere accolte in benigna e lieta fronte, là dove l'amore di questa virtù e del bene universo regna in persona di clementissimo Sovrano.

mente intende alla prosperità de' sudditi. Il Codice Austriaco ha declinato eziandio dal famoso adagio « *interest reipublicae dotes salvas fore* » il quale è cagione continua di dispendii, di garbugli, e di frodi, e non ha mai salvato una dote, tuttavolta che la moglie ne ha consentita l' alienazione. D' ora innanzi basterà citare il Codice Austriaco, la cura di quel Governo per l' instruzione elementare de' maschi e delle femmine, il suo largheggiare in favore delle arti e delle scienze, la fermezza e l' imparzialità della sua amministrazione, e quel suo impulso costante di rettitudine, che scende dall' alto ad avvivare la probità fino tra l'ultima plebe, per imporre silenzio a que' sciagurati sofisti, che i privilegi e l' ignoranza decantano come stromenti necessarii d' impero.

(1) Geremia Bentham dimostra l' errore di chi crede ripugnar l'utile all' onesto, e spiega la supposta sentenza di Aristide sul progetto di Temistocle. *Traités de législation civile et pénale. Principes de législation. cap. V tom. I p.* 28.

FINE.

INDICE.

Prefazione . . . . . pag. III.

Cap. I. *Dell' origine, e delle vicende degli statuti di Novara* . . . » 3.

II. *Degli statuti ripugnanti alla Regia legge* . . . . . » 39.

III. *Dell' approvazione del Sovrano* » 49.

IV. *Dell' osservanza degli statuti* . » 53.

V. *Delle persone, e de' beni soggetti agli statuti* . . . . » 65.

VI. *Dell' interpretazione degli statuti* » 82.

VII. *Dell' esclusione delle femmine dalle successioni degli ascendenti* » 99.

VIII. *Dell' esclusione delle femmine dalle successioni de' collaterali* . » 105.

IX. *Delle donne Novaresi maritate all' estero, e loro discendenti* » 140.

X. *Della prescrizione decennale dell' azione competente alla femmina di essere dotata* . . . , » 145.

XI. *Dell' esclusione della madre, e dell' avola dalle successioni intestate* . . . . . » 148.

Cap. XII. *Dell' esclusione dalle successioni de' cognati materni a favore degli agnati* . . . . . pag. 157.

XIII. *Dell' obbligo alle madri di lasciare la loro eredità a' figli o nipoti* . . . . . » 162.

XIV. *De' lasciti, che può fare il marito alla moglie* . . . . . » 172.

XV. *De' lucri dotali* . . . . . » 183.

XVI. *De' beni acquistati da' fratelli, dal patruo, e dal nipote di fratello o cugini germani assieme abitanti*. . . . . » 191.

XVII. *Del riscatto gentilizio*. . . . . » 194.

XVIII. *De' terreni altrui coerenti da più parti* . . . . . » 212.

Conclusione . . . . . » 216.

Con permissione.

			ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. XI	*lin.*	12	della famiglia	delle famiglie
XII		8	che è base	che sono base
23		13	Volgiamo	11.° Volgiamo
25		1	ha forza	hanno forza
26		8	ingurie	ingiurie
29		3 *ed altrove*	Parimenti	Parimente
39		2	egli è	ell'è
53		2	che formano	che forma
54		11	soventi	sovente
ivi		19	di chi	da chi
60		11	una sol terra	una sola terra
72		10	6.°	8.°
115		10	predefunta	predefunti
134		17	*fiscalis*	*finalis*
138		5	22.°	20.°
ivi		23	23.°	21.°
144		6	nell'estero	all'estero
148		15	*dari matri*	*dare matri*
149		2	*anum*	*annum*
153	*nota*	1	Sent. sen. 25 settembre 1778 ec.	Sent. sen. 25 febbraio 1778 ref. Carrone ec., non è preceduta da conclus.
160		1	*in his statuto*	*in hoc statuto*
185		2	(1)	(2)
202		2	enfiteotici, liberi (n.° 12 infra).	enfiteotici, ed in parte liberi (n.° 11 infra).
204	*lin.*	3	12.°	11.°
ivi	*nota*	3	preceduta	precedute
205		3	marzo	maggio
215		1	metri 2,626	metri 2,826
217	*lin. ult.*		ed a domestici	ed a' domestici
218		3	tagliarli	tagliargli

Österreichische Nationalbibliothek
+Z172150503

Digitized by Google

Österreichische Nationalbibliothek
+Z172150503

Digitized by Google

Digitized by Google

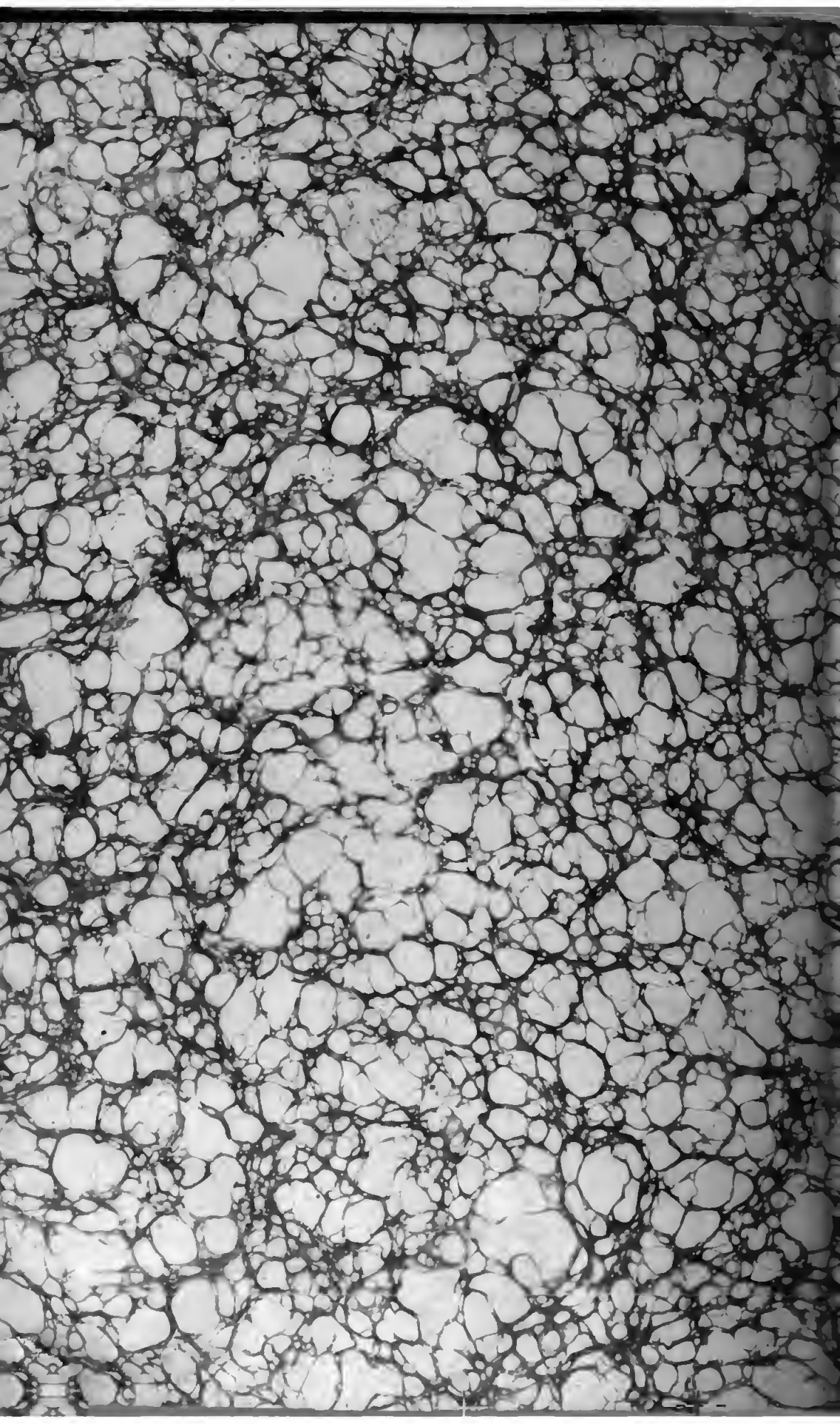

Fr. Hollnsteiner
Buchhändler
IN WIEN

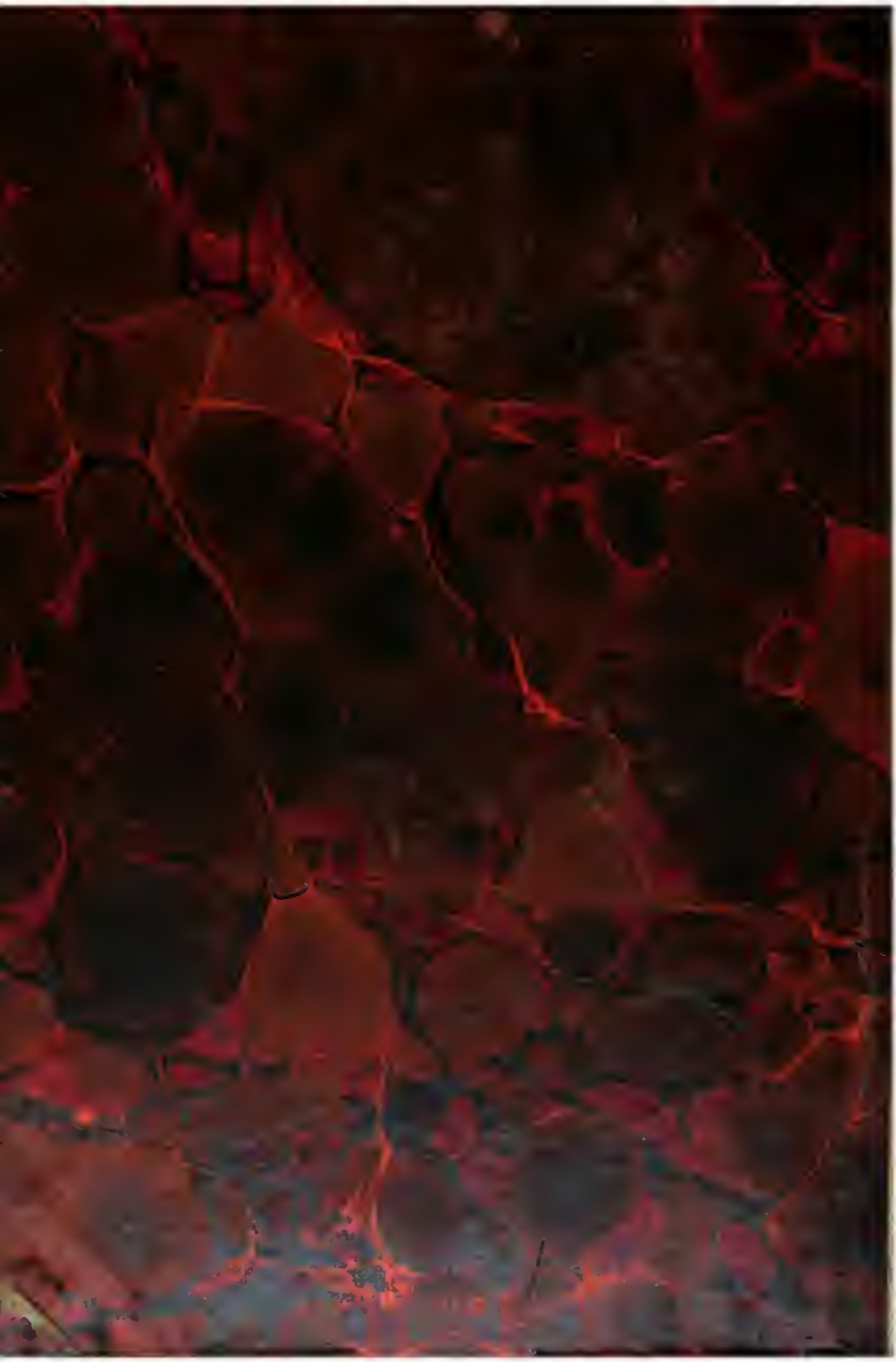

Digitized by Google

Digitized by Google